

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 270 SEDUTA DEL 29/04/2004

con l'assistenza del Direttore Amministrativo : Dott. Pier Luigi Sbardolini

**OGGETTO: Aggiornamento del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene -
Capitoli 1, 2, 3, 4, 9 e relativo Manuale Tecnico.**

**Su proposta del Responsabile del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica: Dr. Pasquale Pellino**

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Deliberazione nr. 821 del 11/11/02 di aggiornamento del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene relativo ai Capitoli 1, 2, 3, 4 e 9 e relativo Manuale Tecnico del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della A.S.L. Provincia Milano 1;

Considerato che con delibera n.128 del 28/02/2003 il D.G. dell'A.S.L., su istanza di alcuni comuni, ha prorogato al 01/06/2003 il termine per l'entrata in vigore del Titolo III° del R.L.I. aggiornato;

Preso atto che con successiva delibera n.331 del 29/05/2003 il termine sopra indicato è stato postposto al 31/12/2003, ciò in previsione dell'entrata in vigore del D.P.R. n.380/01;

Preso atto che in data 03/09/2003, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica provvedeva alla trasmissione ai comuni del testo del R.L.I. reso compatibile con quanto contenuto e disposto dal D.P.R. n.380/01 per le osservazioni di competenza;

Tenuto conto che in data 17/12/2003 con nota prot.114953 del D.G. veniva concessa ai comuni ulteriore proroga sino al 31/01/2004;

Dato atto che:

- alcuni comuni hanno deliberato osservazioni e controdedotto rispetto al parere di compatibilità espresso da questa A.S.L.;*
- altri comuni hanno deliberato osservazioni oggetto di valutazione ed espressione di parere da parte dell'A.S.L. nel cui merito si è tuttora in attesa delle eventuali controdeduzioni;*
- altri comuni ancora non hanno provveduto ad una valutazione dei testi ad oggi proposti;*

Tenuto conto dell'opportunità di recepire alcune modifiche proposte dai comuni;

Ritenuto di dover formalizzare il testo come sopra modificato per l'adozione in surroga ai sensi dell'art.9 comma 5 della L.R. n.64/81 e s.m.i., come sostituito dall'art.3 della L.R. n.61/84 per tutti quei comuni che a tutt'oggi non hanno provveduto ad una valutazione dei testi precedentemente proposti;

visto l'art. 230 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34 nr. 1265;

visto l'art. 20 della Legge nr. 833/78;

visto l'art. 20 della Legge Regionale nr. 64/8;

visto l'art.9 della L.R. 26/10/1981 n.64 e s.m.i., come sostituito dall'art.3 della L.R. 30/11/1984 n.61;

vista la Legge Regionale dell'11 aprile 1980 nr. 39 ed in particolare l'art. 24;

visto l'art. 3.1.14. del Regolamento Locale d'Igiene vigente;

vista la Legge 30 dicembre 1992 nr. 502 e s.m.i.;

vista la L.R. 23/97;

vista la Legge Regionale 11 luglio 1997, nr. 31;

visto il D.P.R. n.380/2001;

sentiti il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche apportate al testo di cui alla delibera n.821 del 11/11/2002 così come contenute nell'allegato tecnico parte integrante della presente delibera;
- 2) Di stabilire l'entrata in vigore del testo di cui al punto 1) per tutti i comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'A.S.L. Provincia di Milano n.1 che non hanno a tutt'oggi provveduto a deliberare in merito ad eventuali modifiche e/o osservazioni al testo proposto dalla data di approvazione del presente atto;
- 3) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Comunali di cui al punto precedente per il seguito di competenza;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta conforme del dr. Pasquale Pellino, Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica in qualità di responsabile del procedimento;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 7°, della L.R. 11/7/1997, nr. 31, il presente provvedimento non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato mediante affissione all'albo dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fabrizio Pantè

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo di questa Azienda Sanitaria Locale in data 29/04/2004

Magenta, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Marino Bottini**

Esecutiva in data 29/04/2004 ai sensi dell' art. 13 comma 7 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del Servizio Regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali"

A.S.L. della Provincia di Milano n°1

AGGIORNAMENTO TITOLO 3° REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

Capitoli :

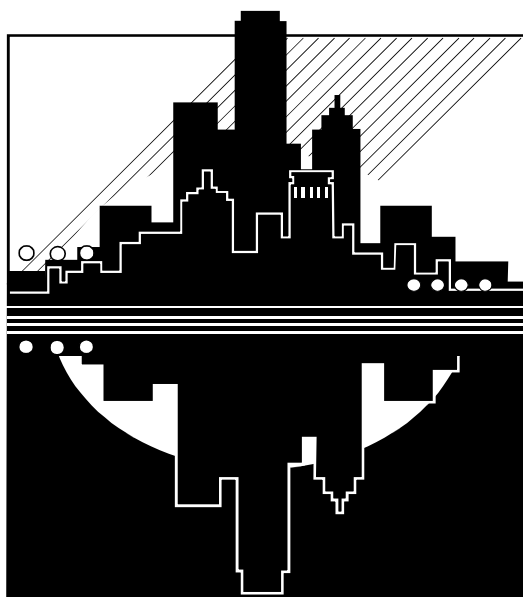
1°

2°

3°

4°

9°



CAPITOLO 1° -

Norme generali e procedure

3.0.0 Campo di applicazione delle norme

Pag
1

	3.1.1	Interventi sul patrimonio edilizio esistente	1
	3.1.2	Soluzioni tecniche alternative	1
	3.1.3	Richieste di concessioni/autorizzazioni edilizie; denuncia inizio attività; opere pubbliche comunali	2
	3.1.4	Parere e/o certificazione igienico sanitaria sulla richiesta di permesso di costruire	2
	3.1.5	Certificato di agibilità	3
	3.1.6	Domanda per il certificato di agibilità	3
	3.1.7	Parere o certificazione igienico sanitario per il Certificato di Agibilità	3
	3.1.8	Esercizio attività lavorativa	3
	3.1.9	Concorso per la formazione di strumenti urbanistici	4
	3.1.10	Parere sanitario sui Regolamenti Edilizi	4
CAPITOLO 2° -		Disposizioni generali per i cantieri e per il suolo pubblico	
A) CANTIERI	3.2.1	Sicurezza nei cantieri	5
	3.2.2	Recinzioni	5
	3.2.3	Demolizioni: difesa dalla polvere	5
	3.2.4	Norme per limitare l'inquinamento acustico	5
	3.2.5	Prescrizioni particolari	5
	3.2.6	Sicurezza e salubrità negli interventi su strutture esistenti e per le aree abbandonate	6
	3.2.7	Allontanamento materiali di risulta	6
	3.2.8	Interventi su strutture con presenza di materiali amiantiferi	7
	3.2.9	Rinvenimento resti mortali	7
	3.2.10	Cantieri: dotazione di servizi	7
B) SUOLO PUBBLICO	3.2.11	Suolo pubblico: norme generali	8
	3.2.12	Concessione di suolo pubblico	8
	3.2.13	Aree pubbliche attrezzate	8
CAPITOLO 3° -		Finalità delle costruzioni e disposizioni per le aree edificabili e requisiti generali delle costruzioni	
	3.3.1	Finalità	10
	3.3.2	Requisiti generali delle costruzioni	10
		<i>A) EDIFICABILITA' DELLE AREE</i>	10
		<i>B) TECNICO-FUNZIONALI ED AMBIENTALI DI INTERESSE IGIENICO-SANITARIO</i>	10
		<i>C) DI GESTIONE</i>	10
		<i>D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO</i>	11
A) REQUISITI DELLE AREE EDIFICABILI	3.3.3	Edificabilità delle aree: opere di urbanizzazione	11
	3.3.4	Salubrità dei terreni edificabili	11
	3.3.5	Fonti di rischio naturali e non: idoneità dell'area	12
	3.3.6	Superficie scoperta e drenante di ragione privata	12
	3.3.7	Sistemazione dell'area	12
B) REQUISITI DI SALUBRITA'	3.3.8	Materiali impiegati per le costruzioni	12

DELLE COSTRUZIONI

	3.3.9 Divieto al riuso di materiali	13
	3.3.10 Protezione dall'umidità	13
	3.3.11 Muri perimetrali e pavimenti	13
	3.3.12 Protezioni da fonti di inquinamento naturale	13
	3.3.13 Aerazione naturale e artificiale	14
	3.3.14 Impianti di condizionamento - definizione	14
	3.3.15 Illuminazione naturale e artificiale	14
	3.3.16 Parapetti	15
	3.3.17 Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati	15
	3.3.18 Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere	15
	3.3.19 Approvvigionamento idrico - acqua potabile	15
	3.3.20 Distribuzione dell'acqua all'interno di edifici	16
	3.3.21 Scarichi idrici	16
	3.3.22 Requisiti acustici: norma generale	17
	3.3.23 Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impediti	17
C) REQUISITI DI GESTIONE	3.3.24 Norme generali	17
	A) Libretto di edificio	17
	B) Manutenzione delle costruzioni: fabbricati, manufatti ed aree abbandonate	18
	3.3.25 Antigienicità ed inabitabilità delle costruzioni	19
D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO	3.3.26 Cortili: definizioni	19
	3.3.27 Cavedi: definizione	19
	3.3.28 Igiene dei passaggi e degli spazi privati	19
	3.3.29 Piani al di sotto del piano di campagna: definizioni	20
	3.3.30 Piani al di sotto del piano di Campagna: modalità d'uso	20
	3.3.31 Sottotetti: norma generale	20
	3.3.32 Scale: norma generale	21
	3.3.33 Soppalchi: definizione e norma di rinvio	21
	3.3.34 Autorimesse	21
CAPITOLO 4°	- Requisiti specifici delle abitazioni	
	3.4.1 Principi generali	22
	3.4.2 Tipologie di abitazioni in relazione alla delimitazione degli spazi	22
	3.4.3 Tipologia degli spazi dell'abitazione	22
A) DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI E REQUISITI MINIMI DIMENSIONALI	3.4.4 Dotazione minima	22
	3.4.5 Superfici e volumi minimi	23
	3.4.6 Altezze minime dei singoli ambienti	23
	3.4.7 Incrementi di superfici per abitazioni con più di tre	23

	utenti ammissibili	
B) SOLEGGIAMENTO	3.4.8 Numeri di utenti ammissibili	24
C) ILLUMINAZIONE E	3.4.9 Soleggiamento	24
VISIONE SULL'AMBIENTE	3.4.10 Generalità	24
CIRCOSTANTE		
	3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale	24
	3.4.12 Visione sull'ambiente circostante	25
	3.4.13 Requisiti delle superfici vetrate	25
	3.4.14 Illuminazione artificiale	25
	3.4.15 Illuminazione notturna esterna	25
D) AERAZIONE E	3.4.16 Finalità	25
VENTILAZIONE DEGLI		
AMBIENTI		
E) UMIDITA' E		26
TEMPERATURA	3.4.17 Umidità, condensa	
	3.4.18 Temperatura negli ambienti dell'abitazione	26
F) IMPIANTI TERMICI ED	3.4.19 Termini e definizioni	27
APPARECCHI DI		
COMBUSTIONE		
G) ALLONTANAMENTO	3.4.20 Allontanamento dei prodotti della combustione	27
PRODOTTI DELLA		
COMBUSTIONE		
	3.4.21 Termini e definizioni	27
H) RIFIUTI DOMESTICI	3.4.22 Obbligo al conferimento	27
	3.4.23 Spazi per i raccoglitori dei rifiuti	28
	3.4.24 Depositi e raccoglitori	28
I) SOPPALCHI		28
	3.4.25 Soppalchi nelle abitazioni: norma generale	
L) ANTIGIENICITA' E	3.4.26 Dichiarazione di antigieneità	28
INABITABILITA'		
CONDIZIONI E PROCEDURE		
	3.4.27 Condizioni che determinano l'antigieneità delle	28
	abitazioni	
	3.4.28 Dichiarazione di inabitabilità	29
	3.4.29 Condizioni che determinano la inabitabilità	29
CAPITOLO 9° -	Strutture per attività scolastiche, corsi di formazione,	
	aggiornamento, recupero strutture residenziali	
	connesse (collegi, case per studenti)	
	3.9.1 Campo di applicazione	30
	3.9.2 Norma generale di rinvio	30
	3.9.3 Definizioni	31
A.1 SCUOLE MATERNE,	3.9.4 Requisiti generali	31
ELEMENTARI E MEDIE		
INFERIORI E SUPERIORI		
	3.9.5 Dotazione di servizi igienici	31
	3.9.6 Aeroilluminazione naturale	32
	3.9.7 Illuminazione artificiale	32

	3.9.8 Temperatura ed umidità degli ambienti	32
	3.9.9 Ambienti interrati e seminterrati: destinazioni d'uso	32
	3.9.10 Ambienti interrati e seminterrati	32
	3.9.11 Ambienti parzialmente interrati	33
	3.9.12 Ambienti per l'educazione fisica e sportiva: norme integrative	33
	3.9.13 Spazi per servizi sanitari	33
A.2 STRUTTURE UNIVERSITARIE	3.9.14 Ampiezza minima dell'area e rapporto di copertura	34
	3.9.15 Standard di riferimento	34
	3.9.16 Altezze interne	34
	3.9.17 Norma di rinvio	34
	3.9.18 Strutture accessorie	34
B) STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RECUPERO, ECC.	3.9.18 bis Campo di applicazione	34
	3.9.19 Aule per lezioni e attività di laboratorio	35
	3.9.20 Dotazioni di servizi per il personale e per gli utenti	35
	3.9.21 Ambienti per l'amministrazione-uffici	35
	3.9.22 Norma di rinvio	35
C) STRUTTURE RESIDENZIALI PER GLI UTILIZZATORI DELLE STRUTTURE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B)	3.9.23 Collegi, casa per lo studente, ecc.: campo di applicazione	35
	3.9.24 Caratteristiche	35

MANUALE TECNICO

CAPITOLO 1°	Tabelle	36
ALLEGATO A	Documentazione	36
ALLEGATO B	Dichiarazione sul rispetto delle norme di RLI	40
ALLEGATO C	Dichiarazione impegnativa per ambienti di lavoro e/o depositi a destinazione generica	41

ALLEGATO D	Documentazione da allegare alla richiesta di licenza d'uso/certificazione preventiva	42
ALLEGATO E	Notifica di installazione di impianto per il trattamento domestico dell'acqua potabile	44
CAPITOLO 3°	Finalità delle costruzioni – disposizioni per le aree edificabili – requisiti generali delle costruzioni	45
	Punto 1 – superficie scoperta e drenante	45
	Punto 2 – protezione dall'umidità	45
	Punto 3 – impianti di condizionamento	46
	Punto 4 – illuminazione naturale ed artificiale	49
	Punto 5 - parapetti	49
	Punto 6 – installazione di sicurezza per accesso in luoghi elevati	49
	Punto 7 – misure contro la penetrazione dei volatili	50
	Punto 8 – distribuzione di acqua all'interno di edifici	50
	Punto 9 – caratteristiche dell'impianto fognario	51
	Punto 10 – requisiti acustici	53
	Punto 11 - cortili	54
	Punto 12 - cavedi	55
	Punto 13 – ambienti al di sotto del piano campagna	55
	Punto 14 - scale	56
	Punto 15 - soppalchi	57
	Punto 16 – autorimesse private: prescrizioni integrative	59
	Punto 17 – guardiane: requisiti	60
	Punto 18 – cancelli, porte, portoni e barriere motorizzate	60
	Libretto di edificio	61
CAPITOLO 4°		68
A) Dotazione minima e requisiti minimi dimensionali degli spazi delle abitazioni	Punto 1 – dotazione minima	68
	Punto 2 – superfici e volumi minimi	68
B) Dotazione dei servizi	Punto 3 – stanze da bagno e servizi igienici: caratteristiche	69
	Punto 4 – spazi destinati alla preparazione e alla cottura dei cibi: caratteristiche	69
C) Illuminazione degli spazi dell'abitazione e visione sull'ambiente circostante	Punto 5 - generalità	70
	Punto 6 – superficie illuminante utile in presenza di ostacoli o limitazioni alla illuminazione naturale	70
	Punto 7 – visione sull'ambiente circostante	72
D) Aerazione e ventilazione degli ambienti	Punto 8 - definizioni	72
	Punto 9 – aerazione primaria dell'unità abitativa	73
	Punto 10 – aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori	73
	Punto 11 – aerazione sussidiaria degli spazi di servizio	73

	Punto 12 – specifiche tecniche per l’installazione e utilizzo degli impianti di aerazione artificiale	74
	Punto 13 – canne di aerazione sussidiaria	75
	Punto 14 – canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo	75
	Punto 15 – identificazione delle canne	75
E) Impianti termici ed apparecchi di combustione	Punto 16 – norme di riferimento	76
	Punto 17 – impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda	76
	Punto 18 – altri apparecchi di combustione	77
	Punto 19 – caminetti a legna	79
F) Allontanamento dei prodotti della combustione	Punto 20 – camini, canne fumarie e condotti di collegamento: definizioni	80
	Punto 21 – camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali	81
	Punto 22 – camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera	81
	Punto 23 – comignoli: caratteristiche	81
	Punto 24 – comignoli – ubicazione ed altezza	81
	Punto 25 – comignoli ubicati su tetti e terrazzi agibili	82
G) Rifiuti domestici	Punto 26 – caratteristiche del locale per la raccolta e il deposito dei rifiuti	82
	Punto 27 – caratteristiche dei cassoni raccoglitori	82
	Punto 28 – canne di caduta	83
Schema esplicativo superficie illuminante utile + Tabella n.5, n.6		84
CAPITOLO 9°		
	Tabella n.7 – Valori di illuminamento artificiale per singoli ambienti	86
	Tabella n.8 – Dotazione minima e caratteristiche dei servizi annessi agli spazi per l’educazione fisica e sportiva	86
	Tabella n.9 Strutture universitarie: standard minimi di superficie	87
	Tabella n.10 Residenze per studenti	87

CAPITOLO 1°

NORME GENERALI E PROCEDURALI

3.0.0 Campo di applicazione delle norme

Le norme del presente Titolo si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di atti autorizzativi da parte della competente struttura comunale.

Salvo quanto diversamente previsto, le presenti norme si applicano anche alle opere soggette a denuncia di inizio attività ai sensi delle Leggi in vigore.

Le norme del presente Titolo di carattere strutturale, non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.

Al presente Titolo III è allegato “Manuale tecnico” (di seguito Manuale) contenente proposte di soluzioni tecniche idonee a raggiungere gli obiettivi e soddisfare i requisiti di volta in volta di seguito riportati per gli specifici ambienti e/o attività.

3.1.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 3 e all'art. 22 del D.P.R. 6/6/01 nr. 380, si applicano le norme del presente titolo fermo restando che, per esigenze tecniche documentate o per vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale, sono ammesse deroghe agli specifici contenuti della presente normativa purchè le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari e comunque non comportino situazioni di antiigienicità o inabitabilità (i).

Le deroghe vengono concesse dal Comune con atto autorizzativo e sulle stesse, se inerenti gli aspetti igienico sanitari regolamentati nel presente Titolo, può essere acquisito parere del Responsabile della competente struttura tecnica dell'ASL.

(i) Per i sottotetti esistenti oggetto di applicazione della L.R. 15/7/96, nr. 15 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” e s.m.i. si rimanda alle specifiche igienico-sanitarie di cui alla lettera Circolare del Settore Sanità nr. 49772/G-10616/S del 18/2/97 avente come oggetto “I requisiti igienico sanitari di abitabilità e la L.R. 15/96 concernente il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”

3.1.2 Soluzioni tecniche alternative

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente Titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma.

3.1.3 Richieste di permesso di costruire; denuncia inizio attività; opere pubbliche comunali

“Le richieste di permesso di costruire devono essere inoltrate al Comune complete della documentazione prevista all'art. 20 del D.P.R. 380/01 e dal Regolamento Edilizio, nonché di quella di interesse igienico-sanitario riportata nel Manuale.

Alla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/01 l'interessato ha facoltà di allegare una certificazione della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L.

attestante la rispondenza delle opere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza di competenza della stessa A.S.L.

In tali casi si applicano le procedure di cui al successivo art. 3.1.4.

Per gli interventi relativi ad opere pubbliche comunali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3.1.4 Parere e/o certificazione igienico sanitaria sulla richiesta di permesso di costruire

“Nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, qualora sia necessario acquisire parere igienico sanitario dell’A.S.L. ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/01, il Responsabile del Procedimento trasmette la domanda alla competente Struttura Tecnica dell’A.S.L. medesima per le valutazioni circa i requisiti di sicurezza e igienico sanitari di competenza richiesti alle costruzioni.

La richiesta di parere dee essere completa della documentazione citata al precedente art. 3.1.3.

Il richiedente il permesso di costruire ha facoltà di acquisire direttamente, da parte della competente Struttura Tecnica dell’A.S.L., in via preliminare alla presentazione della domanda, una certificazione attestante la conformità del progetto alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie; tale certificazione sostituisce il parere di cui all’art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/01 e costituisce, unitamente agli elaborati tecnici opportunamente vistati, la documentazione per gli aspetti igienico-sanitari da presentare agli Uffici Comunali per il completamento dell’istruttoria del procedimento.

La richiesta di certificazione deve essere completa della documentazione tecnica citata al precedente art. 3.1.3.

La competente Struttura Tecnica dell’A.S.L. rilascia il parere o la certificazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

I termini per la conclusione del procedimento interno all’A.S.L., possono essere eventualmente interrotti una sola volta per integrazione o completamento della documentazione presentata e riprenderanno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa formalmente richiesta”.

3.1.5 Certificato di agibilità

“Per la occupazione parziale o totale di nuove costruzioni, di fabbricati esistenti oggetto di interventi edilizi condotti a modifica delle condizioni di abitabilità precedentemente autorizzate o assentite, ovvero oggetto di cambi di destinazione d’uso, nonché per la rioccupazione di fabbricati dichiarati inabitabili, il proprietario o chi ne abbia titolo deve richiedere il certificato di agibilità al Comune nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 380/01”.

3.1.6 Domanda per il Certificato di agibilità

“Le domande intese ad ottenere il certificato di agibilità di una costruzione devono essere dirette al Comune e corredate dalla documentazione prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente”.

3.1.7 Parere o certificazione igienico sanitaria per il Certificato di agibilità

“Il Comune, nell’ambito del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui al precedente art. 3.1.5, può acquisire il parere igienico-sanitario della competente Struttura Tecnica dell’A.S.L.

In tale caso, il Comune, ricevuta la domanda, la trasmette alla A.S.L. per un parere circa i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari richiesti alle costruzioni; la domanda deve essere

completa della documentazione citata al precedente art. 3.1.6 compresa quella di interesse igienico-sanitario riportata nel Manuale.

Il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ha facoltà di allegare alla domanda/denuncia una certificazione richiesta direttamente alla competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. attestante la rispondenza delle opere ai requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari.

La competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. rilascia il parere o la certificazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

I termini per la conclusione del procedimento interno all'A.S.L. possono essere eventualmente interrotti una sola volta per integrazione o completamento della documentazione presentata e riprenderanno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa formalmente richiesta”.

3.1.8 Esercizio di attività lavorativa

Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione della licenza d'uso di cui al precedente articolo, chiunque intenda adibire o usare costruzioni ed aree o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito - magazzino di materiali, anche all'aperto, ampliare, ristrutturare o modificare in modo significativo le strutture edilizie, gli impianti e/o il ciclo produttivo, deve ottenere specifica Autorizzazione Comunale o darne comunicazione al Comune per i successivi atti amministrativi secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i. e le procedure concordate con la competente Struttura Tecnica della A.S.L. e con l'A.R.P.A. conformemente alle indicazioni di cui alla D.G.R. nr. VI/41318 del 5/2/99 e s.m.i.

3.1.9 Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale, nonché le varianti e i piani attuativi da approvare a livello sovracomunale, sono inviati in copia all'A.S.L. territorialmente competente, contestualmente alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, e in ogni modo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la A.S.L. trasmette al Comune interessato valutazioni di carattere igienico sanitario, intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo, alla corretta allocazione degli insediamenti ed alle opere di urbanizzazione.

Le valutazioni dell'A.S.L. costituiscono allegato obbligatorio della documentazione da inoltrare all'Ente competente all'approvazione degli strumenti urbanistici.

Il Comune, ricevute le valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

In sede di approvazione degli strumenti attuativi dei piani generali, non soggetti ad approvazione di organi superiori, il Comune acquisisce il parere igienico - sanitario della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora venga applicata la procedura di cui all'art. 7, comma 9, della L.R. 23/6/97, nr. 23, i piani attuativi dovranno essere corredati anche dalla documentazione prevista al precedente art. 3.1.3.

3.1.10 Parere sanitario sui Regolamenti Edilizi

Il Comune trasmette all'A.S.L. territorialmente competente il Regolamento Edilizio con le modalità previste ai sensi delle disposizioni vigenti con riferimento, in particolare, alle procedure richiamate dalla Legge Regionale 23/97 e s.m.i.

CAPITOLO 2°

DISPOSIZIONI GENERALI PER I CANTIERI E PER IL SUOLO PUBBLICO

A) CANTIERI

3.2.1 Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro edile (costruzioni, demolizioni, rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza, la salute e la incolumità della popolazione, nonché la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori si rimanda alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

Le norme di sicurezza e di salubrità devono essere garantite anche nelle condizioni di non operatività del cantiere.

3.2.2 Recinzioni

I cantieri edili devono essere delimitati mediante idonee protezioni, adottando, ove necessario, opportune recinzioni da realizzarsi con materiali adeguati.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa realizzazione di recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o di altre analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione.

Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.2.3 Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione per mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'ASL, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità.

3.2.4 Norme per limitare l'inquinamento acustico

L'attività di cantiere edile è considerata sorgente fissa ancorché di carattere temporaneo ed è soggetta alle disposizioni delle leggi vigenti (Legge 447/95, DPCM 1.3.1991 e L.R. 13/2001).

Nel caso in cui l'attività di cantiere edile comporti l'uso di macchinari o impianti rumorosi, a cura dell'impresa deve essere presentata domanda di autorizzazione al Sindaco ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1.3.1991.

Nel caso in cui l'attività presupponga il superamento dei limiti massimi di esposizione nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, il Sindaco, previo parere del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'ASL, può concedere deroghe ai limiti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1.3.1991 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) siano previsti ed attuati tutti gli accorgimenti possibili finalizzati a limitare le emissioni sonore;

b) le fasi e/o le operazioni che determinano livelli di rumorosità superiori a quelli stabiliti dal DPCM e dalle disposizioni attuative della legge 447/95, siano svolte unicamente (dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17) dei giorni feriali escluso il sabato.

A motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle situazioni e/o a particolari fasi di lavorazione, il Sindaco, previo parere favorevole del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'ASL, può concedere ulteriori deroghe a quanto previsto al precedente comma.

3.2.5 Prescrizioni particolari

Fatto salvo quanto già previsto al precedente art. 3.2.4 relativamente all'inquinamento acustico, se dalle attività di cantiere derivano effetti molesti per il vicinato o la popolazione in genere dovuti a polveri, a vibrazioni, o ad altri agenti chimici o fisici, su indicazioni della competente Struttura Tecnica dell'ASL il Sindaco prescrive specifiche misure di adeguamento e/o mitigazione.

In ogni caso le opere di demolizione di fabbricati o parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare inconvenienti di natura igienico sanitaria, devono essere preceduti da adeguati interventi di derattizzazione. Allo scopo, prima dell'inizio dei lavori, è necessario acquisire certificazione attestante la regolamentare esecuzione dell'intervento con oneri a carico della proprietà.

3.2.6 Sicurezza e salubrità negli interventi su strutture esistenti e per le aree abbandonate

Prima di procedere ad opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, alla sistemazione di aree abbandonate o ad altri interventi analoghi su strutture o aree, il Committente deve accertarsi che non siano presenti situazioni o materiali che possano determinare, nella realizzazione dei lavori, gravi rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione e di inquinamento ambientale.

A tal fine si ricorda che:

1. qualora l'intervento sia previsto su area dismessa o su fabbricati ad uso produttivo, chi ne ha titolo, deve presentare all'A.R.P.A. territorialmente competente un piano di indagine, redatto ai sensi del D.M. 471/99, la cui approvazione è preliminare ed indispensabile per qualsiasi altra autorizzazione, o richiesta di interventi anche se si ricorre all'istituto della D.I.A..
2. in presenza di, contaminazioni accertate preventivamente o emerse durante i lavori, devono essere realizzati, ove occorrente, adeguati interventi di risanamento.
3. fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, qualora l'intervento interessi aree dismesse precedentemente adibite ad attività produttive ovvero edifici od opifici abbandonati o diroccati, infrastrutture in condizioni di decadimento o di fatiscenza ed opere murarie non complete che hanno un impatto negativo non solo sull'ambiente ma che sono pericolosi per l'igiene, la sicurezza e la salute pubblica, si applicano le disposizioni normative vigenti, comprese le indicazioni tecniche del Ministero della Sanità (G.U. n. 31 del 8.2.1994) e gli specifici provvedimenti regionali.
4. in caso di rinvenimento durante le operazioni di scavo di materiali vari interrati (fusti, materiale metallico o plastico, fanghi, rifiuti di qualsiasi genere, ecc.) o di terreno visivamente e/o olfattivamente contaminato, il responsabile dei lavori deve

disporre l'immediata sospensione dei lavori nell'area interessata dal rinvenimento e deve informare immediatamente il Sindaco, il quale dispone i necessari accertamenti avvalendosi anche della competente Struttura Tecnica dell'ASL e dell'A.R.P.A. territorialmente competente.

3.2.7 Allontanamento materiali di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il committente o il responsabile dei lavori deve comunicare al Comune e all'ASL/ARPA l'idoneo recapito di tale materiale, da comprovarsi con apposita documentazione ad opere eseguite.

Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico, in particolare durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti autorizzati.

3.2.8 Interventi su strutture con presenza di materiali amiantiferi

Fermo restando quanto previsto al 2° comma del precedente art. 3.2.6. agli interventi su strutture con presenza di materiali amiantiferi si applicano le procedure previste dal Decreto Legislativo 277/91 (Comunicazione preventiva alla ASL 90 giorni prima), dalla Legge 257/92 e relativi decreti di attuazione (DM 6.9.94) e dalle indicazioni tecniche ed amministrative emanate dalla Regione.

3.2.9 Rinvenimento resti mortali

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla-osta per la sepoltura.

3.2.10 Cantieri: dotazione di servizi

Per tutti i cantieri devono essere disponibili servizi igienici con scarichi conformi alla normativa vigente ed adeguata fornitura di acqua potabile.

Oltre a quanto indicato al primo comma, nel caso sia prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o per il personale di custodia, o di strutture per uffici, dovranno essere assicurati gli specifici requisiti previsti nel presente Titolo.

B) SUOLO PUBBLICO

3.2.11 Suolo pubblico: norme generali

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere sistemate in modo da consentire il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provochi offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali

3.2.12 Concessione di suolo pubblico

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie non comprese tra quelle disciplinate al Cap. 8 "Locali per pubblico spettacolo", è data dal Sindaco (o dirigente della

competente struttura del comune) subordinatamente all'osservanza delle norme relative alla sicurezza impiantistica, alla prevenzione degli infortuni, all'impatto acustico, al superamento delle barriere architettoniche per i casi occorrenti e delle prescrizioni igienico sanitarie della competente Struttura Tecnica dell'ASL , concernenti principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e, ove necessario, di energia elettrica;
- b) regolamentari modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (residui alimentari, carta, vetro, lattine, ecc.) e liquidi;
- c) le indicazioni ed i mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Articolo 3.2.13 Aree pubbliche attrezzate

Ai fini del presente articolo per aree pubbliche attrezzate si considerano quelle adibite a campi gioco e ad aree a verde attrezzato individuate nello strumento urbanistico generale e negli strumenti attuativi.

Tali aree, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità alle persone fisicamente impedite e una confortevole e sicura fruibilità, devono:

- a) essere dotate di punti di erogazione di acqua potabile e di contenitori per i rifiuti, opportunamente dislocati e in numero adeguato;
- b) essere protette negli accessi in modo da evitare l'ingresso di automezzi o veicoli a motore;
- c) essere dotate di ogni accorgimento (sistemazione del terreno, alberature, siepi, ecc.) per favorire il contenimento dei livelli di rumorosità, qualora situate in adiacenza di strade con intenso traffico;
- d) essere dotate di un servizio igienico regolarmente disimpegnato, accessibile anche alle persone fisicamente impedite*;
- e) possibilmente essere dotate di zone specifiche per l'utilizzo da parte degli animali domestici e di punto telefonico.

* La predisposizione può essere prevista anche a servizio di più aree purchè a distanza ragionevole (raggio di 500 metri) e di superficie complessiva non superiore a mq. 10.000.

CAPITOLO 3°

FINALITA' DELLE COSTRUZIONI E DISPOSIZIONI PER LE AREE EDIFICABILI E REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

3.3.1 Finalità

Le costruzioni devono soddisfare i bisogni fondamentali individuali e sociali delle persone, favorire idonee e sicure condizioni di esercizio delle attività che vi si svolgono e devono garantire la salubrità ambientale interna ed esterna e il benessere psicofisico delle persone.

3.3.2 Requisiti generali delle costruzioni

Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente articolo le costruzioni devono possedere i requisiti generali di seguito elencati.

A) EDIFICABILITA' DELLE AREE

- presenza delle opere di urbanizzazione primaria, così come previsto dalla vigente normativa;
- idoneità dell'area a scopo edificatorio;
- assenza di fonti di rischio naturali e non;
- presenza di adeguata superficie scoperta e drenante;

B) TECNICO - FUNZIONALI ED AMBIENTALI DI INTERESSE IGIENICO-SANITARIO

(requisiti di salubrità)

- idoneità materiali impiegati;
- protezione dall'umidità;
- presenza di adeguata aerazione;
- presenza di adeguata illuminazione;
- protezione dalle cadute accidentali delle persone;
- idoneo approvvigionamento idrico;
- idonee modalità di smaltimento degli scarichi idrici;
- protezione dall'inquinamento da rumore;
- fruibilità alle persone fisicamente impediti;
- presenza di requisiti specifici in relazione alla destinazione d'uso;

C) DI GESTIONE

- facilitazione degli interventi di manutenzione della costruzione e delle singole parti di essa;
- sicurezza dell'arredamento, delle apparecchiature e dei dispositivi necessari allo svolgimento delle attività previste nella costruzione.
- dotazione libretto dell'edificio.

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO

- cavedi e cortili;
- interrati e seminterrati;
- sottotetti;

- scale;
- autorimesse;



A) REQUISITI DELLE AREE EDIFICABILI

3.3.3 Edificabilità delle aree: opere di urbanizzazione

Fatto salvo ogni altro aspetto disciplinato dalla legislazione urbanistica vigente e dal Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi degli artt. 8 e 10 della legge 765/67, e dell'art. 6 della legge 94/82, dell'art. 12 del DPR 380/01 e della legislazione regionale vigente, le aree in cui è consentito l'intervento edilizio sono considerate edificabili solo qualora le opere di urbanizzazione primaria siano esistenti o ne sia prevista la realizzazione preventivamente alla occupazione dei fabbricati.

Sono escluse dall'ambito dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma le aree agricole, per le quali la richiesta dell'uso a scopo edificabile deve essere completa degli elaborati attestanti le modalità del rispetto della normativa almeno per quanto concerne l'approvvigionamento idrico e la tutela dell'inquinamento da scarichi idrici.

3.3.4 Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di rifiuti in genere o altro materiale che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo completo risanamento nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e s.m.i. e al D.M. 471/99.

Il giudizio di risanamento è dato dalla struttura tecnica territorialmente competente.

E' altresì vietato l'uso del terreno, a scopo edificabile, già adibito a cimitero per il tempo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

Nel caso di riutilizzo, con o senza edificazione, di aree dismesse precedentemente occupate da attività produttive si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3.2.6.

3.3.5 Fonti di rischio naturali e non: idoneità dell'area

L'area edificabile deve garantire che le costruzioni siano realizzate alle distanze previste dalle normative vigenti per la presenza di fonti di rischio.

Qualora sia nota, o le informazioni territoriali evidenzino la presenza di fonti naturali di inquinamento, il Sindaco, anche su proposta della competente Struttura Tecnica dell'ASL, dispone che la progettazione e la realizzazione dell'opera tenga conto anche delle prescrizioni di cui al successivo art. 3.3.12.

3.3.6 Superficie scoperta e drenante di ragione privata

Per superficie scoperta e drenante si intende una porzione di terreno libera da qualsivoglia costruzione sottostante, con almeno 30/40 cm di terra da coltivazione in superficie, non sottoposta ad alcuna opera edilizia e/o intervento che possa modificarne le caratteristiche naturali di permeabilità e di filtrazione, atte a garantire la naturale depurazione e il conseguente percolamento (drenaggio) delle acque meteoriche nel sottosuolo senza opere di raccolta e di smaltimento.

Tale porzione di terreno deve essere libera da particolari attrezzature e non essere adibita ad usi quali depositi, posti auto, parcheggi, percorsi carrabili, la cui realizzazione richieda comunque interventi, seppure parziali, di impermeabilizzazione (sono consentiti percorsi pedonali di larghezza non superiore a mt.1,00, senza sottofondo cementizio).

Tale superficie, oltre ad una funzione di utilizzo confortevole del fabbricato, ai fini igienico sanitari ha lo scopo principale di favorire la depurazione microbiologica e regolare l'equilibrio ossigeno – anidride carbonica mediante il processo di fotosintesi clorofilliana.

Per le caratteristiche dimensionali si rimanda al Manuale (tab.1 pag.45).

3.3.7 Sistemazione dell'area

L'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, e preventivamente all'occupazione d'uso, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata e delimitata secondo quanto previsto in progetto.

B) REQUISITI DI SALUBRITA' DELLE COSTRUZIONI

3.3.8 Materiali impiegati per le costruzioni

I materiali impiegati per la realizzazione delle costruzioni oltre ai requisiti di resistenza meccanica e stabilità devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali di:

- a) sicurezza in caso di incendio;
- b) idoneità igienico sanitaria e di salubrità e comunque tali da non procurare sviluppi di gas tossici, presenza nell'aria di particelle o gas pericolosi, emissioni di radiazioni negli ambienti di vita e di lavoro, in accordo con le “Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati” del 27 settembre 2001 (G.U. n° 276 del 27/11/01 S.O.).

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente si ritiene soddisfatto qualora i materiali impiegati risultino essere certificati a norma del DPR 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della Direttiva CEE 89/106 del 21 dicembre 1988 e s.m.i..

Per quanto concerne i requisiti di protezione contro il rumore, si rimanda anche a quanto previsto negli specifici articoli.

3.3.9 Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni di fabbricati è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico - sanitario, privi dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo precedente.

E' altresì vietato per le colmate l'uso di terra o altri materiali di risulta che siano inquinati o che comunque siano ricompresi fra i materiali non ammessi dalla normativa vigente.

3.3.10 Protezione dall'umidità

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, i pavimenti e le pareti devono essere protetti dall'umidità con idonei accorgimenti così come riportati nel Manuale.

3.3.11 Muri perimetrali e pavimenti

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato potere fonoisolante.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

I pavimenti devono essere costituiti da materiale unito ed impermeabile, tale da consentire una facile pulizia, evitare in ogni caso polverosità e comunque garantire adeguate condizioni igieniche.

I muri perimetrali delle costruzioni, con riferimento ai locali di abitazione, non possono essere addossati al terreno ma ne devono essere distanziati mediante intercapedini munite di sistemi per l'allontanamento delle acque filtranti .

3.3.12 Protezione da fonti di inquinamento naturali

Le costruzioni devono essere progettate e realizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti per quanto concerne la presenza di inquinanti chimici, fisici, biologici derivanti da fonti di rischio artificiali (sistemi radianti, sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori, strade, ferrovie, aeroporti, ecc..) o naturali (radon, ecc..) al fine di garantire la salubrità dell'ambiente confinato.

3.3.13 Aerazione naturale e artificiale

Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzione devono avere una regolamentare aerazione naturale fornita da superficie apribile come specificato nei singoli capitoli.

Possono usufruire di aerazione solo artificiale gli ambienti indicati nel Manuale (Tabella n° 2 – Ambienti con aerazione solo artificiale; pag.46) purché dotati di impianti con i requisiti ivi specificati.

Per gli ambienti dotati di impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ove previste, deve essere comunque garantito un ricambio d'aria naturale (mediante apertura finestrata o canne di aerazione) da valutarsi in funzione dell'attività svolta, con superficie minima pari ad 1/100 della superficie di pavimento, a meno che l'impianto medesimo sia dotato dei seguenti sistemi di:

- controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
- affidabilità di funzionamento mediante l'adozione di sistema di alimentazione elettrico indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti.

In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.

Qualora si ricorra alla installazione di impianti di aerazione artificiale (condizionamento, ventilazione artificiale) in ambienti con aerazione naturale regolamentare non devono risultare pregiudicate le normali condizioni microclimatiche.

In ogni caso devono essere rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

3.3.14 Impianti di condizionamento - definizione

Per impianto di condizionamento dell'aria si intende un impianto capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni (UNI).

Gli impianti di condizionamento devono avere le caratteristiche e soddisfare i requisiti riportati nel Manuale , che si riferiscono agli ambienti con la sola presenza di inquinamento biologico ed eventuale fumo di sigaretta (ambienti termici moderati e attività leggere principalmente sedentarie).

3.3.15 Illuminazione naturale e artificiale

Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzione devono avere una regolamentare illuminazione naturale fornita da superficie finestrata, come specificato nei singoli capitoli, nonché di idonea illuminazione artificiale.

Possono usufruire di illuminazione solo artificiale gli ambienti descritti nel Manuale.

Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione, per particolari esigenze operative, non consente la regolamentare illuminazione naturale, sono ammesse integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale.

L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere caratteristiche di adattabilità, facilità di regolazione dell'intensità luminosa e del numero di unità in funzione.

Restano fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale per l'applicazione, ove necessario, di disposizioni integrative

3.3.16 Parapetti

Tutte le differenze di quote accessibili, interne ed esterne, di altezza superiore a 50 cm (finestre, balconi, terrazze, scale, soppalchi, sbalzi di quota, ecc.) devono essere dotate di protezioni contro le cadute, costituite da parapetti o altre idonee strutture, per i cui requisiti si rimanda al Manuale.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

3.3.17 Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

Tutti i nuovi edifici devono essere muniti di idonei manufatti fissi tali da consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulla copertura senza la necessità di dover installare opere provvisorie quali ponteggi o simili, come da Manuale.

3.3.18 Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

3.3.19 Approvvigionamento idrico - acqua potabile

Tutti gli edifici ed i luoghi destinati ad ambienti di vita e di lavoro devono disporre di acqua in quantità sufficiente e di sicura e costante potabilità.

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. n.236/88 e s.m.i, il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento ad uso potabile, autorizzato dal Sindaco su parere del Responsabile della competente Struttura Tecnica della ASL, previo rilascio del certificato di potabilità, è consentito fintantoché non si renda possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto; una volta realizzato tale allacciamento, la fonte autonoma, ove non destinata ad usi diversi, opportunamente autorizzati, da quello potabile, deve essere disattivata.

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare sprechi di acqua potabile per usi non potabili/alimentari nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni della L. 36/94 e s.m.i. e D.Lgs 152/99 e s.m.i.

3.3.20 Distribuzione dell'acqua all'interno di edifici

Ogni edificio deve essere servito da una rete di distribuzione adeguatamente dimensionata, in modo da assicurare costantemente il soddisfacimento del fabbisogno per usi potabili e civili, deve essere progettata e realizzata in modo da ridurre per quanto possibile le cause di rumorosità.

La rete di distribuzione interna dell'acqua deve essere realizzata secondo norme di buona tecnica nel rispetto della L. n.46/90 ed in particolare:

- deve essere di idoneo materiale, e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e, nelle vicinanze ed in prossimità con questi, nei percorsi orizzontali deve essere posata superiormente.

Per aspetti particolari si rimanda al Manuale.

3.3.21 Scarichi idrici

Gli scarichi idrici decadenti dai fabbricati sono costituiti da:

- acque meteoriche – di dilavamento delle coperture e delle superfici pavimentate esterne;
- acque nere (o cloacali) – derivanti dai servizi igienici, dalle cucine/cotture e dai lavandini;
- acque di processo – derivanti dall'esercizio di attività di produzione di beni e/o prestazioni di servizio che presuppongono l'utilizzo di acqua nei cicli di lavorazione.

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme di cui all'art. 3.3.3 del presente regolamento, tutti i reflui idrici devono essere raccolti e smaltiti con reti separate dall'origine al recapito finale, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In particolare:

- gli scarichi degli insediamenti civili e produttivi ubicati in zone servite da pubblica fognatura sono assoggettati all'obbligo di allaccio alla medesima, così come stabilito dall'art. 2 della L.R. n.62/85 e al D.Lgs. n.152/99 e s.m.i;
- gli scarichi degli insediamenti civili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura sono ammessi nei recapiti e con le modalità stabilite dalla L.R. n. 62/85 e al D.Lgs. n.152/99 e s.m.i.
- gli scarichi degli insediamenti produttivi ubicati in zone non servite da pubblica fognatura possono altresì recapitare in corpo d'acqua superficiale nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente alle caratteristiche tecniche delle opere di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici si rimanda al Manuale.

3.3.22 Requisiti acustici: norma generale

Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano difesi dal rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.

Per gli aspetti tecnici e le normative di riferimento si rimanda al manuale tecnico.

3.3.23 Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedite.

Per tutti gli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e privati si applicano le norme della legge 13 gennaio 1989 n. 13, della legge 15.2. 1992, n. 104, del D.P.R. 24.7.1996, n. 503 con le specifiche tecniche di cui al DM 14.6.1989, n. 236.

Per quanto non previsto da tali norme si fa rimando alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6.

In caso di esercizio di nuove attività aperte al pubblico, che necessitano di specifica autorizzazione sanitaria da rilasciarsi da parte dell'ASL, in fabbricati esistenti non oggetto di opere edilizie e/o di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici, la verifica del rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche è di competenza della Struttura Tecnica ASL.

C) REQUISITI DI GESTIONE

3.3.24 Norme generali

A) Libretto di edificio

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che con operazioni di normale manutenzione possano conservare le loro prestazioni e il loro decoro.

La facilità degli interventi di normale manutenzione deve essere perseguita anche, ove possibile, con riferimento a tutti gli impianti presenti nell'edificio.

Fermo restando che gli arredi, i materiali e le attrezzature occorrenti per gli interventi di normale manutenzione devono poter essere portati all'interno o fuori dagli edifici attraverso le normali vie di accesso, per edifici superiori a (5) piani fuori terra deve essere realizzato o deve essere prevista la possibilità di realizzare in qualsiasi momento un apposito sistema di elevazione (montacarichi).

Onde consentire nel tempo un'adeguata conservazione del fabbricato, deve essere predisposto il **"libretto di edificio"** riportante le caratteristiche costruttive e impiantistiche del fabbricato medesimo.

Tale libretto è un documento tecnico che deve essere allegato alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità e dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e l'utilizzo che può esserne fatto.

Sul libretto devono essere annotate le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all'edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche della costruzione e sulle modificazioni apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.

Il libretto costituisce documentazione obbligatoria da produrre nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale, relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso.

Il libretto, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni o certificazioni deve essere comunque aggiornato con cadenza decennale dall'ultima annotazione e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato.

Alle annotazioni relative a nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale provvede il Direttore dei Lavori; alle annotazioni periodiche provvedono la proprietà e/o l'amministratore.

Nel Manuale è riportato un modello.

B) Manutenzione delle costruzioni; fabbricati, manufatti ed aree abbandonate

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni o parti di esse nelle condizioni di usabilità. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti del caso.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 223 del T.U.L.L.SS, può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'ASL per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni a qualsiasi uso destinate.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare antipienale o inabitabile/inusabile una costruzione o parte di essa, su proposta del Responsabile della competente Struttura tecnica dell'ASL.

Le costruzioni, i manufatti e le aree non utilizzate devono essere tenuti, a cura dei proprietari, in condizioni tali da evitare pericoli per l'igiene, l'incolumità e la salute pubblica.

In particolare:

- devono essere idoneamente recintati o chiusi, in modo da impedire l'accesso di persone estranee;
- i fabbricati o manufatti o le parti di essi pericolanti devono essere messa in sicurezza;

- qualsiasi materiale o sostanza pericolosa (amianto allo stato friabile, sorgenti radioattive, sostanze o materiali nocivi, tossici, a rischio infettivo, elettrico, d'incendio e/o esplosione) e i rifiuti di qualsiasi genere devono essere allontanati e smaltiti in conformità alla legislazione vigente.

In caso di inosservanza a quanto prescritto al comma precedente, il Sindaco affida all'interessato un termine per la presentazione dei progetti di risanamento.

Trascorso inutilmente il termine prefissato, il Sindaco ordina lo sgombero e/o la demolizione ovvero gli interventi di bonifica per la rimozione delle situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

3.3.25 Antigienicità ed inabitabilità delle costruzioni

I fabbricati esistenti possono essere dichiarati antigienici, inabitabili o inagibili con le modalità e le procedure previste per le specifiche destinazioni d'uso.

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO

3.3.26 Cortili: definizione

Si definisce cortile l'area scoperta compresa tra corpi di fabbrica di edifici e non, destinati a dare luce ed aria agli ambienti interni dei fabbricati, al passaggio delle persone o ad altre funzioni; per le caratteristiche si rinvia al Manuale.

3.3.27 Cavedi: definizione

Si definisce cavedio l'area scoperta interamente delimitata da corpi di fabbrica di edifici.

Sono equiparati ai cavedi anche le chiostrine e i pozzi luce. Relativamente alle caratteristiche costruttive e d'uso si rimanda al Manuale.

3.3.28 Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare smaltimento delle acque meteoriche, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

Tutti i passaggi ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi tipo di materiale che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o altri inconvenienti igienico sanitari.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titoli ne abbiano diritto all'uso.

3.3.29 Piani al di sotto del piano di campagna: definizioni

Ai fini del presente regolamento, i piani dei fabbricati che si trovano al di sotto del piano di campagna sono considerati interrati, seminterrati o parzialmente interrati secondo le seguenti definizioni:

- *piani interrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano completamente al di sotto dello stesso;
- *piani seminterrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per non meno della metà della loro altezza e del loro perimetro;
- *piani parzialmente interrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per meno della metà della loro altezza e del loro perimetro.

3.3.30 Piani al di sotto del piano di campagna: modalità d'uso

Gli ambienti ubicati in piani parzialmente interrati e quelli ubicati in piani seminterrati o interrati, di norma possono essere adibiti ad usi che presuppongano la presenza solo saltuaria di persone, quali deposito, ripostiglio, locale tecnico, fatte salve le vigenti norme in materia di sicurezza impiantistica e prevenzione incendi.

Possono essere utilizzati anche per locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi) e vani accessori, purché rispettino i requisiti previsti nei singoli capitoli del regolamento per detti ambienti in relazione alla specifica destinazione d'uso del fabbricato.

E' fatto divieto di adibire gli ambienti ubicati ai piani seminterrati o interrati a spazi di abitazione di cui alla lettera a) del successivo art. 3.4.3; tale destinazione d'uso è ammissibile per i piani parzialmente interrati purché dotati dei requisiti specificati nel Manuale, nel quale sono riportate anche le caratteristiche generali di tali ambienti.

Per l'utilizzo degli ambienti di cui al presente articolo ad usi non residenziali si rimanda alle disposizioni legislative vigenti.

In ogni caso tutti gli ambienti devono possedere i requisiti tecnici specificati nel Manuale.

3.3.31 Sottotetti: norma generale

I vani sottotetto o parti di essi che abbiano i requisiti di abitabilità previsti nel presente titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione primaria, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

Per i requisiti igienico - sanitari di abitabilità relativi ai sottotetti esistenti ed oggetto di applicazione della L.R. 15.7.1996, n.15 e s.m.i., si fa rimando alle specifiche fornite con nota del Settore Sanità della Regione del 18.2.1997 n. 49772/G - 10616/S.

3.3.32 Scale: norma generale

Ai fini del presente regolamento le scale si distinguono in:

- *scale primarie*: scale che collegano più piani con diverse unità immobiliari, e/o costituiscono l'accesso alla stessa unità immobiliare;
- *scale secondarie*: scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e fermo restando il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, le scale devono possedere i requisiti di cui al Manuale.

Nei vani scala è fatto comunque assoluto divieto di realizzare aperture finestrate per l'areazione sussidiaria di locali contigui, nonché ogni apertura per l'areazione primaria e/o la ventilazione dei locali.

- **camminamenti gradinati:** manufatti di percorrenza per l'accesso all'unità immobiliare, realizzati sull'area esterna a collegamento tra l'accesso pedonale dalla strada e la porta di primo ingresso. Per loro caratteristiche non sono assimilabili a scala primaria o secondaria e quindi non soggetti ai requisiti tecnici previsti per le scale, purchè l'alzata non superi i cm. 10 e la pedata non sia inferiore a cm. 60. E' comunque fatta salva l'osservanza dei requisiti di adattabilità previsti dalla Legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

3.3.33 Soppalchi: definizione e norma di rinvio

Si definisce soppalco lo spazio secondario ricavato suddividendo parzialmente nel senso dell'altezza un locale a destinazione primaria definita L'elemento orizzontale che definisce tale spazio non deve limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Ai fini del presente Regolamento i dimezzamenti di piani così ottenuti non sono considerati quali piani distinti se la parte superiore è completamente aperta sulla parte inferiore; la relativa struttura di protezione deve possedere i requisiti e le caratteristiche di cui al manuale tecnico.

Fermo restando quanto indicati nel cap.4° relativamente agli spazi di abitazione, nel Manuale sono altresì riportate le caratteristiche e i requisiti per i soppalchi realizzati negli ambienti ad uso non residenziale.

3.3.34 Autorimesse.

Si intende per autorimessa un'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta ed alla manovra degli autoveicoli, con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Le definizioni e le norme generali di sicurezza sono contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986.

Le prescrizioni integrative alle disposizioni previste dal Decreto citato sono contenute nel Manuale.

CAPITOLO 4°

REQUISITI SPECIFICI DELLE ABITAZIONI

3.4.1 Principi generali

Ogni abitazione deve essere regolarmente disimpegnata e idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare in condizioni di riservatezza ed i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili con percorsi interni all'abitazione o per lo meno, qualora si tratti di interventi su fabbricati esistenti, attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Gli spazi destinati a cucina e/o a zona cottura ed i servizi igienici devono essere dotati di accorgimenti atti a garantire il regolare smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.2 Tipologie di abitazioni in relazione alla delimitazione degli spazi

L'abitazione può essere a pianta fissa o a pianta libera a seconda che si intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Nel caso di abitazioni realizzate secondo la tipologia della pianta libera permane l'obbligo della delimitazione fissa degli spazi destinati a servizio igienico.

3.4.3 Tipologia degli spazi dell'abitazione

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni abitazione si distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camera da letto, sala soggiorno-pranzo, studio o sala di lettura, cucina, spazio cottura, ambienti multiuso della tipologia a pianta libera;
- b) spazi accessori (locali integrativi): sala da gioco, tavernette, spazio cottura aggiuntivo a quello di cui alla precedente lettera a), ecc.;
- c) spazi di servizio (locali di servizio): stanze da bagno, servizi igienici, lavanderia, cantine, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostigli, ecc.

A) DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI E REQUISITI MINIMI DIMENSIONALI

3.4.4 Dotazione minima

In ogni abitazione, sia a pianta fissa che a pianta libera, deve essere garantita una dotazione minima di spazi in relazione al numero di utenti.

La dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta fissa è la seguente:

- una cucina o, in alternativa, uno spazio cottura;
- un locale soggiorno-pranzo;
- un numero adeguato di camere da letto in relazione al numero di utenti;
- una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.

La dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta libera è la seguente:

- un ambiente multiuso dimensionato in relazione al numero di utenti;
- una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.

Nelle Tabelle n° 3 e n° 4 del Manuale (pag.68) è riassunta la tipologia degli spazi in relazione al numero di utenti e i requisiti dimensionali minimi, rispettivamente per abitazioni a pianta fissa e libera.

3.4.5 Superfici e volumi minimi

Le superfici e i volumi minimi netti delle abitazioni sono determinati in funzione della tipologia di spazi da garantire in relazione al numero di utenti ammissibili per le abitazioni a pianta libera e a pianta fissa come indicato nelle tabelle n°3 e n°4 del Manuale (pag.68).

Le superfici e i volumi minimi si intendono al netto di eventuali disimpegni, corridoi, ingressi, ecc. anche se non fisicamente delimitati in modo completo e devono possedere le caratteristiche previste per la singola tipologia di spazio per essere utilmente considerate ai fini della determinazione del numero di utenti massimi ammissibili.

3.4.6 Altezze minime dei singoli ambienti

L'altezza e' definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.

L'altezza netta media interna non deve comunque essere inferiore a quanto riportato nella tabella n°4 del Manuale (pag.68) con le seguenti precisazioni:

- per gli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 l'altezza minima in caso di soffitto non orizzontale deve essere non inferiore a m. 2.10.
- per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.3, ad esclusione dei ripostigli, l'altezza minima in caso di soffitto non orizzontale, deve essere non inferiore a m. 1.80 e l'altezza media interna non inferiore a mt.2,40.
- per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, e le cantine è ammessa una altezza media non inferiore a m. 2.10 con una altezza minima, in caso di soffitto non orizzontale, non inferiore a m. 1.80.

Tutti gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.

Per i sottotetti di cui alla L.R. n.15/96 e successive modifiche e integrazioni, si fa rimando a quanto previsto dall'art. 3.3.31.

3.4.7 Incrementi di superfici per abitazioni con più di tre utenti ammissibili

Nelle abitazioni a pianta fissa, con un numero di utenti ammissibili superiore a tre, allo scopo di assicurare un confortevole uso degli spazi e di favorire un più agevole svolgimento delle attività degli occupanti, devono essere realizzati incrementi delle superfici degli spazi di abitazione, nonché spazi aggiuntivi di servizio e/o accessori, fino al raggiungimento delle superfici minime indicate nella tabella n°3 del Manuale (pag.68).

In particolare dovrà essere comunque previsto un secondo servizio igienico con cinque o più utenti.

3.4.8 Numeri di utenti ammissibili

Il numero di utenti massimi ammissibili per ogni abitazione e' determinato in funzione di quanto previsto alle tabelle n° 3 e n° 4 del Manuale (pag.68).

B) SOLEGGIAMENTO

3.4.9 Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento, nelle nuove abitazioni e' vietata la realizzazione di unita' abitative nelle quali tutti gli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.3 abbiano affaccio solo verso Nord.

Si intende per affaccio verso nord quello in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

C) ILLUMINAZIONE E VISIONE SULL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

3.4.10 Generalità

Al fine di garantire agli occupanti adeguate condizioni ergonomiche, il benessere psicofisico e la possibilità di relazione con l'ambiente esterno:

- a) in tutti gli spazi delle abitazioni di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b) e nella prima stanza da bagno, deve essere assicurata un'adeguata illuminazione naturale diretta;
- b) in tutti gli spazi delle abitazioni di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3. e nella prima stanza da bagno deve essere assicurata una adeguata visione verso l'esterno (per quest'ultima anche a mezzo di velux)

Possono usufruire di illuminazione solo artificiale gli spazi di cui alla lettera c) dell'art. 3.4.3 (esclusa la prima stanza da bagno).

3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

L'illuminazione naturale diretta deve assicurare un fattore di luce diurna (FLD) (i) stimato non inferiore a 0,018 nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento, qualunque sia la posizione dell'ambiente, anche in presenza di ostacoli all'illuminazione (aggetti, pareti o strutture prospicienti, profondità del locale).

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata verticale misurata in luce architettonica (vuoto di progetto), detratta la eventuale porzione posta entro un'altezza di m 0,60 misurata dal pavimento del locale.

Si considera altresì equivalente alla superficie finestrata verticale la superficie finestrata inclinata posta ad una altezza compresa tra 1 e 2 m. dal piano del pavimento.

Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate, come definite al comma precedente, sono consentite per l'illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio.

Sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, per una quota comunque non maggiore del 30% calcolato come al secondo comma.

In fase di progetto devono essere esplicitate le soluzioni tecniche che consentono di ottenere tale requisito (vedi Manuale)

(i) Il Fattore di Luce Diurna -FLD- e' la misura dell'illuminamento diurno in un punto di un piano determinato, espressa come rapporto tra l'illuminamento in quel punto stesso e l'illuminamento esterno che nello stesso istante si verifica su un piano orizzontale esterno esposto alla luce libera della volta celeste senza irraggiamento diretto del sole.

3.4.12 Visione sull'ambiente circostante

La visione verso l'esterno di cui al precedente art. 3.4.10, lettera b) deve includere sia l'ambiente circostante che la volta celeste.

3.4.13 Requisiti delle superfici vetrate

Fermo restando il rispetto delle norme di buona tecnica vigenti in materia di sicurezza e resistenza agli urti, le superfici vetrate o comunque trasparenti devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti, garantendo comunque il valore minimo di illuminazione naturale riportato all'art. 3.4.11.

Tali superfici devono poter essere accessibili, agevolmente ed in condizioni di sicurezza, per la pulizia e la manutenzione.

3.4.14 Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.15 Illuminazione notturna esterna

Al fine di consentire l'agevole individuazione delle abitazioni e l'utilizzo degli spazi esterni in condizioni di sicurezza, gli accessi, le rampe e gli spazi di circolazione di pertinenza devono essere ben visibili ed individuabili sia di giorno che di notte mediante adeguato impianto di illuminazione, anche temporizzato o a comando esterno.

Quanto sopra a valere anche per i numeri civici nei casi in cui non vi provveda l'illuminazione stradale.

Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alle disposizioni regionali vigenti (Legge Regionale 17/2000 e s.m.i.)

D) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.16 Finalità

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e salubrità dell'aria siano le migliori tecnicamente possibili.

Deve essere altresì impedita l'immissione e il riflusso negli ambienti dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti in essi prodotte.

Ferme restando le specifiche integrative relative alla ventilazione degli ambienti, le finalità di cui sopra si ritengono soddisfatte quando siano assicurate aerazioni naturali e sussidiarie per i singoli spazi dell'unità abitativa medesima come specificato nel Manuale.

E) UMIDITA' E TEMPERATURA

3.4.17 Umidità, condensa

Le caratteristiche costruttive degli ambienti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di occupazione e di uso, l'assenza di tracce di condensazione e umidità sulle pareti perimetrali e la rapida eliminazione della stessa sulle parti impermeabili delle pareti dopo la chiusura delle eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

Allo scopo le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali impermeabili.

Articolo 3.4.18 Temperatura negli ambienti dell'abitazione

“Gli spazi di abitazione e quelli accessori, nonché gli spazi destinati a stanza da bagno e a servizio igienico, devono essere idoneamente riscaldati nella stagione invernale in modo da ottenere condizioni di salubrità ambientale che devono essere mantenibili sia per breve che per lungo periodo. Fermi restando i valori massimi fissati dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi di energia, il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale deve garantire una temperatura non inferiore a 18° C negli spazi di abitazione e accessori e non inferiore a 20° C nelle stanze da bagno e nei servizi igienici.

La scelta dell'impianto termico per la climatizzazione degli ambienti deve consentire di minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza delle persone, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, nonché garantire il rispetto delle norme che regolano le emissioni in atmosfera ed il contenimento dei consumi energetici adottando altresì idonei accorgimenti che favoriscano il raffreddamento passivo degli edifici nel periodo estivo.

Tali finalità si ritengono soddisfatte qualora vengano usati apparecchi elettrici o installati impianti a combustibile liquido o gassoso del tipo centralizzato, quantomeno per ogni edificio, ed i relativi generatori di calore risultino installati in luoghi adeguati secondo le norme vigenti, producano emissioni conformi alle disposizioni tecniche vigenti, garantiscano i rendimenti termici previsti dalla normativa vigente e siano dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.

Qualora, per la climatizzazione degli ambienti, sia comprovata, con documentazione tecnica a firma di professionista qualificato e abilitato, la necessità di ricorrere all'installazione di più impianti termici non interconnessi tra di loro (impianti autonomi), oltre agli specifici requisiti in merito ai luoghi di installazione, ai punti di emissione, alla gestione e manutenzione ed alle emissioni previsti dalla normativa vigente dovranno essere garantiti i rendimenti termici stagionali previsti all'art. 5 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. riferiti alla potenzialità nominale complessiva dei generatori installati nell'edificio e rispettati i limiti di emissione previsti in via transitoria dalla D.G.R. 19/10/01 nr. 7/6501 nell'attesa della specifica Legge Regionale in materia, da comprovarsi da tecnico abilitato.

Per i fabbricati esistenti, quando si sia in presenza di impedimenti strutturali o di altri vincoli che non consentano la realizzazione di quanto previsto, potranno essere adottate soluzioni differenti che dovranno, in ogni caso, garantire la salute e la sicurezza delle persone nonché il rispetto delle norme che regolano le emissioni in atmosfera e il contenimento dei consumi energetici”.

F) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.19 Termini e definizioni

Per i termini e le definizioni si rimanda alle normative generali e di settore vigenti, come indicato nel Manuale.

G) ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.20 Allontanamento dei prodotti della combustione.

Tutti i prodotti della combustione provenienti da impianti termici o apparecchi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a camini o a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo al fine di garantire :

- una adeguata dispersione dei prodotti della combustione;
- una adeguata diluizione dei prodotti della combustione, prima della loro ricaduta, al fine di evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

Allo scopo si rimanda ai contenuti del Manuale.

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti strutturali e /o vincoli di altra natura (quali urbanistici, architettonici, condominiali), per impianti ed apparecchi alimentati con combustibile gassoso di potenzialità inferiore a 35 Kw, potranno essere adottate soluzioni diverse purché siano conformi alla normativa vigente e non siano causa di danno e molestia alle persone.

3.4.21 Termini e definizioni.

Per i termini e le definizioni si fa rimando alla normativa generale e di settore vigenti, come indicato nel Manuale.

H) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.22 Obbligo al conferimento

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

I rifiuti quali pile e farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, provenienti dall'attività domestica, devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio pubblico o presso gli altri recapiti autorizzati.

3.4.23 Spazi per i contenitori dei rifiuti

Allo scopo di favorire la raccolta differenziata e ove non siano adottati altri sistemi di raccolta dal Comune, in fase di progettazione/realizzazione di nuove costruzioni si deve prevedere la realizzazione/individuazione di specifici spazi adatti ad ospitare i contenitori per la raccolta differenziata.

3.4.24 Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie.

Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori che dovranno essere dimensionati, in relazione al n° massimo di utenti previsti nell'edificio, per poter contenere i rifiuti per il periodo di tempo intercorrente fra le raccolte eseguite dal Servizio Comunale

I) SOPPALCHI

3.4.25 Soppalchi nelle abitazioni: norma generale

Nelle abitazioni e' consentita la realizzazione di soppalchi nel rispetto dei requisiti di cui al Manuale al fine di garantire idonee condizioni di abitabilità.

L) ANTIGIENICITA' E INABITABILITA': CONDIZIONI E PROCEDURE

3.4.26 Dichiarazione di antigienicità

La certificazione di abitazione antigenica e' rilasciata dal Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L., previo accertamento tecnico.

La certificazione e' inviata al Sindaco per i provvedimenti di competenza (dichiarazione di antigienicità).

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un'abitazione dichiarata antigenica dal Sindaco, una volta libera, non può essere rioccupata se non dopo che la competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

3.4.27 Condizioni che determinano l'antigienicità delle abitazioni

Le condizioni che determinano una situazione di antigienicità in abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono almeno una delle seguenti:

- assenza di stanza da bagno incorporata nella abitazione;
- tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- inadeguati dispositivi per la climatizzazione ambientale (riscaldamento);
- requisiti di superficie aeroilluminante apribile negli spazi di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b) inferiori agli obiettivi di cui agli art.li 3.4.11 e 3.4.16 del presente regolamento e ai requisiti minimi di cui al Manuale comunque in misura non maggiore del 40%;
- altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a m. 2,70 e fino a m. 2,40 (i);
- volume degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a quello regolamentare comunque in misura non maggiore del 10%;
- superficie degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiori agli obiettivi di cui agli art.li 3.4.4 e 3.4.5 del presente regolamento e ai requisiti minimi di cui al manuale tecnico comunque in misura non maggiore del 20%.

(i) non si applica agli interventi realizzati in base alla l.r.15/96.

3.4.28 Dichiarazione di inabitabilità

Il Sindaco, sentito il parere o su proposta del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L., dichiara inabitabile una abitazione o parte di esso, per motivi d'igiene.

Un'abitazione dichiarata inabitabile deve essere sgomberata con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupata se non dopo interventi di adeguamento e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.4.29 Condizioni che determinano la inabitabilità

Le condizioni che determinano una situazione di inabitabilità in abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono almeno una delle seguenti:

- degrado o pericolo tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- abitazione impropria (soffitta, seminterrato, rustico, box);
- mancata disponibilità di acqua potabile;
- mancata disponibilità di servizi igienici;
- mancata disponibilità di servizio cucina o zona cottura;
- mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- requisiti di superficie aeroilluminante apribile negli spazi di abitazione di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b), inferiori agli obiettivi di cui agli art.li 3.4.11 e 3.4.16 del presente regolamento e ai requisiti minimi di cui al manuale tecnico, in misura maggiore del 40%;
- altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a m. 2,40;
- volume degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a quello regolamentare in misura maggiore del 10%;
- superficie degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a quella regolamentare in misura maggiore del 20%.

CAPITOLO 9 °
STRUTTURE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE, CORSI DI FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO, RECUPERO E STRUTTURE RESIDENZIALI CONNESSE
(collegi, case per studenti)

3.9.1 Campo di applicazione

Le norme del presente capitolo si applicano alle scuole pubbliche e private di nuova costruzione (materne, elementari, medie inferiori e superiori, istituti universitari), ai nuovi istituti di formazione, aggiornamento e recupero realizzati in strutture diverse da quelle scolastiche nonché, ove prevista, alla realizzazione di strutture residenziali connesse.

Con le modalità previste all'articolo 3.1.1, le norme di cui al presente capitolo si applicano altresì ai casi di ristrutturazione, ampliamenti, modifiche, delle strutture esistenti di cui al precedente comma.

Per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla Legge 14 novembre 2000 n° 338 si rinvia al Decreto 9 maggio 2001 n° 118 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed all'allegato tecnico.

La presente disciplina come stabilito dall'art. 5, comma 3, della L. 11/1/96 n° 23, viene assunta fino all'approvazione da parte della Regione Lombardia, in attuazione della specifica normativa in materia, utilizzando anche gli indici previsti dal D.M. 18/12/1975.

3.9.2 Norma generale di rinvio

La realizzazione delle strutture di cui al precedente articolo oltre alle norme generali previste dalla vigente legislazione in materia scolastica (Decreto 9 maggio 2001 n°118) e alle relative specifiche norme tecniche e di sicurezza, di prevenzione incendi, di prevenzione igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di sicurezza impiantistica, di tutela dall'inquinamento dagli scarichi idrici, deve avvenire anche nel rispetto dei requisiti minimi di cui agli art.li successivi che costituiscono specificazione ed integrazione alla normativa generale. Inoltre:

- a) le strutture di cui all'art. 3.9.1 devono essere progettate e realizzate in modo da consentirne l'agevole utilizzo anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale (legge 13/89 e al DM 236/89). A tale scopo deve essere garantito il superamento delle barriere architettoniche orizzontali e verticali assicurando la completa fruibilità di ogni piano. Per gli edifici esistenti si applicano le norme tecniche sulle caratteristiche degli spazi per l'edilizia scolastica e le norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) l'eventuale utilizzo di ambienti quali auditorium, palestra, per usi non connessi allo svolgimento delle funzioni scolastiche, è subordinato al rispetto delle disposizioni autorizzative e di sicurezza previste dalla norme vigenti in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo (Circolare del Ministero dell'Interno 15.2.1951, n°.16, DM 18.3 1996) e dalle norme del presente Titolo;
- c) le strutture murarie ed impiantistiche nonché le attrezzature devono essere realizzate o avere caratteristiche tali da minimizzare i rischi per gli utilizzatori. Le pareti e le porte trasparenti o traslucide, ove previste, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di laboratorio, fermo restando il rispetto delle norme vigenti (DPR 203/88) per i casi applicabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di garantire il loro rapido e completo

allontanamento ed evitare situazioni di molestia olfattiva e/o nocimento alle persone nonché condizioni che possono alterare le normali caratteristiche di salubrità dell'aria.

3.9.3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- A)** per strutture per attività scolastiche pubbliche e private: le scuole materne, elementari, medie inferiori, medie superiori a qualsiasi indirizzo, universitarie;
- B)** per strutture di formazione, aggiornamento, recupero, post-universitarie, ecc.: le attività svolte in ambienti diversi da quelli compresi nella precedente lettera A).
- C)** per strutture residenziali connesse: quelle destinate alla residenza degli utilizzatori delle strutture di cui alle precedenti lettere A) e B).

A. 1 SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

3.9.4 Requisiti generali

Le sezioni e le aule comunque destinate all'attività didattica delle strutture scolastiche di cui alla lettera A) del precedente articolo, fatta eccezione per le scuole universitarie, devono avere superfici ed altezze come previste dalla normativa vigente (DM 18.12.1975).

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando il rispetto dell'altezza media prevista di m. 3, il punto più basso non può essere inferiore a m. 2,70.

Gli spazi destinati ad uffici (amministrazione generale), e quelli destinati a servizi igienici e/o a luoghi di passaggio, fermo restando il requisito della superficie minima prevista devono avere altezze nette interne non inferiori rispettivamente a m 2,70 e a m 2,40.

Per altri spazi a destinazione particolare (auditorium, palestre, luoghi di preparazione e somministrazione alimenti, locali tecnici, abitazione del custode, laboratori, officine, ecc.) si fa rimando, qualora non espressamente previsto nel DM 18.12.1975, alla normativa legislativa e regolamentare vigente per la specifica destinazione d'uso.

3.9.5 Dotazione di servizi igienici

Le strutture scolastiche devono disporre di idonei servizi igienici in numero sufficiente e opportunamente distribuiti per gli alunni e per il personale docente e non docente.

Ferma restando la dotazione minima prevista per ogni sezione delle scuole materne, le scuole elementari e quelle medie inferiori e superiori devono disporre di due servizi igienici (preferibilmente vaso alla turca) fino a 15 alunni con l'incremento di un servizio ogni 15 o frazione di 15; i servizi igienici, così complessivamente determinati, devono essere distinti per sesso, convenientemente distribuiti e almeno uno per piano deve essere accessibile alle persone fisicamente impediti.

Per le caratteristiche costruttive si fa rimando alla specifica vigente legislazione (punto 3.9.1 del DM 18.12.1975).

Per il personale docente e non docente si fa rimando a quanto previsto dal presente Titolo in materia di caratteristiche degli ambienti di lavoro.

3.9.6 Aeroilluminazione naturale

Gli ambienti destinati ad attività didattica (aule per lezione, studio e disegno) devono essere dotati di aeroilluminazione naturale mediante aperture finestrate apribili, aventi superficie non inferiori a 1/5 della superficie del pavimento di cui almeno il 25% apribile anche a vasistas.

Per quanto concerne la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi di uso didattico e le pareti opposte di altri edifici o di altre parti dell'edificio scolastico, si fa

rimando a quanto previsto dalla specifica vigente legislazione (punto 3.0.8 del DM 18.12.1975).

Tutti gli altri ambienti, compresi i laboratori, salvo diverse disposizioni legislative vigenti per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di regolamentare aeroilluminazione naturale che si ritiene garantita con aperture finestrate apribili di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Tutte le superfici finestrate devono essere dotate di dispositivi per l'oscuramento e per la attenuazione di eventuali fenomeni di abbagliamento.

3.9.7 Illuminazione artificiale

In tutti gli ambienti deve essere realizzato un impianto di illuminazione artificiale tale da consentire la buona visione e il normale comfort visivo in tutti i punti di utilizzazione in relazione alle specifiche destinazioni d'uso con particolare riferimento alle aule didattiche ove l'illuminazione artificiale deve favorire l'attenzione e la concentrazione, non alterare i colori e facilitare le attività visive connesse all'insegnamento.

I requisiti di cui sopra si ritengono garantiti assicurando i valori di illuminamento espressi in lux riportati nella tabella n° 7 del Manuale Tecnico (pag.86).

3.9.8 Temperatura ed umidità degli ambienti

Negli ambienti adibiti ad attività didattica, negli uffici e nei servizi dovrà essere garantita una temperatura interna non inferiore a 20 °C e, in condizioni di funzionamento dell'impianto di climatizzazione, una umidità relativa compresa tra il 45 e il 55% ottenuta con sistemi anche indipendenti. In tutti gli altri ambienti con prevista permanenza di persone deve essere assicurata una temperatura interna non inferiore a 18°C.

3.9.9 Ambienti interrati e seminterrati: destinazioni d'uso

Ad integrazione di quanto previsto dalla specifica legislazione vigente (DM 18.12.1975) gli ambienti interrati e seminterrati di fabbricati di nuova costruzione o sottoposti a globali ristrutturazioni possono essere adibiti agli usi sotto specificati purché aventi i requisiti di cui ai successivi articoli 3.9.10 e 3.9.11.

3.9.10 Ambienti interrati e seminterrati

Gli ambienti interrati e seminterrati, così come definiti all'art. 3.3.29, possono essere adibiti esclusivamente a usi che presuppongono la presenza solo saltuaria di persone quali ad esempio depositi, ripostigli, locali tecnici.

Tali ambienti comunque dovranno essere dotati di idonei accorgimenti al fine di evitare la presenza di umidità per capillarità al pavimento e alle pareti perimetrali.

Restano fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza impiantistica e antincendio.

3.9.11 Ambienti parzialmente interrati

Gli ambienti posti ai piani parzialmente interrati, così come definiti all'art. 3.3.29 che hanno i requisiti previsti dalla specifica legislazione vigente (DM 18.12.1975), ai fini dell'uso, fuori terra.

Negli altri casi gli ambienti posti ai piani parzialmente interrati, così come definiti all'art. 3.3.29, fermo restando il divieto di utilizzo per lo svolgimento delle attività didattica normale, possono essere adibiti ad attività didattiche speciali, ad attività integrative e collettive, quando, ad integrazione dei requisiti di cui all'art. 3.3.29, presentano anche i seguenti requisiti minimi:

- pareti ubicate in piani non addossati al terreno dal quale devono distare almeno 4 metri in piano per almeno la metà del perimetro;
- presenza di aperture finestrate di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento ricavate su almeno due lati, preferibilmente contrapposti e prospettanti su spazi interni di pertinenza dell'edificio scolastico non adibiti a usi che possono determinare la presenza di esalazioni moleste o nocive.

3.9.12 Ambienti per l'educazione fisica e sportiva: norme integrative

Fermo restando quanto previsto dalla specifica legislazione vigente (DM 18.12.1975), per ulteriori prescrizioni da osservare nella realizzazione di edifici destinati a scuole elementari e medie inferiori e superiori si rinvia alla tabella n° 8 del Manuale Tecnico (pag.86).

La dotazione di servizi di cui al presente articolo è applicabile esclusivamente per le attività scolastiche.

Per l'utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche, fatto salvo quanto già specificato alla lettera b) del precedente articolo 3.9.2, la dotazione di servizi deve essere conforme a quanto previsto dagli specifici capitoli del presente Titolo.

In caso di utilizzo degli impianti sportivi di cui sopra da parte di esterni (Associazioni o privati), è obbligatorio prevedere sistemi idonei a rendere inaccessibili i locali scolastici dagli impianti sportivi e formule organizzative in grado di garantire il mantenimento della pulizia e dell'igiene dei locali in modo continuativo.

3.9.13 Spazi per servizi sanitari

In ogni plesso scolastico deve essere disponibile, secondo quanto previsto dalle legislazioni vigenti (articoli 4, 6 e 7 del DPR 22.12.1967, n.1518 ed ai sensi del D.Lgs. 626/94) un locale ad uso infermeria di superficie non inferiore a mq. 12, regolarmente aerilluminato, dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, idoneamente disimpegnato verso altro spazio, utilizzabile anche come "attesa", con annesso un servizio igienico regolarmente disimpegnato ad uso esclusivo.

Tale locale può essere di uso comune per tutte le sezioni del plesso scolastico e per gli impianti sportivi di eventuale competenza.

A. 2 STRUTTURE UNIVERSITARIE

3.9.14 Ampiezza minima dell'area e rapporto di copertura

L'ampiezza minima dell'area è determinata in funzione dell'area coperta cui va aggiunta la superficie necessaria per il rispetto degli standard previsti dalla legislazione vigente per la dotazione di parcheggi.

L'area coperta non deve essere superiore ad un terzo dell'area scoperta nella quale non si computa l'area destinata a parcheggi.

Le aree scoperte destinate ad attività sportive possono essere computate per un massimo del 25% ai fini del calcolo del rapporto di cui al precedente comma.

3.9.15 Standard di riferimento

Le strutture destinate a sedi di scuole universitarie devono garantire standard minimi di superficie secondo i criteri di cui alla tabella n° 9 del Manuale Tecnico (pag.87) ai quali vanno aggiunte le superfici per i servizi tecnologici (centrale termica ecc.) e, se previste, l'alloggio del custode e le strutture residenziali per gli utilizzatori

La capacità ricettiva massima è calcolata in ragione della superficie delle aule destinate alla didattica.

3.9.16 Altezze interne

Le aule didattiche devono avere, in ogni piano di utilizzazione, un'altezza media di m.3; il punto più basso di utilizzazione non può essere inferiore a m.2.70.

Per gli altri ambienti si fa rimando a quanto previsto al precedente articolo 3.9.4.

3.9.17 Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa rimando alle specifiche contenute nel precedente paragrafo A.1) ovvero alla legislazione vigente per le singole destinazioni d'uso. Nelle strutture universitarie allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria di pronto soccorso dovrà essere realizzato uno spazio di superficie minima non inferiore a mq. 12 attrezzato con presidi farmacologici di primo intervento e con le caratteristiche di cui all'art. 3.9.13.

3.9.18 Strutture accessorie.

Sono considerate tali le aule per convegni, l'aula magna, gli alloggi e le residenze per studenti universitari.

B) strutture destinate ad attività di Formazione, aggiornamento, recupero, ecc.

3.9.18Bis - Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente paragrafo B) si applicano alle strutture, diverse da quelle scolastiche, ove si svolgono attività di formazione, aggiornamento, recupero, corsi post-universitari, ecc.

3.9.19 Aule per lezioni e attività di laboratorio

Le aule per lezioni normali e per attività di laboratorio devono garantire una superficie minima per utente non inferiore rispettivamente a 1,96 e 3,00 mq.

L'altezza netta interna deve essere conforme a quella prevista al precedente articolo 3.9.16.

L'aeroilluminazione naturale deve essere conforme a quanto previsto al precedente articolo 3.9.6; nel caso di utilizzo di strutture esistenti tale valore può essere ridotto fino al limite di 1/8 della superficie in pianta del pavimento.

3.9.20 Dotazioni di servizi per il personale e per gli utenti

La dotazione di servizi per il personale docente e non docente e per gli utenti deve essere calcolata secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 3.9.5.

3.9.21 Ambienti per l'amministrazione-uffici

Devono essere garantiti adeguati spazi - locali per le attività di amministrazione e segreteria, in relazione alle dimensioni e/o alla capacità ricettiva della struttura.

Le caratteristiche di tali ambienti devono essere conformi alle disposizioni di cui al capitolo 11 del presente Titolo per le strutture terziarie.

3.9.22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa rimando alle specifiche contenute nel precedente paragrafo A.1) ovvero alla legislazione vigente per le singole destinazioni d'uso.

Allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria di primo soccorso dovrà essere realizzato uno spazio di superficie minima non inferiore a mq. 12 attrezzato con presidi farmacologici di primo intervento e con le caratteristiche di cui all'art. 3.9.13.

C) STRUTTURE RESIDENZIALI PER GLI UTILIZZATORI DELLE STRUTTURE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B)

3.9.23 Collegi, casa per lo studente, ecc.: campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del presente paragrafo le strutture complementari alle attività scolastiche, formative, di aggiornamento, ecc., destinate alla residenza dei frequentanti le attività didattico - formative.

3.9.24 Caratteristiche

Le strutture in questione possono prevedere sistemi di alloggiamenti di tipo collettivo (collegi, casa per lo studente) e a camere singole o doppie (residenze universitarie).

La realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari deve garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di Università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene sia alle funzioni residenziali che alle funzioni culturali e ricreative.

Per le caratteristiche tecniche si rimanda al Manuale Tecnico (tab.10; pag.87).

MANUALE TECNICO

CAPITOLO 1° - ALLEGATO A

⇒ Contrassegnare con il segno X la documentazione che si allega alla domanda		RESIDENZIALE			COMMERCIALE DIREZIONALE			PRODUTTIVO AGRICOLO			CULTURALE SPORTIVO DI CULTO		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	Impegnativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.	○	○	NO	○	○	NO	○	○	NO	○	○	NO
2.	Impegno al mantenimento del verde.	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO
3.	Attestazione di versamento tariffa sanitaria diritti amministrativi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.	Scheda "Dati urbanistici" allegato A1	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO
5.	Dichiarazioni di cui all'allegato "B".	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO
6.	Elaborati progettuali (3 copie per la residenza e 4 copie per altri insediamenti almeno 2 copie) sottoscritti dalla Proprietà e dal Progettista contenenti												
a)	Estratto di mappa catastale orientata con campitura dell'immobile oggetto di intervento, evidenziando l'area interessata comprensiva di una zona circostante per almeno 100 mt. di raggio;	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b)	Estratto di P.R.G. vigente e adottato con campitura dell'immobile oggetto di intervento, evidenziando l'area circostante per un raggio di 200 mt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
c)	Estratto di Piano Attuativo;	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
d)	piante di tutti i piani (compreso quello di copertura), sezioni significative e prospetti su tutti i lati del fabbricato in scala 1:100 (1:50 per i vecchi nuclei) dello stato di fatto , integralmente quotati ⁽¹⁾ completi di destinazioni d'uso e identificazione delle singole Unità Immobiliari;	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●	NO
e)	piante di tutti i piani (compreso quello di copertura), sezioni significative e prospetti su tutti i lati del fabbricato in scala 1:100 (1:50 per i vecchi nuclei) di raffronto con l'individuazione delle demolizioni in tinta gialla, delle costruzioni in tinta rossa e identificazione delle singole Unità Immobiliari;	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●	NO
f)	piante di tutti i piani (compreso quello di copertura), sezioni significative e prospetti su tutti i lati del fabbricato in scala 1:100 (1:50 per i vecchi nuclei) dello stato di progetto , integralmente quotati ⁽¹⁾ completi di destinazioni d'uso, superfici minime nette e volumi dei locali, numero utenti massimi ammissibili (solo per fabbricati residenziali), rapporti aeroilluminanti, posizionamento impianti tecnologici (climatizzazione, produzione calore, aerazione artificiale, condizionamento, trattamento acqua potabile, ecc.), canne fumarie - camini, canne di esalazione - aerazione- ventilazione e relativi comignoli, prese d'aria, colonne di scarico;	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO
g)	particolari architettonici in scala (per i vecchi nuclei e altri casi richiesti dalle NTA);	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO	●	●	NO

MANUALE TECNICO

CAPITOLO 1° - ALLEGATO A

	h) planimetria in scala 1:200 (per piccoli lotti) o in scala 1:500 (per grandi lotti) orientata e quotata in relazione alla superficie fondiaria ed indicante la localizzazione del fabbricato, nella quale dovrà essere evidenziato: • eventuali aree vincolate, • accessi alla proprietà, • ingombro degli edifici esistenti e/o da realizzare, • distanze della costruzione in edificazione dai confini, • distanze della costruzione in edificazione dagli edifici circostanti la proprietà con le relative altezze, destinazioni d’uso e la presenza di superfici finestrate, • distanze della costruzione in edificazione dalle strade con il relativo calibro, • distanze da elettrodotti (se del caso), • urbanizzazioni primarie esistenti, • rete di fognatura interna in conformità alle normative vigenti,⁽²⁾ • rete idrica di distribuzione interna (doppia rete), • identificazione e dimensionamento della superficie drenante, • identificazione e dimensionamento posti auto, • consistenze arboree presenti, • ubicazione locali/spazi per la raccolta dei rifiuti.	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO												
	i) Schema progettuale, secondo il tipo di intervento, relativo al rispetto delle norme vigenti in materia di eliminazione Barriere Architettoniche (accessibilità, visitabilità e adattabilità) - Legge 09.01.89 n. 13, Legge Regionale 20.02.89 n. 6, D.M. 14.06.89 n. 236 e, in caso di edifici e spazi pubblici, D.P.R. 24.07.96 n. 503 solo per strutture che necessitano di autorizzazione sanitaria	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO												
	j) Planimetria in scala 1:100 riportante i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.), per interventi non assoggettati al Preventivo Parere del comando Prov. dei Vigili del Fuoco.	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO												
	k) Tabella di calcolo dei rapporti aeroilluminanti per ogni singolo vano, nel rispetto del Regolamento Locale d’Igiene, con elaborato grafico in caso di presenza sporgenze maggiori di m. 1,20 (superficie finestra utile), così dimostrati: <table><tr><td>Destinazione locale</td><td>Superficie locale</td><td>Superficie minima richiesta</td><td>Superficie finestra</td><td>Superficie finestra utile</td><td>Rapporto di progetto</td></tr><tr><td></td><td>mq.</td><td>mq.</td><td>mq.</td><td>mq.</td><td>1/...</td></tr></table> Per i vani in cui è prevista aerazione artificiale, documentare inoltre il tipo di impianto secondo il R.L.I.	Destinazione locale	Superficie locale	Superficie minima richiesta	Superficie finestra	Superficie finestra utile	Rapporto di progetto		mq.	mq.	mq.	mq.	1/...	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO
Destinazione locale	Superficie locale	Superficie minima richiesta	Superficie finestra	Superficie finestra utile	Rapporto di progetto																				
	mq.	mq.	mq.	mq.	1/...																				
7.	Elaborati progettuali in triplice copia duplice sottoscritti dalla proprietà e dal progettista, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, integralmente quotati e contenenti:																								
	a) Planimetria sede stradale;	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	•												
	b) profilo longitudinale;	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	•												

MANUALE TECNICO

CAPITOLO 1° - ALLEGATO A

c) sezioni;	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●
d) particolari costruttivi (camerette, caditoie, ecc.);	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●
e) computo metrico con riferimento al bollettino C.C.I.A. o preventivo dell'Ente gestore;	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●	NO	NO	●
8. Relazione dettagliata descrittiva dell'intervento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9. Elaborati aggiuntivi per ambienti destinati ad insediamenti lavorativi e depositi a destinazione specifica e definita:												
a) relazione sull'attività	NO	NO	NO	●	●	NO	●	●	NO	NO	NO	NO
b) planimetria, in scala adeguata, indicante la destinazione d'uso dei locali con la disposizione dei macchinari e degli impianti, e dei punti di emissione significativi	NO	NO	NO	●	●	NO	●	●	NO	NO	NO	NO
10. Per ambienti destinati ad insediamenti lavorativi e depositi a destinazione generica: dichiarazione di cui all'allegato "C"	NO	NO	NO	●	●	NO	●	●	NO	NO	NO	NO
11. Deroga ex art. 49 DPR 753 del 11.07.1980 per interventi in fascia di rispetto ferroviario.	○	○	NO	○	○	NO	○	○	NO	○	○	NO
12. Documentazione obbligatoria prevista dalla L.R. 07.06.80 n. 93 "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole". Da aggiornare	NO	NO	NO	NO	NO	NO	● agricolo	● agricolo	NO	NO	NO	NO
13. Documentazione prevista dalla L.R. 15.12.93 n. 37 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici" e s.m.i. relativa alla gestione dei reflui zootecnici	NO	NO	NO	NO	NO	NO	○ agricolo	○ agricolo	NO	NO	NO	NO
14. Impegnativa alla presentazione di Piano di lavoro solo per demolizioni contenenti materiale amiantifero – Ex D.Lgs. 15.08.91 n. 277.	NO	○	NO	NO	○	NO	NO	○	NO	NO	○	NO
15. Impegnativa per la presentazione di Piano di caratterizzazione dell'area ed eventuale successivo Piano di Bonifica (D.M. 471/99 e s.m.i.).	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16. Documentazione di impatto acustico nei casi previsti dall'art. 8 – L. 447/95.	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○
17. Relazione geologica e/o geotecnica ove prevista, ai sensi del D.M. 11.03.88.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18. Provvedimenti autorizzativi per interventi soggetti a vincoli in materia di beni culturali e ambientali.	○	○	NO	○	○	NO	○	○	NO	○	○	NO
19. Domanda e documentazione per l'Autorizzazione ex art. 151 D.Lgs. 29/10/99 n. 490, nell'esercizio delle sub - deleghe agli Enti locali ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/97.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20. Documentazione in materia di scarichi idrici (D. Lgs. 11/05/99 n. 152 e s.m.i.).	NO	NO	NO	NO	NO	NO	●	●	NO	NO	NO	NO
21. Documentazione in materia di rifiuti (D. Lgs. 05/02/97 n. 22 e s.m.i.).	NO	NO	NO	NO	NO	NO	○	○	NO	NO	NO	NO
22. Documentazione in materia di inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 203/88.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	○	○	NO	NO	NO	NO
23. Documentazione in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso -L.R. 17/00	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
24. Autocertificazione di conformità alle norme igienico sanitarie (art. 20 c.1 T.U.)												
25. Asseverazione (procedura D.I.A.)												
26. Assenso del Condominio (firma autenticata Amministratore) x progetto che interessa parti comuni.												
27. Documentazione in materia di risparmio idrico (L. 36/94 e smi)												

MANUALE TECNICO

CAPITOLO 1° - ALLEGATO A

Ulteriore documentazione che si renda utile produrre:

- a) ☐ _____ ;
- b) ☐ _____ ;
- c) ☐ _____ .
- d) ☐ _____ .

-
- ⁽¹⁾ Ingombro totale del fabbricato, altezza massima dell'edificio misurata come da N.T.A. (indicando anche quote colmo e quote gronda), dimensionamento in pianta dei locali, altezze nette minime e massime di piano, spessori murature, solai e controsoffittature, dimensionamento aperture (porte, finestre, ecc.), sporgenze e balconi.
- ⁽²⁾ Progetto di fognatura in conformità alle normative vigenti (L.R. 27/05/85 n. 62 – D.Lgs. 152/99 e s. m .i - D.P.R. 24/05/88 n. 236 e s.m.i. – R.L.I.) completo di:
- Planimetria generale della proprietà in scala 1:200 indicante il tracciato della rete di fognatura esterna al fabbricato fino al punto previsto per l'immissione in pubblica fognatura o altro recapito autorizzato nonché:
 - a) area complessiva delle proprietà, area coperta, area impermeabile, area sistemata a giardino o comunque non impermeabile, volume totale edificato;
 - b) numero totale dei vani e loro destinazione d'uso;
 - c) dimensionamento delle eventuali vasche di trattamento (fosse settiche);
 - Disegni relativi alla rete fognaria interna dello stabile da cui risultino i diametri delle tubazioni, le pendenze, le ispezioni, i sifoni ed i particolari relativi alle immissioni nelle fognature stradali, o in altri recapiti autorizzati, nonché quant'altro possa interessare il regolare funzionamento della fognatura;
 - Reti di fognatura interne separate ed individuate mediante diversi caratteri grafici, in relazione alle diverse tipologie (acque meteoriche, acque nere o acque di processo).

LEGENDA:

○	Se del caso	A	Nuova costruzione
●	Obbligatorio	B	Demolizione e ricostruzione – Ampliamento - Ristrutturazione Variante a C.E. – Sanatoria – Cambio destinazione d'uso con opere Cambio destinazione d'uso senza opere – Recupero sottotetto non abitabile
NO	Non necessita	C	Opere di urbanizzazione primaria

Manuale Tecnico Capitolo 1° - Allegato B)

DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME DEL R.L.I. VIGENTE

I __ sottoscritt__
e il sottoscritto Progettista/Direttore Lavori
con riferimento alla richiesta di permesso di costruire o DIA prot. nr. _____
del _____ relativa a _____
in _____ Via _____

DICHIARANO

ciascuno per gli obblighi di competenza, di assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al Titolo III° del vigente R.L.I. per quanto non specificato in progetto.

DICHIARANO INOLTRE

SI	NO	
☐	☐	che verranno installati apparecchi per il trattamento domestico dell'acqua potabile (se SI documentare l'osservanza al D.M. 443/90)
☐	☐	che verranno installate reti idriche e/o accessori di rete a scopi diversi da quello potabile e/o dispositivi di rilancio dell'acqua potabile-autoclavi (se SI documentare la corretta installazione nel rispetto delle norme di buona tecnica vigenti)
☐	☐	che verranno installati impianti di aerazione artificiale (se SI attestare il rispetto dell'art. 3.3.13 del vigente R .L .I.)
☐	☐	che si è in presenza di ostacoli all'illuminazione naturale (se SI documentare il rispetto dell'art. 3.3.15 del vigente R .L .I.)
☐	☐	che verranno installati impianti di condizionamento (se SI presentare relazione tecnica e schema dell'impianto di condizionamento)
☐	☐	che, in assenza di regolare vespaio aerato, verranno adottati idonei accorgimenti al fine di evitare l'insorgere di umidità per capillarità (se SI allegare relazione dettagliata degli accorgimenti alternativi previsti)
☐	☐	che verranno installati serbatoi interrati (se SI attestare il rispetto alle norme di cui agli artt. 2.2.9 e 2.2.10 del vigente R.L.I.)
☐	☐	che verranno installati cancelli e/o portoni motorizzati (se SI attestare il rispetto delle norme di sicurezza Uni 8612)
☐	☐	che si installeranno sorgenti sonore fisse (se SI attestare il rispetto al D.P.C.M. 1/3/91 e alla L. 447/95 e s.m.i.)
☐	☐	che si edificerà nei pressi di elettrodotti (se SI attestare il rispetto delle distanze previste dal D.P.C.M. 23/4/92)

_____/_____/____

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA/DIRETTORE LAVORI

Manuale Tecnico Capitolo I° - Allegato C)

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA PER AMBIENTI DI LAVORO **E/O DEPOSITI A DESTINAZIONE GENERICA (1)**

I__ sottoscritt__ _____
Titolare della richiesta di concessione/autorizzazione edilizia prot. nr. _____
del _____ relativa a _____
in _____ Via _____

SI IMPEGNA

al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del Nulla-Osta all'esercizio della specifica attività.

____/____/____

IL TITOLARE

(1) Il titolare può trasferire l'impegno all'effettivo utilizzatore del fabbricato.

Manuale Tecnico Capitolo I° - Allegato D)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI

☐ **LICENZA D'USO**

☐ **CERTIFICAZIONE PREVENTIVA**

- *Elaborati grafici (in pianta e sezione) regolarmente assentiti dal Comune e riportanti l'impianto fognario interno (in duplice copia).*
- *Dichiarazione a firma del richiedente l'Atto Autorizzativo attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, la conformità della costruzione al progetto regolarmente assentito, la avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi della Legislazione e delle norme del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene vigenti.*
- *Dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante l'uso di materiali da costruzione rispondenti ai requisiti previsti dal D.P.R. 246/93 e s. m i.*
- *Dichiarazioni di conformità ai sensi della L. 46/90, del D.P.R. 447/91, del D.M. 20/2/92 relative agli impianti di cui all'art. 1 stessa L. 46/90.*
- *Certificazione attestante la conformità alle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.*
- *Collaudo favorevole delle opere di fognatura interna e di allaccio alla fognatura comunale rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione del Direttore Lavori.*
 - o *Copia del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi della Legge 966/65 o dichiarazione di inizio attività ai sensi del D.P.R. 12/1/98 nr. 37.*
 - o *Comunicazione di messa in esercizio degli ascensori e degli impianti di sollevamento ai sensi del D.P.R. 162/99.*
 - o *Dichiarazione di corretta installazione dell'impianto termico di potenzialità inferiore a 116 Kw (nel caso di non applicabilità della L. 46/90).*
 - o *Certificazione relativa alle caratteristiche di sicurezza delle vetrate in funzione del loro utilizzo (secondo le norme tecniche di sicurezza UNI-7697).*
 - o *Certificazione attestante la corretta installazione e la regolarità degli impianti di aerazione artificiale.*
 - o *Certificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza per l'installazione di cancelli, porte, portoni motorizzati (UNI-8612).*
 - o *Certificazione attestante l'avvenuta predisposizione di idonei accorgimenti al fine di evitare l'insorgenza di umidità per capillarità (in*

assenza di regolamentare vespaio areato e/o di marciapiede perimetrale).

- o Certificazione di collaudo dell'impianto di condizionamento comprovante il rispetto delle norme di buona tecnica vigenti (artt. 3.3.13 e 3.3.14 del Regolamento Locale d'Igiene; norme UNI 10339).
- o Certificazione attestante il rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendi ivi comprese le norme di cui ai punti 2-3-7 del D.M. 1/2/86 per le autorimesse interrate con capienza inferiore a nove autoveicoli (nel caso di "attività" non comprese nell'elenco di cui al D.M. 16/2/82).
- o Certificazione attestante la regolare esecuzione dei camini e/o canne fumarie (nel caso di non applicabilità della L. 46/90).
- o Certificazione attestante la regolare esecuzione delle canne di areazione e/o di esalazione.
- o Certificazione attestante il rispetto delle norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico (L. 447/95; D.P.C.M. 1/3/91; D.P.C.M. 5/12/97, ecc.).
- o Certificazione attestante il rispetto del D.P.C.M. 23/4/92 (limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico).
- o Certificazione attestante il rispetto della L.R. 17/2000 e s.m.i. (risparmio energetico ed inquinamento luminoso)
- o Certificato di collaudo dei serbatoi interrati e relative tubazioni attestante il rispetto delle norme di cui agli artt. 2.2.9 e 2.2.10 del Regolamento Locale d'Igiene.
- o Certificazione attestante il rispetto delle norme di cui al D.M. 31/3/84 e/o D.M. 13/10/94 per i depositi di G.P.L. con capacità complessiva inferiore e/o superiore a 5 metri cubi.
- o Certificazione attestante:
 - il rispetto delle norme vigenti in materia di risparmio idrico (L. 36/94 e s.m.i.);
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 443/90 in materia di trattamento domestico delle acque potabili (**Allegato E**);
 - il rispetto delle norme di cui all'art. 5 del D.M. 443/90 (doppia rete di distribuzione dell'acqua);
 - il rispetto delle norme di buona tecnica vigenti per l'installazione (se esistente) di:
 - o dispositivi di rilancio (autoclavi) dell'acqua potabile;
 - o dispositivi antiriflusso sulle derivazioni, dalla rete di acqua potabile, di altre reti e/o accessori destinati ad usi non potabili.
- **Documentazione necessaria in tutti i casi.**
- o **Documentazione per i casi ricorrenti.**

Manuale Tecnico Capitolo I° - Allegato E)

NOTIFICA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DELL'ACQUA POTABILE

GENERALITA' DEL PROPRIETARIO O RESPONSABILE DELL'APPARECCHIATURA

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ Comune _____ tel. _____

TIPOLOGIA DELL'INSEDIAMENTO SERVITO

residenza monofamiliare ☐/ ☐ residenza plurifamiliare ☐/ ☐ altro ☐/ ☐

INDIRIZZO:

via / piazza _____ Comune _____

PUNTO DI INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA NELLO STABILE

TIPOLOGIA DELL'APPARECCHIATURA

addolcitore a scambio ionico ☐/ ☐ dosatore di reagenti chimici ☐/ ☐ filtro ad osmosi inversa ☐/ ☐
filtro meccanico ☐/ ☐ sistema fisico ☐/ ☐ altro ☐/ ☐

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELL'APPARECCHIATURA

marca e modello. _____ data installazione ☐/ ☐/ ☐/

DATA ☐/ ☐/ ☐/ ☐/

FIRMA _____

MANUALE TECNICO - CAPITOLO 3°

FINALITA' DELLE COSTRUZIONI DISPOSIZIONI PER LE AREE EDIFICABILI REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

Punto 1: Superficie scoperta e drenante

Le dimensioni della superficie scoperta e drenante sono da definire in funzione della destinazione urbanistica e della tipologia di intervento come riportato nella seguente tabella:

Tabella n° 1

ZONA	Nuova costruzione	Interventi su esistente
Residenziale	20% della Sup. Fondiaria	= / > dell'esistente
Commerciale Terziario Produttivo	10% della Sup.Fondiaria	= / > dell'esistente

Per i casi di pluralità di destinazioni d'uso dovrà essere reperita una quota totale di area scoperta e drenante in misura proporzionale all'entità delle singole destinazioni.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all'intera area interessata.

Punto 2: Protezione dall'umidità

Il requisito di cui all'art 3.3.10 del Regolamento si ritiene soddisfatto quando:

- a) i locali sono dotati di vespaio di altezza non inferiore a cm 50 e con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso uniformemente distribuite al fine di assicurare una sufficiente circolazione d'aria.
- b) é presente un marciapiede perimetrale costituito da materiale resistente ed impermeabile di larghezza minima di cm 50 e posto a quota inferiore al piano pavimento.

Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, con piano del pavimento posto a quota inferiore al punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede perimetrale, è necessario prevedere idonei accorgimenti atti ad impedire l'allagamento dell'abitazione (pendenze dei piani esterni, presenza di griglie di raccolta acque, ecc.).

In caso di interventi in fabbricati residenziali esistenti o in fabbricati (esistenti o di nuova realizzazione) ad uso non residenziale, per motivate esigenze tecniche e/o lavorative, potranno essere adottate soluzioni tecniche alternative al vespaio areato, purché di equivalente certificata efficacia (ad es. idonea stratificazione di ciottolato, gettata di cemento con soprastante sovrapposizione di guaine termosaldate e rifinitura in idoneo materiale resistente all'usura, ecc.).

Tabella n° 2 - Ambienti con aerazione solo artificiale

Tipologia dei locali	Tipo di impianto ammesso
a) i servizi igienici ad esclusione della prima stanza da bagno nelle abitazioni;	aerazione artificiale
b) i locali o gli ambienti con presenza solo saltuaria di persone con le limitazioni specificate nei singoli capitoli;	aerazione artificiale
c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;	aerazione artificiale
d) l'ufficio di superficie massima di mq 20 realizzato all'interno di ambienti lavorativi con presenza saltuaria di personale	aerazione artificiale
e) l'ufficio di superficie massima di mq 20 realizzato all'interno di ambienti lavorativi con presenza continuativa di personale	impianto di condizionamento
f) i locali o gli ambienti destinati ad attività lavorative, commerciali, culturali, ricreative, pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi, che richiedono particolari condizioni di aerazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa.	impianto di condizionamento

Punto 3: Impianti di condizionamento

A - Progettazione

La progettazione degli impianti di condizionamento deve contenere:

1. tavole di progetto, complete di piante e sezioni con indicata la destinazione d'uso dei locali;
2. relazione tecnica contenente almeno le informazioni e i dati di seguito riportati:
 - a) potenzialità dell'impianto: termica e/o frigorifera;
 - b) superfici e volumi condizionati con la specifica destinazione degli ambienti interessati;
 - c) numero massimo di persone presenti o ammesse negli ambienti;
 - d) quantità di aria immessa per persona/ora o ricambi ora e/o inquinanti specifici controllati;
 - e) quantità di aria eventualmente riciclata e relativo trattamento di depurazione;
 - f) filtri: tipo, modalità di funzionamento, ubicazione, efficienza, periodicità di sostituzione;
 - g) descrizione dei componenti dell'impianto e loro dislocazione (impianto elettrico, combustibile di alimentazione, impianto di combustione, batterie di raffreddamento ed umidificazione, ecc.)

- h)** modalità di immissione ed estrazione dell'aria negli ambienti con l'indicazione del posizionamento dei relativi dispositivi e di eventuali fonti di inquinamento che interferiscano con le prese di aria;
- i)** modalità e periodicità di effettuazione delle operazioni di pulizia degli elementi dell'impianto, con particolare riferimento ai condotti dell'aria, alle zone di possibile ristagno dei liquidi;
- l)** livelli di rumorosità;
- m)** sistemi di allontanamento dei prodotti della combustione e modalità di prelievo dell'aria di combustione;
- n)** sistemi di ventilazione del locale caldaia;
- o)** modalità tecniche per la prevenzione della contaminazione da Legionella (Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi – 4 aprile 2000 – G.U. n° 103 del 5-5-2000)

inoltre, ove previsti:

- indicazione del tipo di controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
- indicazione dei sistemi di affidabilità di funzionamento permanente (sistema di alimentazione elettrico indipendente, di alimentazione da un gruppo di continuità, altri sistemi equivalenti).

B - Requisiti

Fatte salve le specifiche previste nei singoli capitoli e nella norma UNI per le singole destinazioni d'uso, di seguito si riportano i requisiti minimi generali da garantire:

- a)** *quantità di aria esterna di rinnovo* non inferiore a 30 mc/ora per persona in ciascun ambiente ovvero da 2 a 4 volumi ambiente/ora; il parametro 30 mc/ora per persona va riferito all'affollamento massimo previsto; il parametro volumi/ ambiente/ora, può essere utilizzato per ambienti con volumi elevati e ridotta permanenza di persone. Nella scelta del parametro da utilizzare deve privilegiarsi la soluzione più favorevole al benessere degli utilizzatori;
- b)** *temperatura operativa* per il periodo invernale 18-24°C (o nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per le singole destinazioni d'uso e comunque non inferiori a quelli specificati nei singoli capitolo del presente Titolo); per la stagione estiva deve essere di norma compresa tra 23 e 27 °C e comunque con una differenza di temperatura fra aria esterna ed interna non > di 7 °C;
- c)** *velocità dell'aria* non > di 0,15 m/s misurata dal pavimento ad un'altezza di m. 2;
- d)** *umidità relativa* compresa tra il 40 e il 60%
- e)** *purezza dell'aria* ottenuta mediante filtrazione
- f)** *rispetto dei limiti di rumorosità* interna degli ambienti abitativi e dei limiti di immissione ed emissione di cui alla normativa vigente.

Restano fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale per gli ambienti con presenza di specifici inquinanti (attività lavorative, ecc.).

Fatta eccezione per i casi in cui non è consentita, la *ricircolazione dell'aria* è ammessa alle seguenti condizioni:

- rispetto delle quantità minime dell'aria esterna di rinnovo;
- adozione di sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria ricircolata.

Per gli ambienti esistenti di cui alla lettera f) della Tabella – Ambienti con aerazione solo artificiale - nei casi di ampliamento, ristrutturazione o riutilizzo, quando per impossibilità tecniche o per la presenza di vincoli normativi non è possibile garantire il regolamentare requisito di aerazione naturale diretta sono ammesse integrazioni mediante sistemi di aerazione artificiale alle sottoelencate condizioni:

1. quota di aerazione naturale presente non inferiore al 50% di quella regolamentare prevista per le specifiche destinazioni.
2. velocità dell'aria non > di 0,15 m/s misurata dal pavimento ad un'altezza di m. 2;
3. rispetto dei limiti di rumorosità interna negli ambienti e dei limiti di immissione ed emissione di cui alla normativa vigente
4. quantità di aria esterna di rinnovo non inferiore a 20 mc/ora per persona in ciascun ambiente ovvero da 1 a 2 volumi ambiente/ora
5. regolamentari prese d'aria esterna, allontanamento dell'aria e manutenzione degli impianti.

C - Prese di aria esterna

Le prese di aria esterna devono essere sistemate alla copertura.

Quando ciò sia tecnicamente impossibile devono essere comunque poste ad un'altezza di m 3 dal suolo se collocate all'interno di cortili e ad almeno 6 m se su spazi pubblici.

In ogni caso le prese di aria esterna non devono essere realizzate:

- in prossimità di strade di grande traffico;
- in prossimità di ribalte di carico/scarico automezzi;
- in zona prossima a scarichi di fumi o prodotti della combustione;
- in punti vicini ad emissioni industriali, di servizi igienici o comunque di aria viziata o contaminata;
- in vicinanza di torri di raffreddamento o torri di evaporazione
- in vicinanza di depositi e raccoglitori di rifiuti.

La distanza da camini o da altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di tali emissioni sulla purezza dell'aria usata per il rinnovo.

E' vietata la realizzazione di prese di aria da cavedi.

D - Allontanamento dell'aria

Il punto di espulsione dell'aria estratta dall'impianto (compreso quella derivante dal funzionamento dello stesso) deve essere ubicato in posizione tale da evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

Tale requisito si ritiene soddisfatto quando l'allontanamento è previsto oltre il tetto ed a conveniente distanza da aperture finestrate (5 m).

E - Manutenzione e divieti

Gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una facile ed adeguata ispezione e manutenzione periodica nonché il mantenimento dei livelli di rumorosità nei limiti previsti.

Negli interventi di manutenzione particolare attenzione deve essere posta alla sostituzione periodica dei filtri.

Nella realizzazione degli impianti è vietato l'uso di materiali coibenti di tipo fibroso all'interno delle canalizzazioni e di qualsiasi parte dell'impianto attraversata dall'aria in movimento.

Punto 4 - Illuminazione naturale e artificiale

Possono usufruire di sola illuminazione artificiale gli ambienti sotto elencati:

- a) i servizi igienici ad esclusione della prima stanza da bagno nelle abitazioni;
- b) i locali con presenza solo saltuaria di persone;
- c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;
- d) i locali o gli ambienti destinati ad attività lavorative, commerciali, culturali, ricreative, pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi, che richiedono particolari condizioni di illuminazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
- e) l'ufficio di superficie massima di mq 20 realizzato all'interno di ambienti lavorativi.

In tali ambienti devono essere garantiti i requisiti di illuminazione artificiale contenuti nella norma tecnica vigente (UNI 10380/A1).

Punto 5 - Parapetti

I parapetti e le strutture di protezione devono avere altezza non inferiore a cm. 100. Tale altezza minima è aumentata a cm 110 per i parapetti e le strutture di protezione (di finestre, balconi e terrazze) installati oltre il secondo livello fuori terra.

Tutti i parapetti e le strutture di protezione devono dare sufficiente garanzia di sicurezza e di resistenza agli urti; se non completamente chiusi, devono essere realizzati con aperture che abbiano larghezza libera non superiore a cm. 10 e dotati di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad ostacolare l'arrampicamento e/o il superamento.

Punto 6 - Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso alle coperture degli edifici deve poter essere effettuato in sicurezza tramite sistemi di trattenuta (es. imbracature di sicurezza, funi di trattenuta, ecc..).

Allo scopo occorre che:

- i punti di ancoraggio siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura;
- siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- per l'accesso alla copertura risulti l'obbligo dell'uso di adeguati attrezzi per la sicurezza;

- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta;
- tali manufatti devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
- sulle coperture di fabbricati con lucernari, devono essere predisposte reti metalliche fisse anticaduta o altre misure di sicurezza equivalenti in corrispondenza degli stessi.

Punto 7 - Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

Nei sottotetti e nelle cantine vanno rese impenetrabili con griglie o reti tutte le aperture di aerazione.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione o aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica ecc. devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.

Punto 8 - Distribuzione dell'acqua all'interno di edifici

Autoclavi - L'installazione di dispositivi di rilancio (autoclavi) è consentita negli edifici in cui la pressione di regime dell'acquedotto non sia in grado di garantire una sufficiente erogazione anche ai piani superiori.

In tal caso, a monte dell'impianto di autoclave deve essere installato un serbatoio di preaccumulo chiuso, che impedisca l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

A monte del serbatoio deve essere installato un dispositivo antiriflusso costituito da un disconnettore o da una doppia valvola di ritegno.

Il collegamento dell'autoclave alla tubazione di mandata deve essere realizzato mediante giunti antivibranti.

L'installazione di dispositivi antiriflusso è altresì obbligatoria sulle derivazioni dalla rete potabile di eventuali altre reti destinate a scopi diversi da quello potabile (ad esempio reti antincendio, caldaie, ecc.).

Doppia rete – In attuazione dell'art. 5 comma 4 del DMS 21.12.90 n° 443, e solo per i casi ivi previsti, per gli edifici ad uso residenziale di nuova costruzione o soggetti a globale ristrutturazione, è da perseguire la soluzione della doppia rete di distribuzione - l'una ad uso potabile e l'altra per usi tecnologici – nettamente distinte e separate fra di loro sin dall'inizio della rete privata.

Impianti di trattamento domestico dell'acqua potabile – L'installazione di impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, deve avvenire nel rispetto delle

disposizioni di cui al DM 443/90 e alla L. 46/90. L'installazione di tali impianti è soggetta a notifica alla competente struttura tecnica dell'ASL come da allegato E del Capitolo 1°. Alla notifica deve essere unita la dichiarazione di conformità e la certificazione di corretto montaggio rilasciate dall'installatore nelle forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L. 46/90 e dall'art. 3 del DM 443/90. Il proprietario o responsabile dell'apparecchiatura deve inoltre conservare ed esibire a richiesta del personale di vigilanza il documento tecnico e il manuale di manutenzione previsti dal succitato art. 3 del DM 443/90.

Punto 9 - Caratteristiche dell'impianto fognario interno

Le condutture delle reti di scarico e di tutti i pozzetti, nonché eventuali manufatti di trattamento, devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblaggio e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile e a motivata richiesta, possono essere prescritti percorsi controllabili a vista.

In generale si fa rimando alle norme tecniche vigenti in materia (UNI EC 12056-1-2-3 acque reflue in generale e meteoriche) e al "Regolamento di Fognatura."

A - Acque meteoriche

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture dei fabbricati devono essere raccolte con condotti (grondaie e pluviali) sufficientemente ampi per riceverle e condurle ai recapiti finali; tali condotti devono essere indipendenti ed in numero sufficiente, da applicarsi preferibilmente ai muri perimetrali e non devono ricevere scarichi di altra natura.

Nel caso di condotti di scarico interni questi devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzione di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le acque meteoriche possono recapitare:

- a) in pubblica fognatura, nel rispetto della D.C.R. 15/1/02 nr. VII/402, con le modalità previste dal "Regolamento di Fognatura" e del "Regolamento per l'Utenza dei Servizi Consortili";
- b) in acque superficiali nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione degli enti competenti;
- c) sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo tramite:
 - sub-irrigazione, con le modalità di cui alla Delibera del C.I.T.A.I. del 4/2/77;
 - pozzo perdente, al di fuori delle aree di rispetto di cui all'art. 21 del D.Lgs 152/99, con le seguenti caratteristiche:
 - 1) profondità non maggiore di m. 2,50 dalla quota 0;
 - 2) letto di sabbia di cm. 30/40 al fondo;
 - 3) ubicazione in area scoperta, a distanza dai muri perimetrali di almeno m. 1,50;
 - 4) ispezionabile mediante passo d'uomo, con relativo chiusino al piano.

B - Acque nere (o cloacali)

Ferme restando le caratteristiche tecniche di cui alle citate norme UNI, le condutture di scarico delle acque nere devono essere dotate di sfiato prolungato fin sopra il tetto, ultimato con idoneo torrino sfociante in posizione tale da evitare esalazioni moleste.

Le acque nere decadenti da fabbricato ad uso civile possono essere recapitate in fognatura comunale, nel rispetto delle norme dello specifico “Regolamento di Fognatura”.

Le acque nere provenienti da insediamenti produttivi, da cui derivino anche scarichi di tipo industriale, così come definiti dal D.Lgs 152/99, devono essere sottoposte a trattamento quantomeno di sedimentazione primaria, tramite manufatto a perfetta tenuta, di idonea capacità, in relazione alla previsione dell'entità dello scarico, ubicato in superficie scoperta, distante almeno m. 1 dai muri perimetrali, dotato di idonea apertura a passo d'uomo, munita di chiusura a tenuta e di tubazione indipendente di esalazione sfociante oltre il tetto del fabbricato.

Nelle aree di rispetto di cui all'art. 21 del D.Lgs 152/99, allo scopo di garantire la perfetta tenuta di tutte le opere fognarie, dovranno essere adottati ulteriori accorgimenti quali:

- impianto di trattamento primario ove previsto a doppia camera;
- tubazioni di raccolta e allontanamento annegate nel cemento;
- saldature delle giunture.

C - Acque di processo

Per la rete di raccolta delle acque di tipo industriale, così come definite dal D.Lgs 152/99, si rimanda a quanto stabilito dal “Regolamento di Fognatura” e dal “Regolamento per l'Utenza dei Servizi Consortili”.

Alle reti di cui al comma precedente, si applicano anche le disposizioni di cui al comma 4° del precedente paragrafo.

D - Ispezione e campionamento

Al fine di garantire l'ispezionabilità e l'agevole ed igienico campionamento degli scarichi idrici, occorre prevedere:

- scarichi decadenti da insediamenti da cui derivino scarichi di tipo civile – sifone Firenze di diametro non inferiore a cm. 16;
- scarichi provenienti da insediamenti produttivi – pozzetto di prelievi di dimensioni non inferiore a cm. 40 x 40, con battente d'acqua non inferiore a cm. 50, immediatamente a monte dell'immissione in pubblica fognatura e dell'eventuale sifone Firenze, nonché su ognuna delle reti distinte di raccolta, di cui all'art. 3.3.21 del presente regolamento, prima della loro commistione.

Punto 10 - Requisiti acustici.

A - Norme di riferimento

Le principali norme di riferimento sono le seguenti:

- DPCM 1/3/91
- Legge 26/10/95 n°447
- DM 11/12/96
- DPCM 14/11/97
- DPCM 5/12/97
- DPR 18/11/98 n°459
- DM 16/03/98

B - Indicazioni tecniche particolari

- Strumentazione.

La strumentazione da utilizzare e le modalità di misura sono quelle riportate nel DMA 16/03/98 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”).

- Requisiti acustici passivi degli edifici

Per i requisiti acustici passivi degli edifici si applica quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

In presenza di elevati livelli di rumore ambientale, dovranno essere eventualmente adottate, a cura del progettista, ulteriori opere di mitigazione, che potranno riguardare anche l’incremento dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Nel caso di edifici con ambienti adibiti a funzioni differenti, le strutture di ogni singola tipologia di ambiente dovranno soddisfare i requisiti per tale tipologia. Le pareti comuni dovranno soddisfare i requisiti più cautelativi.

I valori degli indici definiti nell’allegato A del DPCM 05/12/97 devono essere dichiarati dal progettista in fase di richiesta di permesso di costruire o di presentazione di denuncia di inizio attività e certificati ad opere ultimate da Tecnico abilitato.

- Provvedimenti particolari per ambienti rumorosi contigui con l’abitazione

Quando è prevista la realizzazione di spazi destinati a pubblico esercizio, ad attività ricreative, ad attività artigianali o commerciali confinanti con ambienti destinati ad abitazione, fermo restando il rispetto di quanto indicato ai precedenti paragrafi, devono essere privilegiate le soluzioni che impediscano la contiguità degli stessi con camere da letto o locali di soggiorno.

Sono in ogni caso fatti salvi specifici e motivati provvedimenti della Autorità Sanitaria Locale per situazioni particolari che determinino situazioni di oggettiva molestia e/o potenziale danno alla salute degli occupanti.

- Rumorosità di apparecchi ed impianti tecnologici installati negli edifici

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo o discontinuo deve rispettare i limiti riportati nel DPCM 05/12/97. Le modalità di misura sono quelle riportate nel medesimo DPCM 05/12/97.

Nella progettazione degli impianti tecnologici generali a servizio delle abitazioni devono comunque essere privilegiate le soluzioni che impediscano la contiguità degli stessi con camere da letto o locali di soggiorno.

- Documentazione di impatto acustico

Nei casi previsti dall'art. 8 della Legge 447/95, deve essere prodotta idonea documentazione, di previsione di impatto acustico o di valutazione previsionale del clima acustico, secondo quanto stabilito dalla specifica legge regionale e relativo regolamento di attuazione, in assenza della quale la documentazione da produrre sarà quella di cui all'allegato tecnico.

Punto 11 - Cortili.

A - Caratteristiche costruttive ed uso

Al fine di consentire il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3.3.26 del Regolamento, i cortili:

- devono avere superficie non inferiore ad 1/5 delle superfici dei muri che lo delimitano, misurati dal pavimento alle cornici di coronamento degli stessi o alla gronda;
- devono presentare dimensioni tali da consentire la regolare illuminazione naturale diretta degli ambienti in relazione alle specifiche destinazioni d'uso e il reperimento della superficie scoperta e drenante.

B - Accessi ai cortili

I cortili devono avere almeno un accesso verso uno spazio pubblico. Ove tali accessi debbano superare dislivelli, è necessario realizzare aree di passaggio pedonale con materiale antisdrucchiabile e pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un agevole percorribilità, nonché una piattaforma piana di lunghezza minima di m 4.00 all'ingresso, salvo il caso in cui si è già previsto l'arretramento del passo carraio ai sensi del Codice della strada.

Resta fatta salva l'applicazione della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche per i casi soggetti.

C - Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere realizzato in modo da consentire il facile deflusso delle acque meteoriche. Allo scopo di evitare infiltrazioni nelle pareti perimetrali degli edifici, lungo tali pareti deve essere realizzata una pavimentazione di larghezza non inferiore a cm 50 fatte salve diverse disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Punto 12 - Cavedi

A - Criteri generali

Nelle nuove costruzioni le superfici finestrate realizzate su cavedi, chiostrine e pozzi luce non possono essere computate per il raggiungimento del requisito minimo di aeroilluminazione naturale diretta degli spazi confinati anche se di servizio o accessorio. In caso di ristrutturazione di edifici esistenti, le superfici finestrate apertisi su cavedi, chiostrine e pozzi luce, possono essere computate esclusivamente per la aeroilluminazione naturale diretta di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli. Nei cavedi è vietata l'immissione di scarichi gassosi.

B - Dimensioni

I cavedi, ove presenti, dovranno avere in rapporto all'altezza degli edifici che li delimitano le seguenti dimensioni minime:

- per altezze fino a metri 8: superficie minima netta di mq 6 con lato minimo di m 2,50;
- per altezze fino a metri 12: superficie minima netta di mq 9 con lato minimo di m 3,00;
- per altezze fino a metri 18: superficie minima netta di mq 12 con lato minimo di m 3,50;
- per altezze superiori a m 18: superficie minima netta di mq 16 con lato minimo di m 4,00.

Per superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza del cavedio si computa a partire dal piano di calpestio dello stesso.

C - Comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e, nel caso siano a servizio di più unità immobiliari, abitative e non, devono comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti a quota pavimento con aperture o accessi sempre liberi aventi sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque dimensioni non inferiori a m 1.00 di larghezza e m 2.40 di altezza.

La pavimentazione deve essere dotata di idonei sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Punto 13 - Ambienti al di sotto del piano campagna

- Requisiti

Fermi restando i divieti di cui all'art. 3.3.30 del Regolamento e fatte salve specifiche disposizioni legislative, nelle nuove costruzioni i locali ubicati al di sotto del piano di campagna possono essere adibiti ad usi che comportino la presenza non saltuaria di persone quando possiedono oltre ai requisiti di areazione, illuminazione, altezza, superficie e volume previsti per la specifica destinazione anche quelli di seguito elencati.

1. Sistema che consenta la circolazione dell'aria sotto il pavimento e il conseguente allontanamento della stessa all'esterno dell'edificio. Tale requisito si ritiene

soddisfatto mediante la realizzazione di vespaio aerato di altezza minima m 0,50 con bocche di areazione contrapposte, o altri sistemi equivalenti.

2. Muri protetti efficacemente contro l'umidità per capillarità; pavimento unito ed impermeabile.
3. Muri perimetrali distanziati dal terreno mediante intercapedine di larghezza non inferiore a m 0,80, munita di sistemi per l'allontanamento delle acque filtranti.
4. Idonei meccanismi o sistemi che garantiscano il regolamentare smaltimento degli scarichi idrici e regolamentari modalità di allontanamento delle emissioni in atmosfera.
5. Perimetro di base completamente fuori terra per almeno i $\frac{3}{4}$ negli ambienti parzialmente interrati a destinazione d'uso di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 del Regolamento;
6. Presenza di porte e vie di uscita di emergenza che consentano l'evacuazione in luogo sicuro mediante percorsi anche interni a ciò dedicati, negli ambienti destinati ad attività lavorative e terziario-commerciali.

Punto 14 - Scale

A - Requisiti generali

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza compresa tra mt. 0,90 e mt. 1,00 e, se del caso, di fermapièdi .

I parapetti che costituiscono la difesa verso il vuoto devono avere una altezza minima di 1 m e, se non completamente chiusi, avere aperture inattraversabili da una sfera di diametro di cm 10.

Le porte non possono aprirsi in adiacenza al gradino della rampa in discesa, ma ad una distanza non inferiore a m 0,50.

I vetri che eventualmente costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

B - Caratteristiche delle scale primarie

Dimensioni

Le rampe delle scale primarie devono avere una larghezza minima di 1,20 m. anche se c'è la presenza di ascensore.

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm massima cm 18; l'altezza massima è consentita solo per casi particolari e comunque solo per interventi sull'esistente;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra a cm 62/64 e comunque non inferiore a 30 cm. sempre per una larghezza minima di m 1,20.

Le scale devono essere interrotte con apposito pianerottolo, di norma, almeno ogni 12 alzate.

Aeroilluminazione

Le scale chiuse sui quattro lati devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di superficie non inferiore a mq. 1 ad ogni piano,

agevolmente apribili. Per le scale con pareti laterali di non diretto accesso su spazi liberi, è consentita l'illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito e dovrà essere prevista e realizzata una aerazione naturale complessiva non inferiore a mq 1 per piano servito da garantire mediante idonee superfici apribili in alto e in basso escluso la porta di ingresso (negli edifici abitativi questo valore può essere ridotto del 50% nei casi in cui trovano applicazione le relative norme di sicurezza antincendio).

Chiusura

La scala primaria deve essere di norma coperta e chiusa su ogni lato.

Fermo restando l'obbligo della copertura, per le scale che danno accesso ad unità immobiliare/i ubicata/e non oltre il secondo livello fuori terra può essere omessa la chiusura su ogni lato purché siano realizzati idonei accorgimenti a difesa degli agenti atmosferici.

Materiali

Le pareti dei vani delle scale devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia per una altezza di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere gradino-alzata-pedata e pianerottoli nonché il parapetto e la balaustra completi di corrimano.

C - Caratteristiche delle scale secondarie

Dimensioni

Le scale secondarie, fermo restando quanto previsto da norme speciali, devono avere una alzata minima di 16 cm. e massima di cm. 18, una pedata di profondità minima di cm 25 per una larghezza di almeno 80 cm

Punto 15 - Soppalchi

Caratteristiche e requisiti generali

Fermo restando le norme igienico sanitarie e le norme più generali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza impiantistica e antincendio, e di superamento delle barriere architettoniche, si elencano di seguito le specifiche tecniche dei soppalchi per le diverse destinazioni d'uso.

A - Ambienti ad uso abitativo

La superficie dei soppalchi e' relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

In ogni caso:

- a) la superficie del soppalco, comprese le superfici per l'accesso allo stesso, non può essere superiore al 50% della superficie netta dello spazio principale in cui e' ubicato;
- b) l'altezza netta minima della parte sottostante non può essere inferiore a m. 2,10;
- c) l'altezza netta media della parte soprastante deve essere non inferiore a m. 2,10 e il punto più basso non deve avere altezza minore di m. 1.80.

L'altezza netta interna della parte sottostante il soppalco deve essere riferita esclusivamente alla porzione di superficie ricadente nella proiezione dell'area soppalcata, calcolata dalla quota di pavimento all'intradosso del piano del soppalco.

La massima superficie soppalcabile (50%) calcolata come al comma precedente, e' consentita nei casi in cui l'altezza netta interna tra pavimento finito e soffitto finito per la parte sottostante e l'altezza media netta interna per la parte soprastante non e' inferiore a m. 2,40.

Qualora l'altezza come definita al precedente comma, sia per la parte sottostante che per quella soprastante, sia pari al limite minimo di m. 2,10, la superficie del soppalco non potrà essere maggiore di 1/3 della superficie netta dello spazio principale in cui e' ubicato il soppalco.

Per le abitazioni a pianta libera, il computo della superficie soppalcabile deve essere al netto della superficie della stanza da bagno e della scala di collegamento.

Sia la zona soprastante che quella sottostante il soppalco dovranno disporre di aeroilluminazione naturale regolamentare.

Il collegamento fra la superficie sottostante e quella soprastante deve avvenire con scale che possiedano tutti i requisiti minimi previsti per le scale secondarie.

Lo spazio soprastante l'area soppalcata non può avere destinazione d'uso diversa da quella dello spazio principale e può essere computato per il raggiungimento della superficie minima dello spazio principale medesimo.

B - Ambienti per attività lavorative e depositi

La realizzazione del soppalco non deve pregiudicare le caratteristiche di aeroilluminazione previste per le specifiche destinazioni d'uso dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e dal Capitolo 10 del presente Titolo. La parte sottostante il soppalco e la parte soprastante, se destinate ad attività con permanenza non saltuaria di addetti, devono possedere regolamentare altezza.

In caso di attività con presenza saltuaria di addetti, le altezze devono essere:

- non inferiori a m. 2,10, in caso di superficie del soppalco non maggiore di un terzo della superficie dello spazio primario sottostante;
- non inferiore a m. 2,40, in caso di superficie del soppalco maggiore di 1/3 e sino a 1/2 della superficie dello spazio primario sottostante;
- in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso deve avere altezza non inferiore a m. 1,80, ferma restando l'altezza media sopra specificata.

La scala di accesso al soppalco deve essere dotata di regolare corrimano e avere le seguenti caratteristiche:

- soppalco adibito ad attività con presenza non saltuaria di persone: gradini con pedata di almeno cm 30, alzata massima cm 18 e larghezza non inferiore a m.1,20;
- soppalco adibito ad usi con presenza saltuaria di persone: gradini con pedata di almeno cm. 25, altezza massima cm.18 e larghezza non inferiore a m.0,80.

I parapetti di protezione dei soppalchi e delle scale di collegamento, oltre ai requisiti generali specificati nel presente manuale, devono essere dotati di arresto al piede.

I piani di calpestio e le solette, qualora siano utilizzati anche come deposito, devono portare in posizione ed in modo ben visibile le indicazioni del carico massimo espresso in Kg/mq.

C - Ambienti destinati ad uffici/studi professionali

Si rimanda alle indicazioni riportate nel presente manuale per gli spazi ad uso abitativo.

D - Magazzini di vendita per la grande distribuzione

I soppalchi destinati ad usi con presenza solo saltuaria di addetti, devono possedere i requisiti di cui al precedente punto a).

Le parti soprastante e sottostante dei soppalchi destinati ad usi che prevedono la permanenza di persone (addetti e/o utenti) devono avere altezza netta non inferiore a m.3 e tutti i regolamentari requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso deve avere altezza non inferiore a m. 2,10, ferma restando l'altezza media sopra specificata.

E - Altri ambienti commerciali aperti al pubblico

Si rimanda alle indicazioni riportate nel presente manuale per gli spazi ad uso abitativo.

F - Esercizi pubblici

I soppalchi realizzati negli esercizi pubblici devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie della parte soprastante non maggiore di 1/3 della superficie dello spazio primario sottostante;
- altezza netta di entrambe le parti del soppalco non inferiore a m. 2,40;
- in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso deve avere altezza non inferiore a m. 2,00, ferma restando l'altezza media sopra specificata;
- impianto di condizionamento con le caratteristiche di cui al presente manuale in assenza di regolamentare aeroilluminazione naturale.

Punto 16 - Autorimesse private: prescrizioni integrative

Le pareti e le solette, in particolare per le autorimesse del tipo "misto" secondo la definizione del DM 1.2.86, devono essere realizzate con materiali idonei a garantire il rispetto dei requisiti di fonoisolamento previsti nel presente capitolo.

La pavimentazione deve essere realizzata con materiali impermeabili ed antisdrucciolevoli e dotata di idonei sistemi di smaltimento delle acque.

Nelle autorimesse è fatto assoluto divieto di:

- installare impianti, di qualsiasi specie, per la climatizzazione ambientale e/o per la produzione di acqua calda;
- far passare a vista, all'interno delle stesse, tubazioni della distribuzione del gas a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG.

Gli impianti elettrici devono essere conformi alle disposizioni legislative vigenti.

Per le eventuali comunicazioni, ove ammissibili, con locali a diversa destinazione si applicano le disposizioni di cui al 3° comma del punto 2.1 del DM 1.2.1986.

Il passaggio di elementi costruttivi (travi) o tubazioni all'interno dell'autorimessa non deve ridurre l'altezza minima netta fissata in m.2; eventuali deroghe possono essere concesse per casi particolari e solo quando le tubazioni o gli elementi costruttivi sono posizionati in adiacenza della giunzione tra la parete verticale e quella orizzontale del soffitto.

A - Requisiti specifici per le autorimesse aperte al pubblico e in ambiente confinato: norma integrativa

Le autorimesse aperte al pubblico, realizzate in ambienti confinati, sotterranei o fuori terra, o sui terrazzi degli stessi, oltre ai requisiti generali previsti dal DM 1 febbraio 1986 devono garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi e, per tutti i casi occorrenti, devono essere dotate del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le prese di immissione d'aria per la ventilazione meccanica, ove necessaria, devono essere posizionate di norma alla copertura e a distanza da fonti di emissioni. Nel caso siano collocate all'interno di cortili devono essere situate ad una altezza di almeno 3 m. da portare a 6 se su spazi pubblici.

B - Autorimesse aperte al pubblico realizzate in ambiente libero

Oltre alle norme del DM 1 febbraio 1986 devono essere osservati e garantiti i seguenti requisiti. Le aree destinate a tale attività devono essere opportunamente sistemate allo scopo di evitare impaludamenti e comunque consentire la raccolta delle acque piovane di dilavamento per il loro successivo recapito in fognatura.

A tale proposito le aree interessate a tale attività devono essere realizzate con materiali impermeabili nelle zone destinate alla sosta. Le altre aree destinate ai percorsi pedonali di accesso e di distribuzione devono essere preferibilmente realizzate con materiali e/o sistemi che, pur assicurando i requisiti di accessibilità a persone fisicamente impediti e le condizioni che evitino impaludamenti, consentano il percolamento dell'acqua piovana.

Punto 17 - Guardianie: requisiti.

Le guardie, qualora previste, devono avere le seguenti caratteristiche:

- superficie minima di mq 3 e cubatura non inferiore a mc. 8,10;
- regolamentari illuminazione e aerazione;
- sistema di climatizzazione ambientale che assicuri una temperatura per la stagione invernale di 20 °C+2. Tale requisito deve essere ottenuto con impianti preferibilmente sistemati all'esterno o alimentati elettricamente; in ogni caso all'interno della guardiania è vietato l'impiego di apparecchi a fiamma libera.

Punto 18 - Cancelli, porte, portoni e barriere motorizzate

La realizzazione di cancelli, porte, portoni e barriere motorizzate deve avvenire adottando i criteri costruttivi e i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI 8612. Gli stessi dovranno essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori e vibrazioni e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Libretto dell'edificio

LIBRETTO DELL'EDIFICIO

Edificio sito in Via/P.zza _____ n. _____

distinto al N.C.E.U. al Foglio _____ Particella n. _____ sub n. _____

Classificazione catastale (categoria) _____

Comune di _____ Cod. ISTAT _____ CAP _____

Provincia di _____

Rilasciato il _____

Il Proprietario o l'Amministratore
IL SINDACO O SUO DELEGATO
FIRMA E TIMBRO

1. dati relativi alle autorizzazioni alla costruzione e all'uso

Edificio costruito il (inizio lavori) _____ (fine lavori) _____

concessione edilizia del _____ n. _____

Licenza d'uso rilasciata il _____ è opportuno tenere o allegare copia

Licenza d'uso attestata _____

(data di presentazione domanda) _____ data scadenza termini _____

2. tipologia e caratteristiche generali dell'edificio						
Tipologia dell'edificio		Presenza di piani			Tipologia della struttura	
		Seminterrati	Parzialmente interrati	Sotterranei		
Singola					Muratura	
A schiera					Cls. A.	
A ballatoio					Legno	
A corte					Acciaio	
A torre					Altro.....	
A terrazzo						
Su piloty						
A grattacielo						
Industriale						
Commerciale					copertura	
Scolastica					Piana	
Sportiva, ricreativa					A falde	
Pubblico spettacolo					mista	
Altro						

4. materiali da costruzione

i materiali impiegati sono conformi al DPR 246/93 (Direttiva CEE 89/106)

	si	☐	no	☐
tutti	si	☐	no	☐
solo alcuni	si	☐	no	☐

materiali:

1) per la struttura (sommatoria descrizione con contrassegnati e materiali con marc. o benest. CEE)

per la finitura (sommatoria descrizione) con particolare riferimento a quelli utilizzati per rivestimenti, in sonorizzazioni, termocoibentazioni, isolamenti, ecc.

evidenziando se sono stati utilizzati materiali fibrosi (se sì quali, funzione e zone di utilizzo)

impianti tecnici e tecnologici installati

idrosanitario	dichiarazione di conformità rilasciata il _____	
modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il _____	
modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il _____	
esiste rete separata per H ₂ O consumo umano e imp. tecnolog.	si ☐	no ☐

elettrico	dichiarazione di conformità rilasciata il _____
modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il _____
modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il _____

radiotelevisivo ed elettronico	dichiarazione di conformità rilasciata il _____
modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il _____
modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il _____

sollevamento	data del collaudo _____	data licenza esercizio _____
vedere libretto	verifica periodica del _____	
	verifica periodica del _____	
	verifica periodica del _____	
	verifica periodica del _____	

radiotelevisivo ed elettronico	dichiarazione di conformità rilasciata il _____	
---------------------------------------	---	--

modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il	
-----------	---	--

protezione antincendio	verifica alla scadenza del	
	verifica alla scadenza del	

protezione scariche atmosferiche	dichiarazione di conformità rilasciata il	
modifiche	dichiarazione di conformità rilasciata il	

scarichi fognari	meteoriche	☐	fognat.	☐	suolo	☐	acqua superf.	☐	separ. prima pioggia	si	☐	no	☐
	nere	☐	fognat.	☐	suolo	☐	acqua superf.	☐					
	di processo	☐	fognat.	☐	suolo	☐	acqua superf.	☐	rete separata	si	☐	no	☐

		luogo installazione				scarichi		
		centr. term.	locale tecnico	esterno appart.	locale* appart.	camino	canna fumaria	parete
climatizzazione ambientale	stufa- rad ind ☐	si ☐	no ☐	kw __	☐	☐	☐	☐
	autonomo ☐	si ☐	no ☐	kw __	☐	☐	☐	☐
	centralizzato ☐	si ☐	no ☐	kw __	☐	☐	☐	☐
* IN TUTTI GLI AMBIENTI					si ☐	no ☐		
vedere libretto di impianto o cent.	verifica periodica del							
	verifica periodica del							
	verifica periodica del							
impianto con obbligo di conduttore abilitato					si ☐	no ☐		
modifiche (descrizione) _____ _____ (se prevista : dichiarazione di conformità rilasciata il _____ E/O C.P.I. del _____)								
modifiche (descrizione) _____ _____ (se prevista : dichiarazione di conformità rilasciata il _____ E/O C.P.I. del _____)								

locale di installazione	scarico		
	camino	canna fumaria	a parete
scaldacqua a gas	☐	☐	☐

dichiarazione di conformità rilasciata il _____
modifiche (descrizione) _____
dichiarazione di conformità rilasciata il _____

locale di installazione	scarico		
	camino	canna fumaria	a parete
caminetti	☐	☐	☐
dichiarazione di conformità rilasciata il _____			
modifiche (descrizione) _____			

locale di installazione		scarico		
	camino	canna fumaria	a parete	assente
piano di cottura	☐	☐	☐	☐
dichiarazione di conformità rilasciata il _____				
modifiche (descrizione) _____				
dichiarazione di conformità rilasciata il _____				

6. Variazioni strutturali

(da specificare sempre con riferimento all'intervento che agli atti autorizzativi)

1. intervento di (descrivere)

eseguito nell'anno _____

autorizzato con (specificare il provv.) _____

del _____

notificato al Comune (denuncia inizio attività) il _____

autorizzato all'uso

si ☐ no ☐

modifica della destinazione d'uso prec.

si ☐ no ☐

2. intervento di (descrivere)

eseguito nell'anno _____

autorizzato con (specificare il provv.) _____ **del** _____

notificato al Comune (denuncia inizio attività) il _____

autorizzato all'uso si ☐ no ☐ **modifica della destinazione d'uso prec.** si ☐ no ☐

3. intervento di (descrivere)

eseguito nell'anno _____

autorizzato con (specificare il provv.) _____ **del** _____

notificato al Comune (denuncia inizio attività) il _____

autorizzato all'uso si ☐ no ☐ **modifica della destinazione d'uso prec.** si ☐ no ☐

4. intervento di (descrivere)

eseguito nell'anno _____

autorizzato con (specificare il provv.) _____ **del** _____

notificato al Comune (denuncia inizio attività) il _____

autorizzato all'uso si ☐ no ☐ **modifica della destinazione d'uso prec.** si ☐ no ☐

5. intervento di (descrivere)

eseguito nell'anno _____

autorizzato con (specificare il provv.) _____ del _____

notificato al Comune (denuncia inizio attività) il _____

autorizzato all'uso sì ☐ no ☐ **modifica della destinazione d'uso prec.** sì ☐ no ☐

6. intervento di (descrivere)

eseguito nell'anno _____

autorizzato con (specificare il provv.) _____ del _____

notificato al Comune (denuncia inizio attività) il _____

autorizzato all'uso sì ☐ no ☐ **modifica della destinazione d'uso prec.** sì ☐ no ☐

7. variazioni di destinazione d'uso

Da : (data) _____

a) abitativa ☐ d) produttiva ☐

b) terziaria ☐ e) ricreativa sportiva ☐

c) commerciale ☐ f) scolastica ☐

g) mista (contrassegnare sbarrando) **a-b-c-d-e-f**

con attuale destinazione d'uso prevalente _____

(indicare solo una categoria)

A: (data) _____

a) abitativa ☐ d) produttiva ☐

b) terziaria ☐ e) ricreativa sportiva ☐

c) commerciale ☐ f) scolastica ☐

g) mista (contrassegnare sbarrando) **a-b-c-d-e-f**

con attuale destinazione d'uso prevalente _____

(indicare solo una categoria)

Manuale Tecnico - CAPITOLO 4°

A) DOTAZIONE MINIMA E REQUISITI MINIMI DIMENSIONALI DEGLI SPAZI DELLE ABITAZIONI.

Punto 1: Dotazione minima

Nella Tabella nr. 1 e' riassunta la tipologia degli spazi in relazione al numero di utenti e i mq minimi, rispettivamente per abitazioni a pianta fissa e libera.

TABELLA nr. 4

Superfici minime in relazione al numero di utenti (art.li 3.4.5 e 3.4.6)

n. persone	tipologia	dimensioni minime	dotazioni obbligatorie
1	Pianta fissa	28 mq.	///
1	Pianta libera	28 mq.	///
2	Pianta fissa	35 mq.	///
2	Pianta libera	35 mq.	///
3	Pianta fissa	50 mq.	Cucina o spazio cottura
4	Pianta fissa	65 mq.	Cucina o spazio cottura
5	Pianta fissa	85 mq.	Cucina o spazio cottura, II servizio
6	Pianta fissa	105 mq.	Cucina o spazio cottura, II servizio
7	Pianta fissa	125 mq.	Cucina o spazio cottura , II servizio
8	Pianta fissa	150 mq.	Cucina o spazio cottura, II servizio

Punto 2: Superfici e volumi minimi

Nella Tabella 2 sono riportate le caratteristiche dimensionali minime degli spazi (superfici, volumi, altezze) in relazione al numero di utenti ammissibili per le abitazioni a pianta libera e a pianta fissa.

TABELLA nr. 5

Requisiti minimi di superficie, volume e altezza degli spazi di abitazione

Tipologia dello spazio	superficie minima in mq	volume minimo in m3	Altezza media minima in m
Cucina	8	21,60	2,70
Spazio cottura	3	8,10	2,70
Camera singola	9	24,30	2,70
Camera doppia	14	37,80	2,70
Stanza da bagno	4	9,60	2,40
Soggiorno - pranzo - cottura (i)	15	40,50	2,70
Servizio igienico	2	4,80	2,40
Studio sala lettura	9	24,30	2,70
Locale soggiorno	14	37,80	2,70
Locale pluriuso (ii)	22	59,40	2,70
Locale pluriuso (iii)	29	78,30	2,70

(i) soluzione possibile solo per unità abitativa a pianta fissa per una persona

(ii) unità abitativa a pianta libera per una persona

(iii) unità abitativa a pianta libera per due persone

B) DOTAZIONE DEI SERVIZI

Punto 3: Stanze da bagno e servizi igienici: caratteristiche

Ogni abitazione deve essere provvista di almeno una stanza da bagno, dotata dei seguenti apparecchi: un vaso, un lavabo, un bidet, una vasca da bagno o doccia.

Eventuali ulteriori spazi non aventi la completa dotazione e/o la superficie previste per essere definiti stanze da bagno, sono considerati come servizi igienici purché con superficie minima non inferiore a mq. 2 con lato minimo di m 1. e dotati almeno di un vaso e un lavabo.

Altre caratteristiche degli spazi destinati a stanze da bagno e a servizi igienici

Gli spazi destinati a stanza da bagno e a servizio igienico, oltre ai requisiti di cui sopra, devono possedere anche le seguenti caratteristiche:

- pareti perimetrali sino ad una altezza di cm. 200 e pavimenti piastrellati o rivestiti con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente;
- separazione completa con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale;
- avere accesso da corridoi o disimpegni e non comunicare direttamente con spazi di abitazione e accessori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.3 del Regolamento, eccezion fatta per seconde stanze da bagno o secondi servizi igienici per i quali è ammesso il diretto accesso dalla camera da letto.

Punto 4: spazi destinati alla preparazione e alla cottura dei cibi: caratteristiche.

Ogni abitazione deve essere dotata di uno spazio cucina o di uno spazio cottura.

Lo spazio cucina, oltre ai requisiti generali di altezza, superficie, volume, illuminazione e aerazione, ecc., deve avere le seguenti caratteristiche:

- avere le superfici delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m. 2.00; tale rivestimento può essere limitato anche alle sole pareti interessate dalla preparazione e cottura dei cibi;
- una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei prodotti della combustione, dei vapori ed odori.

Lo spazio cottura, oltre a quanto previsto al precedente comma, deve:

- avere una superficie minima di mq. 3.00;
- essere dotato di aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq. e comunque non inferiore a 1/8 della superficie in pianta.

Tale requisito si ritiene altresì soddisfatto qualora lo stesso spazio sia aperto per almeno 4/5 del lato del quadrato equivalente, sullo spazio di soggiorno. In tal caso lo spazio di cottura viene considerato parte integrante dello spazio di soggiorno ai fini del calcolo del rapporto aero illuminante.

Negli spazi di cottura, non fisicamente separati dagli altri spazi destinati anche al dormire, e' vietata l'installazione di apparecchi a fiamma libera, compresi gli apparecchi di cottura dei cibi.

Qualora lo spazio cottura sia fisicamente delimitato e sia dotato di apparecchi di combustione a fiamma libera deve essere assicurata la regolamentare ventilazione naturale.

Le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere captate per mezzo di idonee cappe e, in relazione all'utilizzo o meno di apparecchi a fiamma libera,

allontanate, rispettivamente, tramite camini/canne fumarie o canne di esalazione, indipendenti e sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo.

Sono vietate soluzioni tecniche che non prevedano l'allontanamento delle stesse emissioni all'esterno oltre il tetto del fabbricato.

Per quanto attiene alle caratteristiche generali e dei materiali, al dimensionamento e alla messa in opera, i camini e le canne fumarie devono rispondere alle specifiche tecniche successive.

Inoltre, in considerazione della possibile presenza di inquinanti a tossicità acuta (ossido di carbonio) sono comunque da preferire soluzioni tecniche che diano garanzia di continuità nel tempo quale un adeguato tiraggio naturale (cfr. Tab. 6). Le tubazioni di collegamento delle cappe ai camini/canne fumarie o alle canne di esalazione devono avere andamento il più rettilineo possibile. Nel caso di tiraggio naturale e comunque in presenza di apparecchi di cottura a fiamma libera e' ammesso un solo tratto sub-orizzontale avente pendenza non inferiore al 3% e lunghezza non maggiore di 2,5 m.

C) ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI DELL'ABITAZIONE E VISIONE SULL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Punto 5: Generalità.

Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

Il requisito minimo di illuminazione naturale diretta per gli spazi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.3 del Regolamento e per la prima stanza da bagno, si ritiene soddisfatto quando la superficie illuminante utile non e' inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo, con le specificazioni e le integrazioni di seguito riportate.

Punto 6: Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli o limitazioni alla illuminazione naturale.

In presenza di ostacoli o limitazioni all'illuminazione naturale diretta, la superficie illuminante utile deve essere opportunamente dimensionata in modo da garantire comunque il rispetto del requisito di cui all'art. 3.4.11. del Regolamento procedendo come di seguito specificato:

a) Presenza di oggetti (i)

Quando al di sopra dell'apertura finestrata (con voltino usualmente a quota non maggiore di +2,50 m. dal pavimento) è presente un oggetto:

- dal punto più esterno dello stesso si traccia il segmento di retta perpendicolare alla parete;
- se il segmento ha lunghezza inferiore o uguale a m. 1,20 non si tiene conto dell'ostacolo alla illuminazione;
- se il segmento ha lunghezza superiore a m. 1,20, la eventuale porzione di apertura finestrata che si trova ad una distanza da tale segmento inferiore o uguale alla metà della lunghezza del segmento stesso deve essere considerata utile agli effetti dell'illuminazione solo per 1/3.

In allegato si riporta apposito schema esplicativo.

b) Presenza di pareti o di strutture prospicienti

Di regola la distanza tra le pareti finestrate prospicienti di edifici, anche esistenti, e anche quando una sola di esse e' provvista di finestre, o tra pareti finestrate e strutture prospicienti che costituiscono ostacolo all'illuminazione, deve essere non inferiore alla maggiore delle altezze misurate dal piano

marciapiede perimetrale al punto più alto degli edifici o della struttura prospicienti.

Per le situazioni in cui ciò non si verifichi si deve operare nel seguente modo:

- per ciascuna apertura finestrata si tracciano le rette passanti per il centro (ii) dell'apertura stessa e rispettivamente per il punto più alto ed il punto più esterno del fabbricato o struttura prospiciente e si prende in considerazione la retta che forma l'angolo maggiore con la sua proiezione sul piano orizzontale;
- se l'angolo e' inferiore o uguale a 45° non si tiene conto dell'ostacolo alla illuminazione;
- se l'angolo e' superiore a 45° l'apertura finestrata deve essere proporzionalmente aumentata fino a raggiungere il 20% (1/5) della superficie del pavimento per un angolo di 60°.

Non e' consentita la realizzazione di nuove costruzioni in cui l'angolo determinato come sopra riportato sia maggiore di 60°.

L'incremento della superficie finestrata utile per angoli compresi tra 45° e 60° si ottiene dalla seguente formula (ricavata per interpolazione lineare):

$$I = Sp ((\alpha - 45)/200)$$

dove:

I = incremento in mq della superficie finestrata utile (da sommare al valore pari ad 1/8)

Sp = superficie del pavimento in mq

α = maggiore degli angoli formati dalle rette passanti per il centro della finestra e rispettivamente per il punto più alto ed il punto più esterno del fabbricato o struttura prospicienti

c) Locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra

Di regola i locali devono avere una profondità non superiore a 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento.

Potrà essere ammessa una profondità maggiore, comunque non superiore a 3,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento, a condizione che la superficie illuminante utile sia proporzionalmente incrementata fino a raggiungere il 25% (1/4) della superficie del pavimento.

L'incremento della superficie illuminante utile per locali di profondità compresa tra 2,5 e 3,5 volte l'altezza del voltino della finestra si ottiene dalla seguente formula (ricavata per interpolazione lineare):

$$I = Sp (V - 2,5)/8$$

dove:

I = incremento in mq della superficie finestrata utile (da sommare al valore di 1/8)

Sp = superficie del pavimento in mq

V = rapporto tra la profondità del locale e l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento.

La limitazione prevista alla lettera a) si applica anche nei casi di cui alle lettere b) e c).

Quando si verifichino entrambe le condizioni riportate alle lettere b) e c), gli incrementi risultanti da ciascun calcolo devono essere sommati.

(i) aggetto = parte sporgente dalla facciata di un edificio o elemento architettonico sporgente dal corpo della costruzione, come cornice, balcone, mensola, modanatura e simili

(ii) Nei casi più comuni che si possono presentare il centro si individua nel seguente modo:
apertura finestrata rettangolare o quadrata: punto di intersezione delle diagonali
apertura finestrata circolare: centro della circonferenza

Punto 7: Visione sull'ambiente circostante.

Fatto salvo il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (i), il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3.4.12 è garantito quando la visione verso l'esterno è assicurata per tutta la serie dei punti di vista distribuiti in verticale ad un'altezza dal pavimento compresa tra 1,00 m e 2,00 m in corrispondenza di almeno un affaccio del singolo spazio di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 del Regolamento.

(i) Art. 8, punto 8.1.3, del D.M. 236/89

D) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

Punto 8: Definizioni

Ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed, a tale scopo, realizzato con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle Norme UNI.

Aerazione naturale e aerazione sussidiaria: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti convettivi dell'aria (naturale propriamente detta o "infiltrazione") ovvero ottenuto attraverso aperture verso l'esterno (sussidiaria).

Aerazione artificiale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti meccanici, distinta in:

- aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di immissione e di estrazione dell'aria;
- aerazione per estrazione che prevede la sola estrazione meccanica dell'aria con immissione attraverso aperture dall'esterno o locali confinanti;

Aerazione naturale (o primaria): afflusso permanente di aria esterna, ottenuto quindi a porte e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d'aria minimo atto ad evitare l'accumulo degli inquinanti negli ambienti.

Aerazione sussidiaria: ricambio d'aria, anche di natura non continua, ottenibile mediante l'apertura di superfici comunicanti con l'esterno quali porte e finestre, che serve ad integrare l'aerazione naturale o primaria, al fine di garantire il rinnovo dell'aria negli ambienti confinanti, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità dell'aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche.

Doppio riscontro d'aria (dell'unità immobiliare): presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su più pareti perimetrali, di norma contrapposte, ovvero di superfici finestrate apribili ubicate su pareti non contrapposte, purché la retta passante per due aperture su pareti diverse divida il locale in due parti di cui la più piccola non sia inferiore ad 1/3 del totale.

Canne di aerazione: canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire e/o integrare il ricambio di aria negli ambienti.

Punto 9: Aerazione primaria dell'unita' abitativa

L'aerazione deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.

Tale requisito può essere ottenuto mediante presenza di sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera.

In assenza di questa, l'aerazione dovrà essere comunque ottenuta mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l'esterno con superficie non inferiore a 100 cmq. e 200 cmq. rispettivamente per le abitazioni monolocale/monopersona e per tutti gli altri casi.

Punto 10: Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori

L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unita' abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così' come definiti all' articolo 3.4.3.

Il requisito del doppio riscontro d'aria può essere derogato solo per abitazioni con capacita' ricettiva non superiore a due persone a condizione che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio, una delle seguenti:

- predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq. e lunghezza non inferiore a 5 m. indipendente per ciascuna unità abitativa, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento, realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata. Per l'adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, l'apertura di aerazione dovrà essere incrementata di un valore almeno pari alla sezione della canna di aerazione;
- predisposizione di apertura finestrata apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purché prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura di aerazione sussidiaria.

Punto 11: aerazione sussidiaria degli spazi di servizio

Al fine di soddisfare le finalità di cui all'art. 3.4.16 gli spazi di servizio dell'unita' abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria di seguito riportati.

STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI (1)

Ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita da apertura finestrata apribile all'esterno, di superficie non inferiore a mq. 0,50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Le stanze da bagno aggiuntive e i servizi igienici, privi della regolamentare aerazione naturale sussidiaria, devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ulteriore ricambio dopo ogni utilizzazione dell'ambiente.

CORRIDOI, DISIMPEGNI

Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a m. 10, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), o di superficie non inferiore a mq. 20, non comunicanti su spazi di abitazione primaria, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale

mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora.

LAVANDERIE E/O STIRERIE (1)

Gli spazi di servizio destinati a lavanderia e/o stireria, devono essere dotati di areazione sussidiaria naturale ottenuta mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq. e comunque non inferiore a 1/8 della superficie in pianta ovvero di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 15 volumi/h.

CANTINE

L'insieme degli spazi destinati a cantina, comunicanti tra loro, deve essere dotato di un adeguato ricambio d'aria naturale mediante la realizzazione di aperture verso l'esterno di superficie non inferiore ad 1/30 della superficie complessiva in pianta.

Ciascun singolo spazio deve essere comunque dotato di superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta realizzabile anche sulla porta di ingresso.

Fermo restando il divieto di comunicazione diretta con box o con centrali termiche, nella superficie di aerazione per l'aerazione di tali spazi di servizio possono essere computate aperture di comunicazione con altri ambienti dotati di regolamentare aerazione naturale.

ALTRI SPAZI DI SERVIZIO

Negli altri spazi di servizio, quali spogliatoi, guardaroba e ripostigli, di superficie maggiore di 5 mq., deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq. e comunque non inferiore a 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 3 volumi/ora.

(1): qualora tali spazi di servizio siano ubicati ai piani interrati e di conseguenza siano dotati di aerazione sussidiaria naturale indiretta (es. in bocca di lupo) andrà comunque prevista aerazione artificiale integrativa con le caratteristiche sopra riportate

Punto 12: Specifiche tecniche per l'installazione e utilizzo degli impianti di aerazione artificiale

Gli impianti di estrazione meccanica devono essere adeguatamente bilanciati con immissione d'aria esterna che può avvenire secondo le seguenti modalità:

- immissione forzata di aria (impianti di aerazione forzata propriamente detti);
- presa di aria diretta da aperture permanenti verso l'esterno poste nel medesimo spazio in cui e' installato l'impianto di estrazione;
- ripresa di aria indiretta da spazi confinati adiacenti attraverso aperture permanenti di adeguata sezione realizzate anche sulle porte di comunicazione. Gli spazi adiacenti devono comunque essere dotati di aperture permanenti verso l'esterno o avere un volume complessivo maggiore del volume estratto su base oraria.

Qualora negli spazi in cui sono installati impianti di estrazione o negli spazi immediatamente adiacenti siano presenti impianti o apparecchi a fiamma libera, il

bilanciamento deve essere tale da garantire che la depressione massima nel luogo di installazione dell'apparecchio a fiamma libera non sia superiore a 4 Pa.

In caso di bilanciamento mediante sistemi di ripresa diretta od indiretta, tale requisito si ritiene garantito qualora le sezioni delle aperture di presa e di comunicazione siano tali che la velocità media dell'aria nelle stesse non sia superiore a 1 m/sec (indicativamente 140 cmq. ogni 50 mc/h di estrazione).

Il funzionamento degli impianti di aerazione sussidiaria artificiale deve garantire il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente (capitolo 3).

L'aria estratta deve essere allontanata con apposita canna avente le caratteristiche di cui alle specifiche successive.

Punto 13: Canne di aerazione sussidiaria

Le canne di aerazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più prese di aerazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di aerazione possono funzionare a tiraggio naturale od a tiraggio forzato.

Si definiscono canne di aerazione plurime le canne costituite da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo: non sono ammesse nel caso di tiraggio naturale. Possono essere ammesse per l'estrazione forzata solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l'ultima presa.

Le canne di aerazione a tiraggio naturale sono ammesse esclusivamente per garantire il requisito del doppio riscontro d'aria.

Per garantire l'aerazione sussidiaria degli spazi di servizio possono essere utilizzate solo canne di aerazione a tiraggio forzato.

Le canne di aerazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

Le canne di aerazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti.

Punto 14: Canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo

Si definiscono canne di esalazione le canne impiegate per l'allontanamento di esalazioni (odori e vapori) non provenienti da impianti o apparecchi di combustione

Le canne di esalazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più punti di estrazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di esalazione possono funzionare a tiraggio naturale od a tiraggio forzato.

Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.

Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo, sono ammesse solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l'ultimo punto di estrazione.

Le canne di esalazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti.

Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

Punto 15: Identificazione delle canne

Allo scopo di rendere, anche nel tempo, facilmente individuabile il tipo e la funzione delle canne installate le stesse devono essere opportunamente identificate nella zona di ingresso mediante apposito contrassegno non asportabile ed indelebile.

E) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

Punto 16: Norme di riferimento

Per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti e/o la produzione di acqua calda e degli apparecchi di combustione, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare:

- L. 615/66
- DPR 1391/70
- L. 1083/71
- L. 46/90
- L 10/91
- DPR 412/93
- DPR 551/98
- Norme UNI
- DGR 19 ottobre 2001 n° 7/6501

Si riportano di seguito le principali indicazioni tecniche integrative relativamente a luoghi di installazione, manutenzione e modalità di allontanamento dei prodotti della combustione di impianti termici e di apparecchi di combustione.

Punto 17: Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda

Luoghi di installazione

L'individuazione e le caratteristiche dei luoghi di installazione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sono determinate in funzione della potenza termica nominale dell'impianto e del tipo di combustibile di alimentazione come di seguito specificato:

- per gli impianti di potenzialità > di 116 Kw (100.000 kcal/h) con qualsiasi combustibile di alimentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio trattandosi di impianti per i quali e' necessaria l'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
- per gli impianti di potenzialità compresa tra 35 e 116 Kw (30.000 e 100.000 kcal/h) alimentati a:
 - a) combustibile gassoso si applicano le indicazioni tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno del 12/4/96;
 - b) combustibile liquido o solido si applicano le norme di cui al D.P.R. 22/12/70, nr. 1391 e le indicazioni di cui alla Circolare Ministero Interno nr. 73 del 29/7/71
- gli impianti di potenzialità < di 35 Kw (30.000 kcal/h) di tipo B1 secondo la classificazione UNI-CIG compresi i generatori di calore individuale a qualsiasi combustibile di alimentazione possono essere installati:
 - all'esterno dell'edificio;
 - in locale tecnico adeguato intendendosi per esso un locale avente le seguenti caratteristiche:
 - uso tassativamente esclusivo;
 - non comunicante con camere da letto, stanze da bagno o servizi igienici con vasca o doccia;
 - superficie minima non minore di 2,5 mq.;

- fisicamente delimitato e di altezza non inferiore a m. 2,00 in corrispondenza del punto di installazione dell'impianto;
- dotato di ventilazione naturale diretta ottenuta con apertura avente dimensioni e caratteristiche conformi alle norme UNI-CIG
- In altri locali abitati, con esclusione di camere da letto, stanze da bagno o servizi igienici purché :
 - siano muniti di dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione (norme UNI-CIG EN 297 del 1996);
 - sia realizzata apposita apertura di ventilazione, con le caratteristiche previste al punto 3.2.1 della norma UNI-CIG 7129;
- gli impianti di potenzialità < a 35 Kw isolati rispetto agli ambienti, definiti di tipo C secondo la classificazione di cui alle norme UNI-CIG possono essere installati all'interno degli ambienti confinati.

Il luogo di installazione in relazione alla potenza termica e al tipo di combustibile e' riassunto nella **Tabella nr. 7** allegata.

Certificazioni e collaudi

Le certificazioni ed i collaudi devono essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge (legge 10/91 e legge 46/90 e relativi regolamenti di attuazione).

Gestione e manutenzione

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni e dalla normativa tecnica di riferimento (Norme UNI).

Campionabilità dei prodotti della combustione

Per tutti gli impianti deve essere reso possibile il campionamento dei prodotti della combustione attraverso idonei punti di prelievo. In particolare per gli impianti alimentati con combustibile solido e liquido di potenzialità > di 35 Kw, devono essere predisposti sul canale da fumo due fori allineati del diametro di 5 e 8 cm con relativa chiusura metallica (D.P.R. 1391/70).

Punto 18: Altri apparecchi di combustione

Per altri apparecchi di combustione si intendono:

- Stufe e radiatori individuali per la climatizzazione degli ambienti
- Apparecchi per la produzione di acqua calda
- Apparecchi per la cottura cibi

Certificazioni e collaudi

Tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggetti alle procedure previste dalla L. 46/90.

In particolare, la dichiarazione di conformità deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, comprese le norme del presente Regolamento.

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie di apparecchi e comprendenti comunque:

- il nome del costruttore e/o la marca depositata;

- la designazione commerciale con la quale l'apparecchio e' presentato al collaudo dal costruttore;
- il numero di matricola;
- la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto riportante, in lingua italiana, le istruzioni per l'impiego, destinate all'utente, l'indicazione del tipo di combustibile utilizzabile, la periodicità e le modalità della manutenzione, le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo.

Gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli apparecchi deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione, nonché l'eventuale adattamento all'impiego di altri combustibili, devono essere eseguite da tecnici qualificati secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore.

Collegamenti mobili

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara ed indelebile, ad intervallo non maggiore di cm. 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla norma UNI-CIG.

La legatura di sicurezza (collegamento secondo norma UNI CIG) tra i tubi flessibili ed il porta gomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento (e' vietato l'impiego di viti e alette che consentano l'applicazione e l'allentamento manuale);
- abbiano larghezza e conformazione adatta per essere correttamente applicate sul porta gomma e non tagliare il tubo (anche se strette a fondo sullo stesso).

Luoghi di installazione

a) apparecchi a fiamma libera

E' vietata l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera, quali stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, apparecchi di cottura, ecc., nei seguenti spazi dell'abitazione, anche se provvisti di aerazione naturale permanente e di regolamentare apertura finestrata:

- stanze da bagno;
- servizi igienici, o altri spazi, con presenza di doccia o vasca da bagno;
- camere da letto.

b) apparecchi a combustione stagna

L'installazione di apparecchi di combustione con presa di aria comburente esterna al locale di installazione e circuito di combustione stagno rispetto all'ambiente è consentito in tutti gli spazi abitativi.

Ventilazione dei locali

a) apparecchi a fiamma libera

Negli spazi dell'abitazione ove, per esigenze tecniche non altrimenti risolvibili, siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria dovrà avvenire, di norma, mediante aperture praticate su pareti esterne del locale di installazione ed aventi i seguenti requisiti:

- sezione libera totale di almeno 6 cmq. per ogni Kw di portata termica installata con un minimo di 100 cmq.;
- essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che all'esterno della parete non possano essere ostruite;
- essere protette, ad esempio con griglie, reti metalliche, ecc., in modo peraltro da non ridurre la sezione libera;
- essere situate ad una quota prossima al livello del pavimento e tale da non provocare disturbo al corretto funzionamento dei dispositivi di scarico dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia possibile si dovrà aumentare almeno del 50% la sezione dell'apertura.

Qualora gli apparecchi di cottura installati siano privi - sul piano di lavoro - del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma le sezioni di apertura di cui al comma precedente devono essere aumentate del 100% con un minimo di 200 cmq.

Qualora nell'ambiente siano installati apparecchi di combustione a fiamma libera e impianti di areazione artificiale dell'aria si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4 della norma UNI-CIG 7129 e le specifiche tecniche precedentemente descritte.

b) apparecchi a combustione stagna

Fermo restando quanto espresso al precedente punto b) "Luoghi di installazione", negli ambienti non ventilabili, cioè privi di aperture verso l'esterno (di superficie netta utile non inferiore a cm² 100), possono essere installate unicamente tubazioni in vista aventi giunzioni saldate (Norma UNI – CIG 7129)

Punto 19: Caminetti a legna

Caminetti a legna ad uso saltuario

Negli ambienti in cui sono installati caminetti a legna ad uso saltuario, non utilizzati come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti e di potenzialità al focolaio < a 35 Kw, fermi restando i divieti di installazione previsti per gli apparecchi a fiamma libera, è altresì vietata la installazione o la presenza di:

- apparecchi a gas di tipo B secondo la classificazione UNI-CIG;
- cappe cucina con estrattore;
- pompe di calore;
- condotti di ventilazione di tipo collettivo.

L'apparecchio deve poter disporre dell'aria necessaria a garantirne il regolare funzionamento mediante prese d'aria esterna aventi i seguenti requisiti:

- avere sezione libera totale conforme alle prescrizioni del costruttore, e in mancanza di queste, di almeno:
 - per apparecchi a focolaio aperto 50% della sezione della canna fumaria con un minimo di 200 cmq.;
 - per apparecchi a focolaio chiuso 80 cmq.
- essere comunicanti direttamente con l'ambiente di installazione o attraverso l'apparecchio generatore di calore in conformità alle prescrizioni del costruttore;
- essere protette con griglie, rete metallica o altra idonea protezione purchè non venga ridotta la sezione minima regolamentare e siano posizionate in modo da evitare che possano essere ostruite.

L'afflusso dell'aria può essere ottenuto anche da un locale adiacente purchè lo stesso:

- non sia adibito a camera da letto, stanza da bagno, servizio igienico con vasca o doccia, autorimessa, magazzino di materiale combustibile e comunque ad attività con pericolo di incendio;
- sia dotato di regolamentari prese d'aria esterna;
- non sia messo in depressione rispetto all'ambiente esterno a causa del tiraggio contrario provocato dalla presenza di altro apparecchio di utilizzazione o di dispositivo di aspirazione.

L'allontanamento dei prodotti della combustione, mediante camino singolo completato da idoneo comignolo, e le modalità di combustione dell'impianto devono essere tali da evitare molestia o nocumento al vicinato.

Allo scopo la bocca del camino dovrà risultare più alta di almeno 0,50 m. rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. nonché ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura finestrata più alta presente nel raggio di 50 m., diminuita di 1 m. per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.

Caminetti a legna per la climatizzazione degli ambienti

Fermi restando i divieti ed i limiti per l'utilizzo dei combustibili solidi previsti dalla legislazione vigente in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico, per tali apparecchi di potenzialità < a 35 Kw utilizzati anche come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti si applicano le norme del precedentemente riportate, nonché quelle generali previste per gli impianti di climatizzazione, in particolare per quanto attiene a:

- finalità;
- caratteristiche generali;
- luoghi di installazione;
- allontanamento dei prodotti della combustione
- temperatura degli ambienti.

F) ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Punto 20: Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: definizioni

a) Camino : condotto verticale avente lo scopo di raccogliere ed espellere a conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione provenienti da un solo apparecchio o, nei casi consentiti, da due apparecchi;

b) Canna fumaria collettiva : condotto verticale avente lo scopo di raccogliere ed espellere a conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione provenienti da più apparecchi collocati su diversi piani;

c) Canna fumaria collettiva ramificata : condotto verticale avente lo scopo di raccogliere ed espellere a conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione asservito a più apparecchi installati su più piani di un edificio, comprendente una serie di condotti singoli (secondari) ciascuno dell'altezza di un piano, e un collettore (primario) nel quale confluiscono i prodotti della combustione provenienti dai secondari;

d) Comignolo : dispositivo atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione posto a coronamento di un camino o di una canna fumaria;

d) Condotta di collegamento (canale da fumo) : condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi di un apparecchio e il camino o canna fumaria.

Punto 21 : Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali

I camini, le canne fumarie e i condotti di collegamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) I camini devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione o da due apparecchi simili (ove per simili si intendono apparecchi dello stesso tipo, alimentati con lo stesso combustibile, con portata termica nominale uguale o che differisce di non oltre il 30% ed aventi le medesime condizioni di combustione e di evacuazione dei prodotti di combustione);
- b) Le canne fumarie devono ricevere solo scarichi simili, provenienti:
 - o solo da impianti per la climatizzazione;
 - o solo da impianti o apparecchi per la produzione di acqua calda;
 - o solo da apparecchi per la cottura cibi;gli impianti o apparecchi devono essere alimentati con lo stesso combustibile, devono essere dello stesso tipo;
- c) I condotti di collegamento (canali da fumo) devono essere saldamente fissati (a tenuta) all'imbocco del camino o della canna fumaria senza sporgere al loro interno onde evitarne l'ostruzione, anche parziale.

Punto 22 : Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera

I camini e le canne fumarie devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentati all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità del collettore, delle bocchette di ispezione.

Devono essere collocati/e entro altri condotti adeguatamente sigillati e a perfetta tenuta soprattutto per i casi in cui passano o sono addossati/e a pareti interne degli spazi dell'abitazione; per i casi in cui sono addossati/e a muri perimetrali esterni devono essere opportunamente coibentati al fine di evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento.

Punto 23 : Comignoli: caratteristiche

Il comignolo per facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, deve avere i seguenti requisiti:

- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria sul quale e' inserito;
- essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia o della neve, di volatili, ecc.;
- essere costruito in modo che anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

Punto 24 : Comignoli - ubicazione ed altezza

Al fine di assicurare un'adeguata dispersione e diluizione dei prodotti della combustione dovranno essere osservate, quali requisiti minimi, le seguenti indicazioni:

- 1) per impianti termici per la climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda e apparecchi di combustione alimentati con combustibili solidi o liquidi, di qualsiasi potenzialità:
i comignoli devono risultare più alti di almeno 1,00 m. rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini devono sboccare ad altezza non

inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta presente nel raggio di 50 m., diminuita di 1 m. per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m..

Fanno eccezione i generatori di calore alimentati con combustibile a legna (ivi compresi i caminetti anche ad uso saltuario), di potenzialità inferiore a 35Kw per i quali si applicano le norme UNI di riferimento (10683/98).

- 2) per gli apparecchi alimentati a combustibile gassoso si farà riferimento alle normative tecniche (Norme UNI), anche in relazione alla potenzialità degli apparecchi installati.

Punto 25 : Comignoli ubicati su tetti e terrazzi agibili

Di norma e' vietato lo sbocco di camini o canne fumarie su tetti piani e terrazzi agibili. In caso di impedimenti tecnico strutturali che non consentono l'applicazione di quanto al precedente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto alle lettere c) e d) di cui al precedente punto 3, il comignolo dovrà comunque essere ubicato a quota non inferiore a 2,5 m. dalla quota del pavimento del tetto o del terrazzo agibile.

G) RIFIUTI DOMESTICI

Punto 26 : Caratteristiche del locale per la raccolta e il deposito dei rifiuti

Il locale per la raccolta e il deposito dei rifiuti nel quale i rifiuti domestici putrescibili devono essere conferiti già chiusi negli appositi sacchetti, deve possedere le caratteristiche seguenti:

- essere ubicato preferibilmente all'esterno del fabbricato ad una distanza minima dai locali di abitazione di m.10, munito di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potrà essere ammesso nel corpo del fabbricato, ai piani terra o interrato, se dotato di apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- superficie adeguata;
- altezza minima interna di m. 2,10;
- porta metallica a tenuta di dimensioni 0.90 x 2.00 m.;
- pavimento e pareti costituite da materiale liscio, facilmente lavabile, impermeabile e con raccordi arrotondati; il pavimento deve essere dotato di piletta sifonata per il regolamentare scarico delle acque di lavaggio;
- poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio;
- essere provvisto di idonee misure di prevenzione e di difesa contro topi e insetti.

All'interno dei depositi e' opportuno siano previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metallo, plastica, ecc.).

Punto 27 : Caratteristiche dei cassoni raccoglitori

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone fisicamente impedite;
- avere dispositivi di apertura tali da assicurare una efficacia difesa contro topi e insetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, sistema di raccolta e regolamentare smaltimento delle acque, distanti il massimo possibile dai locali abitati;
- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori.

Punto 28 : Canne di caduta

E' vietata la realizzazione di canne di caduta.

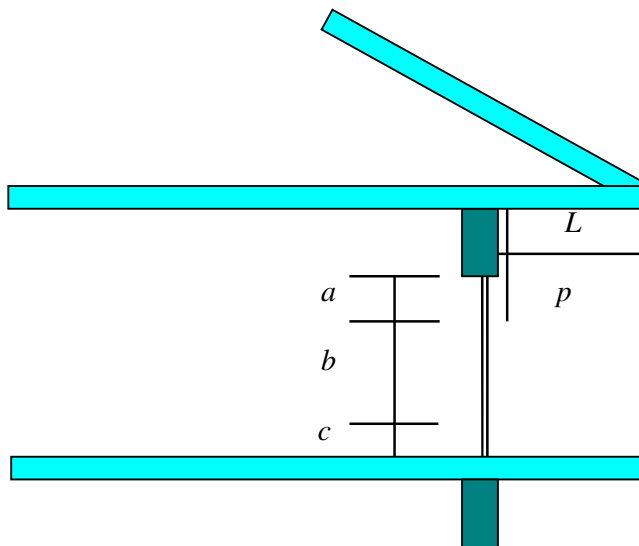
Ove già esistenti possono essere mantenute solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano esterne a singole unità abitative (balconi, scale, ballatoi, ecc.);
- che sia assicurato il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;
- che le condotte siano in condizioni tali da non provocare l'insorgenza di inconvenienti igienici e arrecare molestia alle persone.

Allegati:

- 1- schema esplicativo superficie utile illuminante
- 2- camini e canne fumarie per tipologia di apparecchi di cottura installati in locali dotati di regolare aerazione sussidiaria naturale Tabella 6
- 3- luoghi di installazione ammessi per impianti termici per la climatizzazione con o senza produzione di acqua calda, a seconda della loro tipologia Tabella 7

Schema esplicativo superficie illuminante utile



Legenda

L = lunghezza dell'oggetto superiore

p = proiezione dell'oggetto = $L/2$. Si calcola per $L > 120$ cm

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione

b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione

c = superficie, anche se finestrata, comunque non utile ai fini dell'illuminazione ($c = 60$ cm)

La superficie finestrata utile è data da: $b + 1/3$ di *a*.

Tabella nr 5

Camini, canne fumarie e/o di esalazione per tipologia di apparecchi di cottura installati in locali dotati di regolamentare aerazione sussidiaria naturale

TIPO DI CANNA	CAMINO/CANNA FUMARIA PER IMPIANTI A FIAMMA LIBERA	CANNA DI ESALAZIONE PER IMPIANTI NON A FIAMMA LIBERA
<i>singola a tiraggio naturale</i>	<i>SI (preferibile)</i>	<i>SI</i>
<i>singola a tiraggio forzato</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>plurima a tiraggio naturale</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>tipo "Shunt" a tiraggio naturale</i>	<i>SI (preferibile)</i>	<i>SI</i>
<i>plurima a tiraggio forzato (*)</i>	<i>NO</i>	<i>SI</i>

() costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto installato dopo l'ultimo punto di estrazione*

Tabella nr 6

Luoghi di installazione ammessi per impianti termici per la climatizzazione con o senza produzione di acqua calda a seconda della loro tipologia

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA DI IMPIANTI				
	A FIAMMA LIBERA				NON A FIAMMA
	Con potenzialità (in kW)				
	> 116	tra 35 e 116		< 35	LIBERA (*)
		Con combustibili			
Liquidi solidi		gassosi			
IN LOCALE TECNICO					
Conforme a normativa prevenzione incendi (CPI)	•				
Conforme a D.P.R. 1391/70 e succ. modifiche e integrazioni		•			
Conforme a DM Ministero Interno 12/4/96			•		
Conforme a norme R.L.I.				•	•
ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO (**)					
Conforme a norme R.L.I.				•	•
IN LOCALI ABITATI					•

(*) Impianti con potenzialità inferiore a 35 Kw di tipo C così come definiti dalla norma UNI 7129

(**) Per impianti di potenzialità > di 35 Kw a qualsiasi combustibile di alimentazione si rimanda alle specifiche norme di ovvero alle norme del D.P.R. 1391/70 (combustibili solidi e liquidi) e a quelle del D.M. 12/4/96 (combustibili gassosi)

CAPITOLO 9° - ALLEGATO TECNICO

TABELLA N° 7

VALORI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER SINGOLI AMBIENTI

AMBIENTI	LUX
aule, comprese laboratori	500
Uffici	500
Ambienti dove vengono utilizzati VDT e/o PC	200-300
Ambienti sportivi (palestre, ecc.)	300-500
Biblioteche a) scaffalature	200
b) zone di lettura	500
Spazi per la distribuzione orizzontale e verticale	150
Magazzini e depositi	100-150
Sale per riunioni (aule magne, auditorium, ecc.)	200
Servizi igienici	100

TABELLA N° 8

DOTAZIONE MINIMA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ANNESSI AGLI SPAZI PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

PER GLI ALLIEVI:

	WC IDONEAMENTE DISIMPEGNATO	SPOGLIATOIO DI SUPERFICIE NON INFERIORE A 1 MQ. PER UTILIZZATORE	DOCCE SINGOLE COMPLETE DI SPAZIO ANTIDOCIA
SCUOLE ELEMENTARI CON NUMERO DI CLASSI INFERIORE A 10	1	1 (minimo 10 mq., 2 lavabi e 2 punti erogazione acqua)	1
SCUOLE ELEMENTARI CON NUMERO DI CLASSI SUPERIORE A 10 E SCUOLE MEDIE INFERIORI	2 (distinti per sesso)	2 (distinti per sesso) (minimo 10 mq., minimo 3 lavabi e 3 punti erogazione acqua)	4 (2+2 distinte per sesso)
SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2 (distinti per sesso)	2 (distinti per sesso) (minimo 10 mq., minimo 3 lavabi e 3 punti erogazione acqua)	8 (4+4 distinte per sesso)

PER GLI INSEGNANTI:

	WC IDONEAMENTE DISIMPEGNATO	SPOGLIATOIO DI SUPERFICIE NON INFERIORE A 1 MQ. PER UTILIZZATORE	DOCCE SINGOLE COMPLETE DI SPAZIO ANTIDOCIA
SCUOLE ELEMENTARI CON NUMERO DI CLASSI INFERIORE A 10	///	///	///
SCUOLE ELEMENTARI CON NUMERO DI CLASSI SUPERIORE A 10 E SCUOLE MEDIE INFERIORI	1 (completo di lavabo e 1 punto erogazione acqua)	(*)	1
SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2 (distinti per sesso) (completo di lavabo e 1 punto erogazione acqua)	(*)	2 (1+1 distinte per sesso)

(*) Utilizzabile l'anti-wc se di dimensioni non inferiori a 3 mq.

TABELLA N° 9

STRUTTURE UNIVERSITARIE: STANDARD MINIMI DI SUPERFICIE

		FINO A 1000 STUDENTI	OLTRE I 1000 STUDENTI
AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	NORMALI	1,96 mq./ studente	1,96 mq./ studente
	SPECIALI	3,00 mq./ studente	3,00 mq./ studente
UFFICI AMMINISTRATIVI (segreteria, presidenza, archivi, spazi di attesa, servizi per il personale, centro orientamento studenti, ecc..)		1,00 mq./ studente	1,20 mq./ studente
SERVIZI COMPLEMENTARI ATTIVITA' DIDATTICA (biblioteca, aula magna, centri documentazione, ecc..)		2,00 mq./ studente	Max 1,50 mq./ studente
UFFICI PER IL PERSONALE DOCENTE COMPRESI SERVIZI IGIENICI		1,20 mq./ studente	1,00 mq./ studente
BAR TAVOLA FREDDA E ANNESSI SERVIZI DI PREPARAZIONE, SERVIZI PER IL PERSONALE E DEPOSITO		0,30 mq./ studente	0,20 mq./ studente
MENSA, SPAZI PER PREPARAZIONE ALIMENTI, DEPOSITO, SERVIZI PER IL PERSONALE E PER I FRUITORI (*)		1,20 mq./ studente (minimo 750 mq.)	///
SERVIZI IGIENICI PER STUDENTE		0,20 mq./ studente (minimo 1 wc ogni 20 studenti)	0,15 mq./ studente
AREE COPERTE E SCOPERTE DESTINATE AD ATTIVITA' GINNICHE E SPORTIVE		Almeno 6 mq./ studente	Almeno 6 mq./ studente

(*) PER I FRUITORI: ALMENO UN BLOCCO SERVIZI (DISTINTO PER SESSO) COSTITUITO OGNUNO DA 2 WC CON ANTIBAGNO COMPLETO DI LAVABI

TABELLA N° 10 – Residenze per studenti

AREE FUNZIONALI

AF 1	residenza - funzioni residenziali
AF 2	servizi culturali e didattici – studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione..
AF 3	servizi ricreativi – tempo libero, svago, formazione culturale non istituzionale..
AF 4	servizi di supporto -
AF 5	servizi gestionali ed amministrativi – attività del personale di gestione
Accesso e distribuzione	accoglienza, incontro, scambio tra studenti e funzioni di collegamento
Parcheggio	auto, moto e servizi tecnologici
Accessoria	alloggio per il direttore e/o per il custode della struttura

REQUISITI MINIMI DELLE UNITA' AMBIENTALI

AF 1	◆ camera singola (posto letto – posto studio) – 12 mq ◆ camera doppia (posto letto – posto studio) – 18 mq ◆ servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet) – 3 mq ◆ non sono ammesse stanze con più di 2 letti ◆ se il servizio igienico viene condiviso da più utenti, deve esserne previsto 1 almeno ogni 3 posti alloggio ◆ per i posti alloggio sprovvisti dell'angolo cottura e consumazione pasti deve essere prevista 1 cucina – pranzo collettiva almeno ogni 20 posti alloggio con i relativi locali di servizio
AF 2	◆ sala/e studio – capienza massima di 15 postazioni di studio individuale, oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in più unità ambientali ◆ aula/e riunioni – capienza massima di 20 studenti, oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in più unità ambientali; ◆ biblioteca - capienza massima di 20 studenti, oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in più unità ambientali; ◆ complessivamente lo standard di superficie destinato a tali funzioni deve corrispondere a 1.6 mq/studente

AF 3	◆ sala/e video – ◆ sala/e musica – capienza massima di 20 postazioni di ascolto, oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in più unità ambientali; ◆ spazio/i internet – capienza massima di 20 postazioni internet, oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in più unità ambientali; ◆ sala/e giochi – ◆ palestra con spogliatoio – ◆ complessivamente lo standard di superficie destinato a tali funzioni deve corrispondere a 1.2 mq/studente
AF 4	◆ lavanderia/stireria – capienza massima di 15 postazioni comprendenti lo spazio per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura ◆ parcheggio biciclette – numero di spazi pari a 1 ogni 1,75 studenti ◆ complessivamente lo standard di superficie destinato a tali funzioni deve corrispondere a 1.2 mq/studente
AF 5	◆ ufficio del dirigente – ◆ ufficio del portiere – ◆ archivio – ◆ guardaroba – ◆ deposito biancheria – ◆ magazzino – ◆ complessivamente lo standard di superficie destinato a tali funzioni deve corrispondere a 0,8 mq/studente
Accesso e distribuzione e servizi accessori	◆ ingresso – ◆ percorsi – ◆ parcheggi e servizi tecnologici ◆ residenza dirigente ecc.. ◆ complessivamente lo standard di superficie destinato a tali funzioni deve corrispondere a 3.2 mq/studente



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

Tel. 0331.498/501/502/461 - Fax 0331.498.535

Parabiago,

6 GIU. 2008

Prot. n. **55826**

Classe **2119**

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa M. Bonini

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO N° 1

Comune di GUDO VISCONTI (MI)

Protocollo Generale

N. 1.518 del 11/06/2008 Class.: 4 / 1 /



21563

Ai Sindaci dei Comuni
dell'ASL Provincia Milano 1
Sedi

Oggetto: aggiornamento del Regolamento Locale d'Igiene, parte relativa alle piscine.

Trasmettiamo la determinazione dirigenziale n. 266 del 22 maggio 2008 recante l'aggiornamento del Regolamento Locale d'Igiene, parte relativa alle piscine.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche dei requisiti igienico sanitari introdotte dalla d.g.r. del 17 maggio 2006, n. 8/2552 ("Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie"), come da nota del 24.10.2006, prot. n. 102914.

In sostanza l'aggiornamento prevede la differenziazione dei suddetti requisiti in relazione alle diverse tipologie di piscine così come classificate dalla citata d.g.r. ed integra alcuni aspetti non disciplinati dalla medesima (quali ad esempio la dotazione degli spogliatoi; il deposito abiti; i servizi per il personale, gli spazi perimetrali delle piscine di tipo b, secondo le indicazioni della nota regionale del 28.09.2006, prot. H1.2006.0042786; le precisazioni in merito all'iter per la realizzazione e l'attivazione di piscine condominiali).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della l.r. n. 64/81 l'aggiornamento proposto entrerà in vigore, per l'ambito territoriale di ciascun Comune interessato, trascorsi 120 giorni dal ricevimento della presente, qualora il Comune stesso non vi apporti modifiche o ritenga necessario formulare osservazioni che andranno comunicate alla nostra UOC.

Distinti saluti

Il Referente dell'Area Tematica Ambienti di Vita

Dott.ssa Maira Bonini



Il Direttore della UOC
Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Pasquale Pellino

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1
(D.P.G.R. N. 070634 del 22.12.1997 – C.F./P.I. 12313930153)

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 22 MAG. 2003

MPV

Oggetto: Titolo III del regolamento locale di igiene, parte relativa alle piscine.
Protocollo operativo per la relativa vigilanza.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 29 marzo 2002 con la quale è stata approvata la parte relativa alle piscine del Regolamento locale di igiene tipo dell'ASL Provincia Milano n. 1, titolo III, ed il relativo protocollo operativo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

Richiamata la d.g.r. 17 maggio 2006, n. 8/2552, recante i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico sanitari, delle piscine natatorie;

Richiamate, in particolare, le disposizioni transitorie e finali del documento allegato alla citata d.g.r. nella parte in cui stabilisce che le disposizioni della medesima d.g.r. sostituiscono le disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio;

Rilevato che a seguito delle modifiche stabilite dalla citata d.g.r. si sono resi opportuni e necessari gli aggiornamenti della parte relativa alle piscine del regolamento locale d'igiene tipo dell'ASL Provincia di Milano n. 1, nonché l'aggiornamento del relativo protocollo operativo disciplinante le procedure della UOC Igiene e Sanità Pubblica in materia di vigilanza;

Visti i documenti proposti dal gruppo di lavoro della UOC Igiene e Sanità Pubblica, coordinati dal Referente dell'Area Tematica Ambienti di Vita, recanti i citati aggiornamenti;

Visto l'articolo 9 della legge regionale del 26 ottobre 1981, n. 64 e s.s.m.i., che disciplina la procedura per l'adozione del regolamento locale di igiene tipo e sue modifiche da parte degli organi dell'Ente Responsabile dei Servizi di Zona (E.R.), oggi Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale;

Visti, in particolare, il comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 9 della citata legge regionale che dispongono la piena efficacia del regolamento locale di igiene tipo dell'ASL, qualora trascorsi 120 giorni dalla sua approvazione e, fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale, non sia stato recepito come regolamento d'igiene comunale;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 29 aprile 2008, n. 87, recante determinazioni relative ai provvedimenti amministrativi afferenti le materie di competenza delle Unità Organizzative del Dipartimento di Prevenzione Medica, secondo il quale il Direttore della UOC competente in materia approva le proposte ai Sindaci per l'aggiornamento del Regolamento Locale d'Igiene Tipo (articolo 9 l.r. n. 64/81);

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta l'avvenuta presa visione e la piena consapevolezza del contenuto del "regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali"

DETERMINA

1. di stabilire gli aggiornamenti del Regolamento locale di igiene tipo dell'ASL Provincia di Milano n. 1 secondo il documento allegato (allegato n. 1), costituente parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire gli aggiornamenti del protocollo piscine secondo il documento allegato (allegato n. 2), costituente parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Referente dell'Area Tematica Ambienti di Vita dell'esecuzione del presente provvedimento, in particolare della trasmissione dell'allegato n. 1 ai Sindaci dei Comuni dell'ASL Provincia di Milano n. 1, quale proposta di aggiornamento del titolo terzo del Regolamento Locale d'Igiene, parte relativa alle piscine, da recepire secondo la procedura di surroga prevista dall'articolo 9 della l.r. n. 61/84 e s.m. i., richiamata in premessa.



Direttore della
Igiene e Sanità Pubblica
Pasquale Pellino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo di questa Azienda Sanitaria Locale in data

22 MAG. 2008

Magenta,

22 MAG. 2008



ALLEGATO N. 1 ~~DELLA~~
DETERMINAZIONE N. 96 DEL 22 MAG. 2008

**REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE DELL'ASL
PROVINCIA DI MILANO N. 1**

IGIENE EDILIZIA

PARTE RELATIVA ALLE PISCINE

Indice

1. *Campo di applicazione*
2. *Definizioni*
3. *Requisiti Generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive*
4. *Requisiti organizzativi e gestionali generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive*

PARTE A - PISCINE PUBBLICHE E PARCHI ACQUATICI

5. *Requisiti tecnico-strutturali specifici*
6. *Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

PARTE B – PISCINE TURISTICO-RICETTIVE

7. *Requisiti tecnico-strutturali specifici*
8. *Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

PARTE C – PISCINE CONDOMINIALI

9. *Requisiti generali delle piscine condominiali*
10. *Requisiti tecnico-strutturali specifici*
11. *Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

1. Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico sanitari, delle piscine natatorie. Si applica alle piscine pubbliche, turistico ricettive, collettive, ai parchi acquatici ed alle piscine condominiali.

Sono escluse dal campo di applicazione le piscine destinate ad usi riabilitativi, curativi e termali, nonché le piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi residenziali composti da non più di quattro unità abitative e/o immobiliari.

Il presente regolamento si applica in tutte le sue parti ai complessi di nuova realizzazione.

Ristrutturazioni e/o ampliamenti dei complessi esistenti comportano l'adeguamento al regolamento delle sole sezioni o parti interessate.

Le caratteristiche dell'acqua, i requisiti organizzativi e gestionali generali e specifici devono essere rispettati sia nei complessi di nuova realizzazione che in quelli esistenti.

2. Definizioni

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione, posto all'interno di strutture destinate ad un'utenza pubblica o ad uso collettivo, con presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative e sportive esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- Piscine ad uso pubblico: tutte le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento, quota associativa o altro. Tali piscine dovranno rispondere ai requisiti fissati nel capitolo 3 e 4 e nella specifica PARTE A.
- Piscine ad uso collettivo:
 - Piscine inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività ricettive (alberghi, camping, agriturismo, complessi ricettivi e simili), di seguito denominate "piscine turistico-ricettive", accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa ad esclusione di quelle esercitate in immobili di categoria catastale gruppo A (ad esempio, bed & breakfast), che soggiacciono alla disciplina stabilita per le piscine collettive così come di seguito definite. Le piscine turistico-ricettive dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE B.
 - Piscine al servizio di collettività, di seguito denominate "piscine collettive", inserite quale elemento non prevalente in scuole, caserme, centri benessere, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, soci, utenti della struttura stessa. Qualora le piscine collettive abbiano un volume totale delle vasche $>180 \text{ m}^3$ e/o una profondità $>1.40 \text{ m}$, sono equiparate alle piscine pubbliche e dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE A. Qualora, invece, le piscine collettive, abbiano un volume totale delle vasche $\leq 180 \text{ m}^3$ e/o una profondità $\leq 1.40 \text{ m}$, sono equiparate alle piscine turistico-ricettive e dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE B.
- Parchi acquatici: dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE A.
- Piscine collocate in edifici o complessi condominiali: quelle destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti, degli esercenti di attività commerciali, artigianali o direzionali presenti nell'edificio stesso, facenti parte di edifici o complessi condominiali con più di quattro unità abitative. Tali piscine dovranno rispondere ai requisiti fissati nella specifica PARTE C.

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

2.1.1 Caratteristiche strutturali e ambientali

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali, le piscine si distinguono in:

- scoperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- coperte, se costituite da complessi con una o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- di tipo misto, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- di tipo convertibile, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.1.2 Tipo di utilizzazione

In base alle caratteristiche di utilizzazione si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:

a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi e le attività subacquee;

c) ricreative, destinate ad attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione, eventualmente dotate di requisiti morfologici e funzionali specifici quali la presenza di idromassaggi, aeromassaggi, geysir ad aria o acqua, fontane, cascate, ecc;

d) per bambini, di profondità minore o uguale a 400 mm, destinate per caratteristiche morfologiche e funzionali all'utilizzo da parte di bambini;

e) polifunzionali, caratterizzate:

- dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso (per esempio una vasca ricreativa con una zona destinata ai bambini, una vasca ricreativa comprendente un'area di ammaraggio scivoli, ecc);
- dalla possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi (ad esempio utilizzo da parte di bambini e per attività di ginnastica in acqua);
- ricreative attrezzate (quali ad esempio i parchi acquatici caratterizzati dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, ecc).

3. Requisiti generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive

3.1 AREA DI INSEDIAMENTO DELLE PISCINE

L'area di insediamento deve essere ubicata il più lontano possibile da sorgenti di inquinamento.

L'area deve essere dotata di opere di urbanizzazione ovvero garantire idonei sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua di alimentazione e l'idoneo smaltimento delle acque di scarico. Tali condizioni devono essere certificate in fase di progetto, unitamente ad una valutazione di compatibilità ambientale, che per i nuovi impianti preveda almeno i seguenti aspetti:

- Valutazione previsionale di impatto acustico
- Rispetto delle normativa relativa al risparmio idrico ed energetico.

Detta area deve, altresì, garantire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso.

3.2 REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO

La realizzazione delle piscine destinate ad uso pubblico, ad uso collettivo ed i parchi acquatici è disciplinata dalle procedure previste in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'acquisizione, in sede di esame di progetto, del parere favorevole dell'ASL.

L'esercizio delle attività delle piscine destinate ad uso pubblico, ad uso collettivo ed i parchi acquatici è soggetto a comunicazione di inizio attività, come specificato nel successivo articolo 3.2.1.

Per quanto riguarda le piscine condominiali si rimanda alla specifica PARTE C.

Resta ferma, per i casi applicabili, l'acquisizione dell'agibilità rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In caso di cambiamento della gestione deve essere comunicato all'ASL il nominativo del gestore subentrante, unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali di cui alla precedente comunicazione.

In caso di modifiche che richiedano nuovamente l'avvio delle procedure previste dalle norme in materia urbanistico edilizia, deve essere presentata una nuova comunicazione di inizio attività.

3.2.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine ad uso pubblico, ad uso collettivo e dei parchi acquatici è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, deve essere presentata al Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al capitolo "Requisiti generali";
- numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui al capitolo "Requisiti generali";
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

3.2.2 Personale necessario per l'esercizio

Il titolare dell'attività individua i soggetti preposti alla gestione dell'impianto.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile protempore dell'impianto secondo quanto specificato nei piani di autocontrollo.

Durante tutto l'orario di funzionamento delle piscine ad uso pubblico, ad uso collettivo e dei parchi acquatici, deve essere garantita la necessaria assistenza e/o vigilanza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.

3.3 REQUISITI GENERALI DI USABILITÀ

Oltre ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento, le strutture devono osservare il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di conformità per i materiali e per tutti gli impianti tecnologici esistenti.

L'impianto natatorio deve inoltre possedere tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Per ambienti destinati ad attività ausiliarie si applicano le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti.

3.3.1 Pavimenti e pareti

Le pareti, per un'altezza di almeno 2 m, devono essere di materiale impermeabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

I pavimenti devono essere in materiale lavabile e antisdrucciolevole, adeguato all'utilizzo al quale sono destinati. I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono essere inoltre dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio, con riferimento alle norme UNI applicabili.

3.3.2 Arredi e accessori

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile e adeguata pulizia e non devono costituire pericolo per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti impiegati.

3.3.3 Vetrate

Le vetrate devono essere realizzate uniformemente alle norme UNI applicabili. In particolare quelle delle zone raggiungibili dagli utenti devono essere identificabili e realizzate con materiale antisfondamento.

3.3.4 Disponibilità di acqua corrente

Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce e primo soccorso (ove previsti nelle sezioni specifiche) deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

3.4 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA

Le acque utilizzate per l'alimentazione delle piscine devono possedere i requisiti di potabilità ad eccezione della temperatura.

In base alle modalità con cui viene realizzata, le piscine possono essere alimentate:

- a circuito aperto (bacini di balneazione); in tal caso deve essere fatto riferimento alla normativa vigente in materia di qualità delle acque di balneazione;
- a circuito chiuso.

I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca e delle acque di vasca, nonché le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua devono essere conformi a quanto contenuto nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.

Allo scopo di mantenere le caratteristiche di qualità dell'acqua di vasca in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

Le perdite dovute a controllavaggi, evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, devono essere reintegrate con acqua proveniente dal sistema esterno di alimentazione.

Sulla tubazione di mandata dell'acqua di approvvigionamento di ogni vasca deve essere installato apposito contatore e rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione per l'esecuzione dei necessari controlli.

La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche e da altre reti di acque destinate a scopo diverso da quello potabile.

3.4.1 Punti di controllo

I punti di controllo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca sono quelli definiti dalla UNI 10637

3.4.2 Riscaldamento dell'acqua di vasca

Non è consentita una temperatura dell'acqua di vasca diversa da quella prevista per il tipo di utilizzazione di ogni vasca, così come indicato nella notifica di inizio attività.

3.4.3 Impianti di trattamento dell'acqua

Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina devono essere conformi ai requisiti della UNI 10637

3.4.3.1 Tempi di ricircolo

Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo.

Il tempo nel quale la somma del volume dell'acqua di vasca e del 60% del volume convenzionale dell'eventuale vasca di compenso attraversa l'impianto di trattamento deve essere:

- per nuotatori e di addestramento al nuoto
 - con profondità ≤ 1200 mm: 3 ore
 - con profondità > 1200 mm: 4 ore
- per tuffi ed attività subacquee: 6 ore
- ricreative
 - con profondità ≤ 600 mm: 1 ora
 - con profondità > 600 e ≤ 1200 mm: 2 ore
 - con profondità > 1200 mm: 3 ore
- per bambini:
 - con profondità ≤ 400 mm: 0,5 ore
 - con profondità > 400 e ≤ 600 mm: 1 ora
- polifunzionali:
 - l'individuazione del tipo di vasca deve essere in relazione all'attività prevalente quale risulta dalla notifica di inizio attività e dal documento di valutazione del rischio
 - vasche con tipologia particolare:
 - ad onde: 2 ore
 - zone di ammaraggio acquascivoli: 1 ora
 - fiumi/torrenti con profondità ≤ 800 mm: 1 ore
 - fiumi/torrenti con profondità > 800 mm: 2 ore

Nel caso di vasche polifunzionali o con profondità diverse, la portata totale dell'impianto deve essere calcolata come previsto dalla UNI 10637.

3.4.4 Rinnovo dell'acqua

Nelle piscine deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno il 5% della somma del volume d'acqua in vasca e del volume d'acqua della vasca di compenso.

Qualora il risultato del calcolo di 30 L/giorno per bagnante effettivo, effettuato su periodi di tempo omogenei e rappresentativi, si discosti significativamente dal valore del 5%, il gestore in sede di autocontrollo può stabilire un valore ridotto, comunque non minore del 2,5%.

3.5 LOCALI ADIBITI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

La sezione che accoglie le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua deve essere posta in locale separato da quello di stoccaggio dei serbatoi delle sostanze di trattamento dell'acqua.

Detti locali devono essere adeguatamente areati e separati da altri ambienti, avere dimensioni idonee a consentire le operazioni di verifica e manutenzione in condizioni agevoli e di sicurezza per gli operatori nonchè essere ubicati al livello inferiore a quello della vasca.

Qualora ciò non fosse possibile, devono essere adottati opportuni accorgimenti per prevenire lo sversamento a caduta del contenuto in piscina o l'innescò di sifoni. I serbatoi devono riportare l'indicazione del contenuto ed essere dotati di opportuni sistemi di sicurezza.

3.6 ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

L'allontanamento delle acque di rifiuto, comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve essere realizzato in conformità alle vigenti norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando il divieto di scarico nel suolo e sottosuolo.

Potranno essere imposte dall'Autorità Competente modalità di scarico atte a consentire un regolare deflusso con il ricettore dello scarico.

3.7 ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Nella piscina devono essere posizionati, in congruo numero, idonei contenitori di rifiuti solidi, che vanno svuotati almeno quotidianamente.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi deve avvenire attraverso il servizio di nettezza urbana o attraverso ditte autorizzate.

I contenitori esausti dei prodotti disinfettanti dovranno essere resi alle Ditte fornitrici e/o smaltiti in conformità alla normativa vigente.

4. Requisiti organizzativi e gestionali generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive

4.1 ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

4.1.1 Controlli interni

Il responsabile dell'attività deve garantire la corretta gestione della piscina. In tal senso i controlli interni devono essere eseguiti nel rispetto delle procedure della qualità, secondo protocolli di gestione e di autocontrollo.

A tal fine il responsabile dell'attività deve effettuare controlli sull'acqua di vasca e redigere un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

Con frequenza almeno annuale e comunque preventivamente ad ogni riattivazione della piscina deve essere eseguita e documentata la verifica del buon funzionamento di ogni impianto installato, in particolare degli impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua, secondo le norme di buona tecnica vigenti, certificata da personale abilitato.

Le risultanze dei controlli devono essere riportate su un apposito registro delle caratteristiche tecnico-funzionali con le modalità previste dal successivo art. 4.1.1.3

La documentazione relativa alle attività svolte nell'ambito dei controlli interni deve essere tenuta a disposizione dell'ASL per un periodo di almeno due anni.

4.1.1.1 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Per le piscine a funzionamento stagionale il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto.

4.1.1.2 Documento di valutazione del rischio

Il documento di valutazione del rischio deve essere rappresentativo della realtà dell'impianto, deve essere semplice e compatibile con l'attività e le dimensioni della piscina, deve costituire un utile strumento per la gestione dell'attività e quindi essere portato a conoscenza di tutto il personale.

Il documento deve tenere conto dei seguenti punti principali:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina, con particolare riguardo alla prevenzione della legionellosi;
- analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza e la salute dei frequentatori e bagnanti;
- individuazione dei punti e delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio,
- individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Il responsabile dell'attività deve garantire che siano applicate, mantenute ed aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio

4.1.1.3 Registro dei controlli e delle caratteristiche tecnico-funzionali

Il responsabile dell'attività deve tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:

- registro controlli, secondo la Norma UNI 10637 ovvero il "Registro di gestione impianto". Per ogni vasca deve essere compilato un registro nel quale devono essere annotati perlomeno:
 - la data e, ove applicabile, l'ora di effettuazione di prelievi/analisi
 - i risultati dei controlli previsti all'art. 4.1.1.1 immediatamente eseguibili e allegando i referti analitici per i controlli non immediatamente eseguibili
 - l'entità dei reintegri di acqua quali risultano dallo specifico contatore
 - gli interventi di manutenzione delle apparecchiature
 - il numero dei frequentatori giornalieri della vasca
- registro delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto nel quale devono essere riportate le caratteristiche di ogni impianto così come risultanti dalla comunicazione di inizio attività, le modifiche eventualmente apportate e le verifiche annuali come riportato nell'art. 4.1.1.

Laddove fosse attivato un sistema di controlli a distanza i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia comunque possibile visionarne il contenuto.

4.1.2 Esiti dei controlli

Qualora, in seguito ai controlli di cui sopra, il responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, deve provvedere alla identificazione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali.

Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne tempestiva comunicazione all'ASL.

4.1.3 Regolamento interno

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti, in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di

educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto natatorio.

Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; il regolamento deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- numero massimo di utenti ammissibili in vasca;
- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, dedicate, nei percorsi a piedi nudi
- obbligo di seguire i "percorsi obbligati", per l'accesso alla vasca
- obbligo di doccia e di accurata detersione personale prima di accedere all'area bagnanti
- obbligo di utilizzo della cuffia
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai tre anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti
- divieto di posizionare nei percorsi a piedi nudi stuoie o tappeti di qualsiasi tipo

4.2 PULIZIA E SANIFICAZIONE

4.2.1 Pulizia e sanificazione degli ambienti

In tutti gli ambienti e sezioni della piscina devono essere quotidianamente effettuate una accurata pulizia e una adeguata sanificazione.

Nella sezione delle attività natatorie, nei servizi igienici e in tutte le zone con percorso a piedi nudi, pavimenti e pareti devono essere sempre mantenuti in condizioni igieniche idonee utilizzando sostanze efficaci ed innocue. In particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia deve essere completata da una accurata sanificazione da effettuarsi secondo le procedure di autocontrollo ed almeno due volte al giorno; utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia ed innocuità.

Almeno una volta all'anno deve essere praticata la disinfestazione e la derattizzazione del complesso piscina.

4.2.2 Pulizia e sanificazione delle vasche

Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee alla pulizia del fondo e delle pareti della vasca a vasca piena, nonché di attrezzature per l'asportazione del materiale galleggiante.

In occasione dello svuotamento periodico della vasca, che deve essere effettuato quantomeno annualmente, si deve provvedere ad una radicale pulizia e sanificazione del fondo e delle pareti della vasca con revisione dei sistemi di circolazione dell'acqua.

4.2.3 Materiali ed attrezzature per pulizia e sanificazione

I prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione, devono essere conservati in appositi spazi separati, in quantità tale da assicurare scorte sufficienti a coprire le esigenze di impiego.

Le attrezzature utilizzate per le operazioni di pulizia e sanificazione devono altresì essere mantenute in spazi all'uopo individuati.

PARTE A: PISCINE PUBBLICHE E PARCHI ACQUATICI

5. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

5.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

5.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve essere inferiore a m 3.50.

5.1.2 Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area bagnanti è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le vasche.

5.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti e il fondo delle vasche devono essere rivestite con materiale antisdrucchiolo idoneo ad assicurare l'impermeabilità (es. piastrelle o altro). Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

5.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637. Per questo tipo di vasche sono consentiti esclusivamente sistemi del tipo a bordo sfioratore.

5.1.5 Marcature

Devono essere segnalati con apposite marcature apposte sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

5.1.6 Spazi perimetrali

Per le vasche ad utilizzo esclusivamente agonistico, lungo tutto il perimetro esterno devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) conformi ai requisiti del D.M. Interni del 18 marzo 1996 e s.m.i.: larghezza non inferiore a 1.50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

Per le altre vasche, lungo tutto il perimetro esterno devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) di larghezza maggiore o uguale a 2 m.

La banchina deve essere dedicata alle sole attività connesse alle attività natatorie e di balneazione.

Le acque decadenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purché sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole.

5.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

5.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

5.2.1.1 Area pubblico

Accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica.

5.2.1.2 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa l'area pubblico dall'area a piedi nudi.

5.2.1.3 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

5.2.1.4 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

5.2.1.5 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

5.2.1.6 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

5.2.1.7 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

5.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

5.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

5.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

5.2.5 Vaschette lavapiedi

Nella zona di passaggio tra la Sezione Servizi e le aree a piedi nudi devono essere installate:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

5.2.6 Separazione dei percorsi

I percorsi utilizzati per l'accesso in vasca e alle aree esterne devono essere separati da quelli utilizzati per il ritorno alla zona servizi.

A tal scopo i passaggi di uscita dalla vasca devono essere dotati di dispositivi (es. tornelli) che non ne permettano l'accesso. Inoltre il rientro dei bagnanti dalla zona solarium e dalle altre aree ricreative agli spogliatoi deve avvenire senza riattraversare il bordo vasca.

5.3 SEZIONE SERVIZI

5.3.1 Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

5.3.2 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi

In quanto ricadenti nell'area di rispetto, vi si può accedere esclusivamente con calzature dedicate pulite, lavabili e disinfettabili.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto ed ai previsti criteri di gestione.

Il numero di posti spogliatoio non deve essere inferiore a $1/9$ della superficie complessiva delle vasche. Un posto spogliatoio deve essere considerato equivalente ad una cabina singola ovvero a m^2 1.6 di spogliatoio comune, comprensivo degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.

Qualora siano previste negli spogliatoi cabine a rotazione è ammessa una dimensione minima di 1.2x0.9 m; le stesse devono avere due porte sui lati opposti: l'una che si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi.

Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero inferiore di almeno 20 cm e non essere a tutta altezza.

Di norma le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono essere altresì dotate di un sedile ribaltabile

Una dotazione inferiore a quella sopra prevista dovrà essere congrua con il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti da quelli delle altre attività;
- spogliatoi comuni, purchè siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

5.3.3 Deposito abiti

Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi.

Nel sistema individuale gli abiti devono essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno di cm 20.

Nel sistema collettivo gli abiti possono essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco di consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantirne la conservazione in condizioni igieniche.

5.3.4 Servizi igienici e docce

Le piscine aperte al pubblico e i parchi acquatici, fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono possedere:

- non meno di 4 wc, suddivisi in uguale misura tra uomini e donne, per i primi 100 utenti o frazione di essi; i wc devono essere aumentati in ragione di 1 ogni ulteriori 100 utenti o frazione; i locali wc devono avere superficie non inferiore a mq 1.00, con pareti a tutta altezza, porta apribile verso l'esterno ed essere dotati di spazio di disimpegno;
- non meno di 4 docce, alimentate con acqua calda, suddivise in uguale misura tra uomini e donne, per i primi 30 utenti o frazione; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio; per le piscine scoperte è ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o uguale del 30% ;
- lavabi, o punti di erogazione di acque potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, dotati di comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani monouso o ad aria calda;
- porta accappatoi a parete, in numero adeguato rispetto agli utilizzatori contemporaneamente presenti

5.3.5 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

5.3.6 Servizio di Primo soccorso

Ogni piscina, al fine di assicurare prestazioni sanitarie di primo soccorso durante tutto il periodo di funzionamento da parte di personale della piscina adeguatamente formato, deve essere dotata di un locale di primo soccorso.

Tale locale, preferibilmente ad uso esclusivo, deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetto a comando non manuale, preferibilmente a pedale o a fotocellula, con acqua potabile e dotato altresì di:

- a) presidi di primo impiego e materiali di medicazione;
- b) strumentario per intervento di primo soccorso: pallone di Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro, tirilingua, laccio emostatico;
- c) lettino medico;
- d) barella a cucchiaino.

Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.

Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza.

Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

Tale locale deve essere dotato di un collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura nella quale sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso dalla vasca.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

5.3.7 Palestra prenataloria

Ove prevista, dovrà possedere i requisiti di cui al successivo art. 5.4.1. Il passaggio dalla palestra prenataloria alla vasca dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.2 e dovrà in ogni caso essere garantita la separazione dei percorsi sporco-pulito.

5.4 REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

5.4.1 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Nella sezione attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

Inoltre per le piscine convertibili dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento dell'aria dovuti all'irraggiamento solare.

L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0.10 m/s e deve essere assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc/h per mq di vasca.

Nelle altre sezioni delle piscine coperte e convertibili destinate ai frequentatori, quali spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso, docce, palestra prenataloria, ecc., dovrà essere assicurato un ricambio d'aria in continuo, non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C; comunque la differenza di temperatura tra la sezione vasche e la sezione servizi dovrà essere tale da garantire il comfort dei frequentatori.

Sia nella sezione attività natatorie e di balneazione che nella sezione servizi dovrà essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento o impianto di ventilazione artificiale), gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del corretto funzionamento.

5.4.2 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie delle piscine coperte, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione d'emergenza.

5.4.3 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili, il tempo di riverbero non deve essere in nessun punto superiore a 1.6 sec.

I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

5.5 SERVIZI PER IL PERSONALE

5.5.1 Servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Le piscine devono essere dotate di servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale addetto, suddivisi per sesso rispondenti per numero e caratteristiche a quanto di seguito riportato.

5.5.2 Dotazione di servizi

a) Servizi igienici

- n. 1 WC fino a 3 addetti
- n. 2 WC fino a 10 addetti
- n. 3 WC da 11 a 30 addetti
- n. 1 WC ulteriore ogni 20 addetti o frazione

I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC.

b) Spogliatoi

Almeno 1 locale spogliatoio per sesso oltre i 10 addetti contemporanei.

Negli altri casi potrà essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché abbia le caratteristiche previste dal successivo art. 5.5.3.

c) Docce

Almeno 1 doccia per sesso ogni 10 potenziali utilizzatori contemporanei.

5.5.3 Caratteristiche dei servizi

Devono essere riscaldati, costantemente mantenuti in condizioni di regolare funzionamento e pulizia e possedere le caratteristiche e i requisiti di seguito specificati.

a) Servizi igienici

Sia il locale WC che l'antibagno devono:

- avere superficie minima di 1 mq, con lato di accesso non inferiore a m 1
- garantire i normali movimenti delle persone
- essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti

L'antibagno dovrà essere munito di lavabi o punti di erogazione di acqua pari al numero dei WC serviti.

I pavimenti e le pareti perimetrali del locale WC e dell'antibagno, sino ad una altezza di m 2.00, devono essere piastrellati o rivestiti con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; il pavimento deve essere dotato di piletta sifonata.

L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a m 2.40.

Il locale WC e l'antibagno devono avere regolamentari requisiti di aerazione e di illuminazione naturale diretta, ottenuti con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta dei locali, con un minimo comunque non inferiore a mq 0.5.

Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aeroilluminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero 12 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

b) Spogliatoi

Devono avere una superficie di almeno mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a mq 5.

I locali spogliatoio devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici.

Devono essere previsti lavandini o punti di erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei.

Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto a doppio scomparto.

Qualora l'antibagno venga utilizzato anche come spogliatoio, la superficie dello stesso dovrà essere pari ad almeno 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC.

Tali locali (spogliatoio o antibagno utilizzato come spogliatoio) devono avere anche le seguenti caratteristiche:

- regolamentari requisiti di aerazione e di illuminazione naturale diretta, ottenuti con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta dei locali, con un minimo comunque non inferiore a mq 0.5; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aeroilluminazione naturale; in tale caso dovrà essere realizzato quanto previsto per i servizi igienici;
- altezza minima non inferiore a m 2.40;
- pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.

c) Docce

Le docce devono essere dotate di zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotate di acqua corrente calda e fredda.

I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 m, devono essere rivestiti con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti.

I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime caratteristiche previste per i locali spogliatoio.

5.6 SEZIONE DESTINATA AL PUBBLICO E AD ATTIVITA' AUSILIARIE

5.6.1 Sezione destinata al pubblico

Ove sia prevista una sezione per il pubblico, i percorsi e le aree destinati al pubblico (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti ed indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche, in modo da evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.

Le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico devono essere opportunamente convogliate, raccolte e recapitate in pubblica fognatura onde impedire che possano rifluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori.

5.6.2 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non, diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

6. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

6.1 DOTAZIONE DI PERSONALE

6.1.1 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina e alla formazione delle seguenti figure professionali:

- eventuali responsabili pro tempore della piscina
- addetto agli impianti tecnologici
- assistente bagnanti
- addetto al primo soccorso

6.1.2 Competenze figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente articolo, nel rispetto dei requisiti sotto riportati.

6.1.2.1 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

6.1.2.2 Assistente i bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.

Nelle attività didattiche o di allenamento la figura dell'assistente bagnanti può coincidere con la figura dell'istruttore purchè in possesso dell'abilitazione come assistente bagnanti. In questo caso, il piano di autocontrollo deve identificare i gruppi di utenti e/o le aree delle quali l'istruttore/assistente bagnanti è responsabile.

6.1.2.3 Organizzazione dell'attività di assistenza ai bagnanti

Nelle piscine sportive, così come identificate dal D.M. 18 marzo 1996 s.m.i., deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti secondo le modalità ivi previste.

Nelle altre piscine deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti in numero e con modalità definite in sede di autocontrollo, anche in base alla morfologia delle vasche ed ai criteri di gestione della struttura.

PARTE B: PISCINE TURISTICO-RICETTIVE

7. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

7.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

7.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

7.1.2 Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area bagnanti è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le vasche.

7.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti e il fondo delle vasche devono essere rivestite con materiale antisdrucchiolo idoneo ad assicurare l'impermeabilità (es. piastrelle o altro). Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

7.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637.

7.1.5 Marcature

Devono essere segnalati con apposite marcature apposte sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo .

7.1.6 Spazi perimetrali

Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza maggiore o uguale a 1.50 m. Negli altri tre lati deve comunque essere realizzato uno spazio che permetta un corretto svolgimento dell'attività balneare e delle eventuali operazioni di soccorso.

Le acque decendenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purché sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

La banchina deve essere dedicata alle sole attività connesse alle attività natatorie e di balneazione.

Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole.

7.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

7.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine turistico-ricettive sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

7.2.1.1 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi.

7.2.1.2 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

7.2.1.3 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

7.2.1.4 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

7.2.1.5 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

7.2.1.6 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

7.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

7.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

7.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

7.2.5 Vaschette lavapiedi

Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installati:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

7.2.6 Separazione dei percorsi

I percorsi utilizzati per l'accesso in vasca e alle aree esterne devono essere separati da quelli utilizzati per il ritorno alla zona servizi, qualora presente.

A tal scopo i passaggi di uscita dalla vasca devono essere dotati di dispositivi (es. tornelli) che non ne permettano l'accesso. Inoltre il rientro dei bagnanti dalla zona solarium e dalle altre aree ricreative agli spogliatoi, qualora presenti, deve avvenire senza riattraversare il bordo vasca.

7.3 SEZIONE SERVIZI

7.3.1 Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è richiesta per le piscine turistico ricettive, fermo restando la disponibilità di tali ambienti all'interno della medesima struttura ed il rispetto di quanto previsto dal paragrafo 7.2 "Aree di tutela igienico sanitaria e requisiti relativi". Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti degli articoli 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.

7.3.2 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi, qualora presente, deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

7.3.3 Servizio di Primo Soccorso

La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili.

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da parte di personale adeguatamente formato.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

7.4 REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

7.4.1 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Nella sezione attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

Inoltre per le piscine convertibili dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento dell'aria dovuti all'irraggiamento solare.

L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

Nelle altre sezioni delle piscine coperte e convertibili (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso), laddove presenti, dovrà essere assicurato un ricambio d'aria in continuo, non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C; comunque la differenza di temperatura tra la sezione vasche e la sezione servizi dovrà essere tale da garantire il comfort dei frequentatori.

Sia nella sezione attività natatorie e di balneazione che nella sezione servizi, qualora presente, dovrà essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza della possibilità di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento o impianto di ventilazione artificiale), gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del corretto funzionamento.

7.4.2 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie delle piscine coperte, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, ecc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno di 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione d'emergenza.

7.4.3 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili, il tempo di riverbero non deve essere in nessun punto superiore a 1,6 sec.

I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

7.5 SEZIONE DESTINATA AD ATTIVITA' AUSILIARIE

7.5.1 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

8. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

8.1 DOTAZIONE DI PERSONALE

8.1.1 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina delle seguenti figure professionali:

- eventuali responsabili pro-tempore della piscina
 - addetto agli impianti tecnologici
- e ad organizzare i servizi di
- assistenza/vigilanza bagnanti
 - primo soccorso

8.1.2 Competenze figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente articolo, nel rispetto dei requisiti sotto riportati.

8.1.2.1 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

8.1.2.2 Assistenza/vigilanza bagnanti

Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche servizio di vigilanza bagnanti.

8.1.2.2.1 Assistente bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.

8.1.2.2.2 Personale di vigilanza bagnanti

Il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti, formati alle operazioni di vigilanza piscina e di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

8.1.2.3 Organizzazione del servizio di assistenza o vigilanza bagnanti

L'assistenza o la vigilanza dei bagnanti deve essere prestata in base ai risultati dell'autocontrollo e alle prescrizioni dei punti seguenti:

- a) nelle piscine con volume complessivo delle vasche $\leq 180 \text{ m}^3$ e profondità $\leq 1,40 \text{ m}$, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
 - una vigilanza adeguata;
 - nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono essere informati;
 - un rapido intervento in caso di necessità;
 - la presenza in azienda di personale tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso;
- b) nelle piscine con volume complessivo delle vasche superiore a quelle del precedente punto a), ma $\leq 300 \text{ m}^3$, o di profondità $> 1,40 \text{ m}$, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

- una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell'area bagnanti, in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso;
- un rapido intervento in caso di necessità;
- c) per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua maggiore di 300 m³, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
- un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.

PARTE C: PISCINE CONDOMINIALI

9. Requisiti generali delle piscine condominiali

I requisiti generali delle piscine condominiali riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua ed i punti di controllo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca devono essere conformi a quanto previsto negli artt. 3.4 e 3.4.1 del presente regolamento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca costantemente entro i limiti previsti nell'allegato 1 dell'Accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua conformi a quanto previsto dall'art.3.4.3 del presente regolamento.

10. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

10.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

10.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

10.1.2 Capienza delle vasche

Nell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni 2 mq di specchio d'acqua.

10.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

10.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637.

10.1.6 Spazi perimetrali

Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza utile anche per effettuare interventi di soccorso.

Le acque decadenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purché sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole.

10.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

10.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine condominiali sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

10.2.1.1 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi.

10.2.1.2 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

10.2.1.3 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

10.2.1.4 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

10.2.1.5 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

10.2.1.6 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

10.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

10.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

10.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

10.2.5 Vaschette lavapiedi

Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installati:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

10.3 SEZIONE SERVIZI

10.3.1 Sezione servizi: caratteristiche generali

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è richiesta per le piscine condominiali. Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti degli articoli 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.

10.3.2 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi, qualora presente, deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

10.3.3 Servizio di Primo Soccorso

La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili.

In sede di autocontrollo devono essere definite e portate a conoscenza dei frequentatori le modalità di accesso ai servizi di Pronto Soccorso.

10.4 SEZIONE DESTINATA AD ATTIVITA' AUSILIARIE

10.4.1 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

11. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

11.1. REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE

La realizzazione delle piscine condominiali è disciplinata dalle procedure previste in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'acquisizione, in sede di esame di progetto, del parere favorevole dell'ASL.

L'esercizio dell'attività di una piscina condominiale è soggetto a comunicazione da inviare al Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL. Sono elementi essenziali della comunicazione i seguenti elementi:

- denominazione e indirizzo del condominio
- dati identificativi del responsabile della piscina
- categoria, gruppo e tipologia della piscina, nonché numero di unità abitative
- numero e tipo di vasche
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico;

- dichiarazione che le modalità di realizzazione e i requisiti rispettano quanto previsto dal presente regolamento

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

11.2 PERSONALE

11.2.1 Titolare dell'impianto

Il titolare dell'attività è l'amministratore; se non previsto dal Codice Civile, sono responsabili della piscina i condomini. Il titolare dell'impianto deve provvedere:

- alla redazione di un piano di autocontrollo che si rifaccia ai principi del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 4.1.1.2;
- alla nomina dell'addetto agli impianti tecnologici.

11.2.2 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

11.2.3 Servizio di assistenza/vigilanza bagnanti

Il titolare dell'impianto deve provvedere ad identificare l'eventuale necessità di vigilanza o assistenza bagnanti, nonché le modalità con cui può essere espletato detto servizio.

Il servizio di assistenza bagnanti deve comunque essere previsto qualora il volume totale delle vasche sia $>300 \text{ m}^3$ e/o la profondità sia $>1.40 \text{ m}$.

11.3 ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

11.3.1 Regolamento interno

Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso della struttura e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; il regolamento deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- numero massimo di utenti ammissibili in vasca;
- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, dedicate, nei percorsi a piedi nudi
- obbligo di utilizzo delle vaschette lavapiedi e degli erogatori di soluzione disinfettante prima dell'accesso in vasca
- obbligo di doccia e di accurata detersione personale prima di accedere all'area bagnanti
- obbligo di utilizzo della cuffia
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai tre anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti

11.3.2 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Nel caso di approvvigionamento autonomo devono essere effettuati controlli anche sull'acqua di approvvigionamento.